

P.I.A.E. 2013

Piano Infraregionale delle Attività Estrattive

CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE REGIONALI ED ALLE OSSERVAZIONI E PROPOSTE

**Controdeduzioni alla stesura adottata
con Delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 24/6/2013**

A cura del Settore Ambiente

INDICE

PREMESSA	PAG.	5
RISPOSTE ALLE RISERVE REGIONALI	PAG.	6
RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI	PAG.	38
1. Ruggi S.r.l.	PAG.	39
2. Due Valli S.r.l.	PAG.	40
3. Comune di Marzabotto	PAG.	41
4. Italia Nostra, WWF e Legambiente .	PAG.	42
5. Comune di Grizzana Morandi	PAG.	44
6. Trebbo '99 S.r.l.	PAG.	45
7. A.G.E.S. S.p.A.	PAG.	47
8. S.A.P.A.B.A. S.p.A.	PAG.	48
9. C.T.I. S.c.r.l.	PAG.	50
10. Wienerberger S.p.A.	PAG.	54
11. Consorzio Cave Bologna S.c.	PAG.	55
12. Comune di Camugano	PAG.	56
13. Cave Misa S.r.l.	PAG.	57
14. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo	PAG.	59
15. I.B.L.. S.r.l.	PAG.	63
16. Comune di Sasso Marconi	PAG.	64
17. Cesi S.c.	PAG.	65
18. Comune di Bologna	PAG.	66
19. Castrola Cave S.a.s.	PAG.	71
20. Comitato No Cave e Discariche	PAG.	72
21. Autorità di Bacino del Fiume Reno	PAG.	74
22. Civicamente Samoggia	PAG.	77
23. Comune di Imola	PAG.	78
MODIFICHE D'UFFICIO	PAG.	79

PREMESSA

La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1533 del 28 ottobre 2013 ha formulato n. 15 riserve espresse in merito al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive PIAE 2013 adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 24/06/2013.

Le deduzioni di seguito articolate per ciascuna riserva riportano in caso di accoglimento totale o parziale della riserva stessa, in *"corsivo"* le proposte di integrazione/emendamento dei documenti costitutivi del piano.

Nel seguito si riportano le osservazioni presentate dai soggetti di cui all'art. 27, comma 6, lett. a), b), c), L.R. n. 20/2000. Sono relative a 25 proponenti così suddivisi:

1. Enti e Organismi Pubblici	8
2. Associazioni sociali e Soggetti privati nei cui confronti le previsioni di Piano possono produrre effetti diretti	14
3. Associazioni economiche o da Associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi	3

(Italia Nostra, WWF, Legambiente Bologna Metropolitana si sono espressi in un'unica nota)

I contenuti generali delle osservazioni, riassunti brevemente, sono stati valutati quali suggerimenti di integrazione/correzione inerenti il Piano adottato dal Consiglio Provinciale, nello spirito di coinvolgimento della società civile e delle comunità locali interessate.

Per ciascun proponente nel presente documento viene riportata un'illustrazione sintetica dei contenuti dell'osservazione, suddivisa per tematiche o per singole richieste. E' bene precisare, però, che tale sintesi è puramente esemplificativa e che una corretta comprensione di ciascuna deduzione richiede la lettura integrale della deduzione in questione.

L'analisi di merito delle obiezioni sollevate dai soggetti legittimati ha portato ad utilizzare la seguente terminologia relativamente alla sintesi finale di deduzione:

"Osservazioni accolte": riguardano questioni ed aspetti del Piano meritevoli di essere rivalutati a seguito della presentazione dell'osservazione e modificati nel senso indicato dal proponente, in quanto ritenuti migliorativi dello strumento pianificatorio dal punto di vista della chiarezza e della rispondenza alle finalità del Piano.

"Osservazioni parzialmente accolte": questa tipologia si riferisce al caso in cui l'osservazione, scomponibile in più parti, contiene obiezioni che vengono positivamente recepite, mentre le altre non risultano pertinenti e perciò accoglibili.

"Osservazioni non accolte": sono ritenute non pertinenti o quantomeno non congruenti con le finalità del Piano né migliorative per la stesura finale dello stesso.

Per una migliore lettura delle modifiche le parti del piano integrate/emendate riportano in grassetto le modifiche apportate in variante al PIAE adottato, che nel caso siano di cancellazione di parti del testo sono barrate.

Al termine del presente allegato sono riportate le osservazioni d'ufficio che la Provincia di Bologna ha ritenuto di apportare al documento adottato per migliorarne la leggibilità e l'efficacia.

CONTRODEDUZIONI ALLE RISERVE REGIONALI

OGGETTO: Quadro Conoscitivo

Riserva 1: si esprime una riserva volta a invitare la Provincia a chiarire le definizioni di “quantità di riferimento” e “volumi pianificati” rese a pag. 60 del QC, illustrando le singole voci che concorrono a formare la quantità di riferimento (in particolare la voce nuove assegnazioni) e chiarendo se i volumi pianificati sono compresi nelle quantità di riferimento.

Risposta: riserva accolta

Si modifica il quarto paragrafo del capitolo 4.4 e la successiva definizione di “Quantità di Riferimento” del QC semplificandola precisando che la stessa ricomprende quali nuove assegnazioni i volumi previsti dal PIAE 2002/2012.

In merito alla definizione di “Volumi pianificati” si precisa che tali quantitativi fanno riferimento ai volumi di nuova assegnazione del PIAE 2002/2012 e dal conseguente loro recepimento nei PAE comunali. Lo scopo di riportare i volumi pianificati rispettivamente dal PIAE e dai PAE è quello di mettere in evidenza l'eventuale scostamento quantitativo a seguito dell'attuazione delle previsioni PIAE nei PAE. Conseguentemente la “Quantità di Riferimento” utilizza il volume meglio definito dallo strumento di pianificazione più recente (PAE in adeguamento PIAE o PIAE).

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Le tabelle contengono solo le zonizzazioni che hanno ancora un interesse per la pianificazione estrattiva ~~riferita al periodo compreso tra il 30.11.2002 e il 30.11.2012~~ **30.11.2011**, ed i rispettivi totali non sono confrontabili con i volumi di estratto per l'intero territorio provinciale, nelle diverse annualità e per i diversi materiali, utilizzati per le stime del fabbisogno.

Quantità di riferimento:

quantità complessivamente disponibile (da residui di P.A.E. precedenti il 2002 e riconfermati, da nuove volumetrie derivanti da opere o interventi ai sensi dell'art. 9 NTA P.I.A.E. e/o nuove assegnazioni **da PIAE 2002/2012 per il quantitativo recepito dai PAE**) ~~dalla quale verranno detratti i consumi estrattivi al 30/11/2011 per determinare i residui;~~

OGGETTO: Quadro Conoscitivo e Relazione

Riserva 2: si esprime una riserva volta a invitare la Provincia a motivare l'esclusione nei conteggi dei residui di quelli antecedenti la pianificazione del 2002, anche in relazione al fatto che tali volumi residui sono di entità considerevole (v. tabella 4.4 – 2 QC).

Risposta: riserva accolta

Si accoglie la riserva, motivando l'esclusione operata poiché nel corso della Conferenza di pianificazione è stata avanzata la richiesta da parte delle associazioni di categoria di non considerare i residui antecedenti la pianificazione PIAE 2002/2012 manifestando una evidente difficoltà di completare l'iter di pianificazione ed autorizzazione all'escavazione nel decennio di validità del PIAE. Si è pertanto deciso di escludere tali volumetrie dal conteggio dei residui con l'eccezione dei quantitativi che al 30/11/2011 risultavano già pianificati PAE ed autorizzati.

A giustificazione di tale scelta vi sottoponiamo gli esempi più significativi in termini volumetrici e di complessità attuativa per i tre materiali che più contribuiscono al valore complessivo di residuo non conteggiato.

Nella fattispecie delle ghiaie alluvionali, che costituisce circa l'80% del totale residuo scorporato per gli inerti pregiati, si evidenzia a titolo esemplificativo del concetto di inerzia di piano, il caso del Polo "San Vitale" - Comune di Calderara di Reno (1.600.000 mc) che è stato pianificato dal PIAE '91, recepito dal PAE nel 2006 ed infine autorizzato nel 2013 quindi quasi 20 anni dopo il primo inserimento nella pianificazione di settore. Continuando con la disanima delle motivazioni di mancata attuazione si può portare l'esempio dell'ambito "Cà del Forno" - Comune di Imola (400.000 mc) che è una previsione inserita in PAE nel 2001 e non ancora attuata in quanto vincolata alla realizzazione di un'opera idraulica da parte della Regione Emilia Romagna. I restanti volumi di ghiaie alluvionali si distribuiscono su 12 cave.

Per le sabbie alluvionali, che costituiscono la quasi totalità degli inerti non pregiati, si riporta ad esempio la cassa Trebbo (1.500.000 mc) condizionata alla realizzazione dell'opera idraulica.

Per le argille limose il residuo escluso deriva principalmente dal polo Rosario-San Giacomino, Colombo (1.054.694 mc) che è stato pianificato dal PAE '78, rivista la dotazione volumetrica nel PIAE '91 e recepita dal PAE '01. L'attuazione di questa previsione è stata rallentata dall'interessamento dell'area da parte del cantiere Alta Velocità "Corticella" che ha conferito significativi volumi di smarino comunque inferiori a quanto necessario per la definitiva sistemazione (cava Colombo). Ad oggi quasi la metà del volume pianificato è stata autorizzata mentre per la restante porzione l'escavazione è resa più complessa dalla presenza della falda che rende meno remunerativo l'intervento.

Considerando che anche le nuove assegnazioni potranno subire, lungo il loro percorso di attuazione, dei significativi rallentamenti non sempre imputabili alla volontà dei soggetti proponenti, e ritenendo imprescindibile obiettivo del presente piano quello di soddisfare il fabbisogno di inerti, si ritiene cautelativamente necessario non considerare le quote di residuo da pianificazione precedente il 2002 non ancora autorizzato come volumi utili al soddisfacimento dei fabbisogni (percentualmente rappresenterebbero circa il 30%).

A conferma della volontà di attivare un processo di progressivo ridimensionamento delle previsioni estrattive precedente il 2002 non ancora autorizzate (vedi controdeduzione alla riserva n. 13), oltre a riconoscere una scarsa probabilità di attuazione si è inserita una specifica leva normativa (art. 2 delle NTA ed art. 2 dell' Allegato 1 delle NTA) che già dalla verifica di metà percorso del PIAE 2013 consentirà di eliminare quanto di fatto non ancora attuato poiché al di fuori delle tempistiche previste per il presente Piano.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Si rimanda alla risposta alla riserva 13.9.

OGGETTO: Quadro Conoscitivo

Riserva 3: si esprime una riserva per invitare la Provincia a chiarire le difficoltà di lettura che si riscontrano nelle schede cartografiche del QC “Aree con disponibilità residua al 30/11/2011”, dove compaiono i volumi di PIAE e quelli di PAE, le quantità di riferimento talvolta in alternanza non sempre ben chiara con l’autorizzato, i volumi persi e il residuo, che si chiede alla Provincia di identificare come la sola volumetria disponibile per l’area; si chiede altresì alla Provincia di motivare la presenza di schede di aree con residuo a zero in relazione al titolo delle schede.

Risposta: riserva accolta

Ogni scheda cartografica del QC verrà corredata dai seguenti dati: area, materiale, volume pianificato dal PIAE, volume pianificato dal PAE, quantità di riferimento, estratto, volumi persi, residuo. Il significato dei campi sopra riportati è contenuto nella legenda. Laddove al posto del campo quantità di riferimento è stata inserita erroneamente la quantità autorizzata verrà corretta.

Le aree che erroneamente sono state inserite pur avendo residuo nullo, erano relative alla cava S.Alessandro ed alla cava Paniga. La prima è stata eliminata dall'elenco delle cave con residuo in quanto, a seguito di ulteriore verifica la volumetria residua è risultata effettivamente nulla, mentre la cava Paniga ha evidenziato un residuo pari a 53.085 mc che è stato opportunamente corretto.

Anche le ulteriori correzioni apportate alle tabelle del Par. 4.4 del QC sono state riportate opportunamente nelle relative schede.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL’ACCOGLIMENTO:

Le modifiche sopra dettagliate sono relative a tutte le “schede aree con disponibilità residua al 30/11/2011” del QC.

OGGETTO: Quadro Conoscitivo

Riserva 4: si esprime una riserva per invitare la Provincia ad esplicitare se le perimetrazioni nelle schede cartografiche del QC (mosaico PAE vigenti) siano da considerarsi in toto sostitutive delle corrispondenti zonizzazioni del PIAE 2002, al fine di non generare incertezze.

Risposta:riserva accolta

Si chiarisce che le perimetrazioni PAE riportate nelle schede cartografiche del QC sono sostitutive in toto delle aree PIAE. Tale assunto parte dal presupposto che il PAE, avendo un maggior grado di dettaglio, meglio definisce e delimita le aree all'interno del perimetro PIAE. Laddove vi siano limiti PAE eccedenti il perimetro PIAE ciò è accaduto in forza e per effetto dell'applicazione dell'Art.7.3 della NTA vigente.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Sotto il titolo della legenda delle "schede aree con disponibilità residua al 30/11/2011" del QC verrà precisato:

"Fonte dati: PAE comunali approvati in adeguamento al PIAE 2002/2012, PCS interventi estrattivi sottoposti a parere CTIAE o autorizzati."

OGGETTO: Relazione

Riserva 5: si esprime una riserva per invitare la Provincia ad allineare la tabella 1.4 - 1. con i contenuti del capitolo 1.4 della Relazione - La Conferenza di Pianificazione.

Risposta: riserva accolta

Si modifica la tabella 1.4 – 1 che erroneamente non raffigurava il reale numero di proposte pervenute e relativi pareri. Si confermano invece i dati riportati al paragrafo 1.4. – Conferenza di pianificazione che prevedono una classificazione delle proposte così come di seguito specificato:

Proposte pervenute	Conformità ai requisiti del bando	Parere comunale
46	8 NON CONFORMI	3 CONTRARI
		6 FAVOREVOLI
	38 CONFORMI	13 CONTRARI
		25 FAVOREVOLI

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

E' stata correttamente inserita la tabella 1.4 – 1 Elenco proposte estrattive pervenute completa di tutte le 46 proposte, cogliendo l'occasione per migliorarne la leggibilità.

OGGETTO: Quadro Conoscitivo e Relazione

Riserva 6: si esprime una riserva per invitare la Provincia ad operare la necessaria modifica al medesimo errore materiale relativo alle volumetrie annualmente recuperabili da C&D in Relazione al capitolo 2.2 – Sintesi del fabbisogno e al punto V del Quadro Conoscitivo.

Risposta: riserva parzialmente accolta

A chiarimento dell'accoglimento della segnalazione, già contenuta nel contributo regionale portato in Conferenza di Pianificazione, si è verificata la correttezza dei dati relativi ai volumi di inerti provenienti da recupero di attività di costruzione e demolizione (inerti C&D) indicati al par. 2.2 della Relazione e nella tabella 4.2 – 1 del QC che ammontano a 450.000 mc/anno di inerti non pregiati e 50.000 mc/anno di inerti pregiati.

OGGETTO: Quadro Conoscitivo e Relazione

Riserva 7: si esprime una riserva per invitare la Provincia ad acclarare la realizzabilità dei volumi ad oggi non ancora autorizzati, che residuano da precedenti pianificazioni e che sono stati esclusi dal conteggio dei residui, anche attraverso l'utilizzo di apposite leve normative, dato che nel capitolo 2.3 della Relazione viene dichiarato come tali volumi "rappresentino l'inerzia di attuazione del piano" ed anche in relazione al fatto che la questione è connessa al problema dello status delle aree estrattive non attivate pertinenti alle precedenti pianificazioni, che la Regione in sede di valutazione del DP aveva chiesto alla Provincia di verificare, proponendo anche l'inserimento di normative ad hoc (vedi al successivo punto 13);

Risposta: riserva accolta

In merito all'opportunità di escludere i residui da precedenti pianificazioni dal conteggio totale dei residui di Piano si rimanda alla risposta alla riserva 2; mentre si coglie la sollecitazione all'inserimento di specifiche normative atte alla progressiva riduzione della "inerzia di Piano" nelle NTA, rimandando l'articolazione di tale accoglimento alla risposta alla riserva 13.9.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Si rimanda alla risposta alla riserva 13.9.

OGGETTO: Relazione

Riserva 8: si esprime una riserva per invitare la Provincia a motivare le assegnazioni di obiettivi di quantità (ambiti estrattivi di competenza comunale) di diversi materiali a quattro Comuni, soprattutto nel caso di Comuni dotati anche di poli estrattivi del medesimo materiale (pagg. 20 - 21 Relazione).

Risposta: riserva accolta

A chiarimento dell'accoglimento della riserva si segnala che successivamente alla verifica da parte dei Comuni delle proposte estrattive pervenute nell'ambito del bando pubblico di manifestazione di interesse, alcuni di questi hanno rilevato la necessità di poter disporre di ulteriori volumi da collocare con i propri PAE in aree non soggette a vincoli e tutele (ambiti estrattivi comunali).

Si sottolinea comunque che in forza della nuova leva normativa introdotta al fine di stimolare l'attuazione del Piano, i volumi assegnati come ambiti estrattivi comunali saranno oggetto di revisione alla scadenza della validità del presente Piano (vedi risposta alla riserva 13.9).

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Si rimanda alla risposta alla riserva 13.9.

OGGETTO: Relazione

Riserva 9: si esprime una riserva per invitare la Provincia a fornire chiarimenti in merito alle schede cartografiche della Relazione nel capitolo 5 – Schede di progetto, relativamente agli ampliamenti individuati dal PIAE 2013 che risultano in parte sovrapposti alle zonizzazioni delle pianificazioni precedenti (p.es. area 1.1 Padulli sud), in quanto non risulta chiaro se l'ampliamento proposto riguardi solo il coinvolgimento della porzione di terreno ancora vergine oppure se riguardi tutta l'area individuata e per quali motivi;

Risposta: riserva parzialmente accolta

Così come elaborato nel PIAE 2002-2012 le zonizzazioni in ampliamento possono o meno interessare porzioni precedentemente pianificate. Di fatto nelle schede cartografiche le zonizzazioni sono raffigurate mediante contorno con linea nera continua e riempimento a tratti obliqui, mentre le aree già esistenti sono definite da linea tratteggiata grigia con riempimento pieno grigio chiaro; ciò consente di valutare caso per caso la diversa tipologia di ampliamento: volumetrico e/o areale.

La sovrapposizione di nuove zonizzazioni con le aree precedentemente pianificate può essere dovuta a diverse motivazioni, tra le quali:

- abbattimento di setti di separazione tra comparti confinanti;
- approfondimento dell'escavazione di aree già interessate da interventi estrattivi;
- recupero di materiali diversi da quelli già pianificati;
- rinvenimento di maggiori quantitativi di materiale utile a parità di area e di volume pianificata (diverso rapporto utile/sterile);
- ridefinizione di perimetri per differenti valutazioni giacimentologiche.

OGGETTO: Quadro Conoscitivo e Relazione

Riserva 10: si esprime una riserva per invitare la Provincia a valutare l'opportunità di effettuare delle modifiche di alcune schede cartografiche di alcune previsioni individuate secondo il mero criterio di proprietà dell'area, aggregando o disaggregando a seconda delle richieste effettuate nelle successive riserve. Inoltre per facilitare la lettura del fenomeno estrattivo a livello provinciale si suggerisce alla Provincia di riportare anche nelle cartografie del capitolo 5 – Schede di progetto - tutte le specifiche relative allo stato di attuazione delle aree già pianificate e descritte nelle singole schede aree con disponibilità residua del QC;

Risposta: riserva parzialmente accolta

Nell'accogliere l'invito a rivalutare il criterio di individuazione delle aree pianificate, si sottolinea che le zone sono state delimitate non secondo un mero criterio di proprietà, ma seguendo una prassi consolidata che prevede, già in fase preliminare alle scelte di PIAE, la richiesta di disponibilità dei terreni, condizione che ha garantito fino ad oggi la quasi completa attuazione ai PIAE della Provincia di Bologna. Inoltre il criterio di selezione delle aree adottato cerca di limitare al massimo fenomeni speculativi sul valore dei terreni interessati dalla pianificazione estrattiva. Si precisa che le aree delle proposte prevenute, a seguito di pubblico avviso di manifestazione d'interesse, sono state modificate sulla base di valutazioni tecniche e del sistema dei vincoli.

In merito al suggerimento di riportare nelle schede di progetto anche le aree con disponibilità residua, rappresentate cartograficamente nel QC, si ritiene che questo non renda più agevole la lettura della scheda stessa, ma la renda meno interpretabile a causa delle eccessive informazioni rappresentate.

OGGETTO: Relazione

Riserva 11: si esprime una riserva per invitare la Provincia a fornire chiarimenti, integrazioni e/o a effettuare le modifiche richieste sulle seguenti singole zonizzazioni:

2.1 Cà dei Boschi 2 – Loiano: si rileva come la modalità di zonizzazione non possa risultare condivisibile corrispondendo ad un mero criterio di proprietà dell'area; non risulta altresì condivisibile il ricorso probabilmente ad una viabilità di servizio che viene zonizzata per attestare che si tratta di un'unica area estrattiva. Si invita la Provincia a valutare l'opportunità o meno del mantenimento in piano di una siffatta tipologia di zonizzazione;

2.5 Molino San Ansano – Pianoro: si invita la Provincia a valutare l'opportunità di mantenere in piano tale previsione alla luce delle tutele ivi presenti e alla luce delle prescrizioni nella scheda tecnica, che danno conto di una situazione ambientale, idrogeologica paesaggistica nonché logistica di particolare delicatezza, nonché alla luce delle osservazioni espresse dall'Autorità di Bacino del Reno sull'area in questione con nota n. 1383 del 20 agosto 2013 e che si condividono e si fanno proprie. Si ritiene inoltre che la zonizzazione in argomento contrasti anche con l'indirizzo specifico D1 conseguente al recepimento nel PTCP del PTA di tutelare i terrazzi fluviali che il PIAE si è dato e che il richiamo dell'obiettivo D3 di favorire la realizzazione di riserve di acqua superficiale risulti forzato nella fattispecie. Inoltre l'intervento proposto non risulta strategico, ancorché non pianificato dalla Variante PTCP in attuazione del PTA, né tantomeno a diretto supporto/alimentazione di una rete irrigua;

Cà dei Boschi 2, Campuzzano 4 ed eventualmente Molino San Ansano - Loiano e Pianoro: considerato che le stesse risultano essere le une confinanti alle altre, si ritiene che debbano essere considerate all'interno di uno stesso comparto estrattivo, al fine di garantire una migliore gestione del territorio ma soprattutto la possibilità di realizzare un recupero omogeneo e coordinato dell'area. Si invita pertanto la Provincia a valutare tale possibilità o a fornire motivazioni circa il mantenimento di tale tipologia di progettualità;

2.2 (7.1) Rio Carbonaro 4/A e 4/B - Sasso Marconi: poiché le prescrizioni particolari della scheda tecnica avvalorano il fatto che l'area non sembra risultare interessata da operazioni di sistemazione, si invita la Provincia a valutare l'inserimento di una prescrizione che subordini la progettazione e l'attuazione dell'ampliamento alla sistemazione di almeno due terzi dell'area attuale se possibile;

6.2 Possessione Palazzo – Bologna: si invita la Provincia a correggere l'errore relativo ai materiali estraibili nella scheda tecnica (argille limose o ghiaie) a meglio specificare nel caso fossero effettivamente presenti anche quantitativi di ghiaia, fornendo la relativa volumetria

Risposta: riserva parzialmente accolta

Si accoglie l'invito a fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti in merito alle scelte effettuate per le nuove zonizzazioni pianificate:

2.1 Cà dei Boschi 2 – Loiano: per le considerazioni in merito "al mero criterio di proprietà dell'area" si rimanda alla riserva n. 10, in base alle quali si conferma il perimetro già individuato, comprensivo del corridoio di collegamento necessario in quanto viabilità di servizio della cava e quindi da ricomprendere nell'area pianificata dal PIAE;

1.8 Molino San Ansano – Pianoro: il percorso di ValSAT, articolato nelle tre diverse fasi di valutazione (conformità e coerenza con la pianificazione, studio di bilancio ambientale delle singole proposte, analisi di scenario per l'insieme di proposte rispondenti ai fabbisogni) ha tenuto conto della "situazione ambientale, idrogeologica paesaggistica nonché logistica di particolare delicatezza" dell'area, valutando la scelta complessivamente positiva.

La proposta è stata ritenuta conforme alle tutele assolute (che escluderebbero l'attività estrattiva) ed altrettanto conforme alle tutele condizionate ed agli indirizzi di piano per i quali è stata effettuata una

valutazione comparativa tesa ad individuare le aree che presentano il miglior rapporto fra efficacia economica ed impatto ambientale, nel quadro dello sfruttamento di risorse non rinnovabili, ed in un'ottica di sviluppo sostenibile, di non compromissione e, ove possibile, di miglioramento dell'assetto idrogeologico, nonché di tutela delle risorse paesaggistiche ed ambientali (vedi art. 14.1, punto 5).

In particolare l'indirizzo specifico D1, conseguente al recepimento nel PTCP del PTA, di tutela dei terrazzi fluviali in applicazione dell'art. 5.3 del PTCP prevede che:

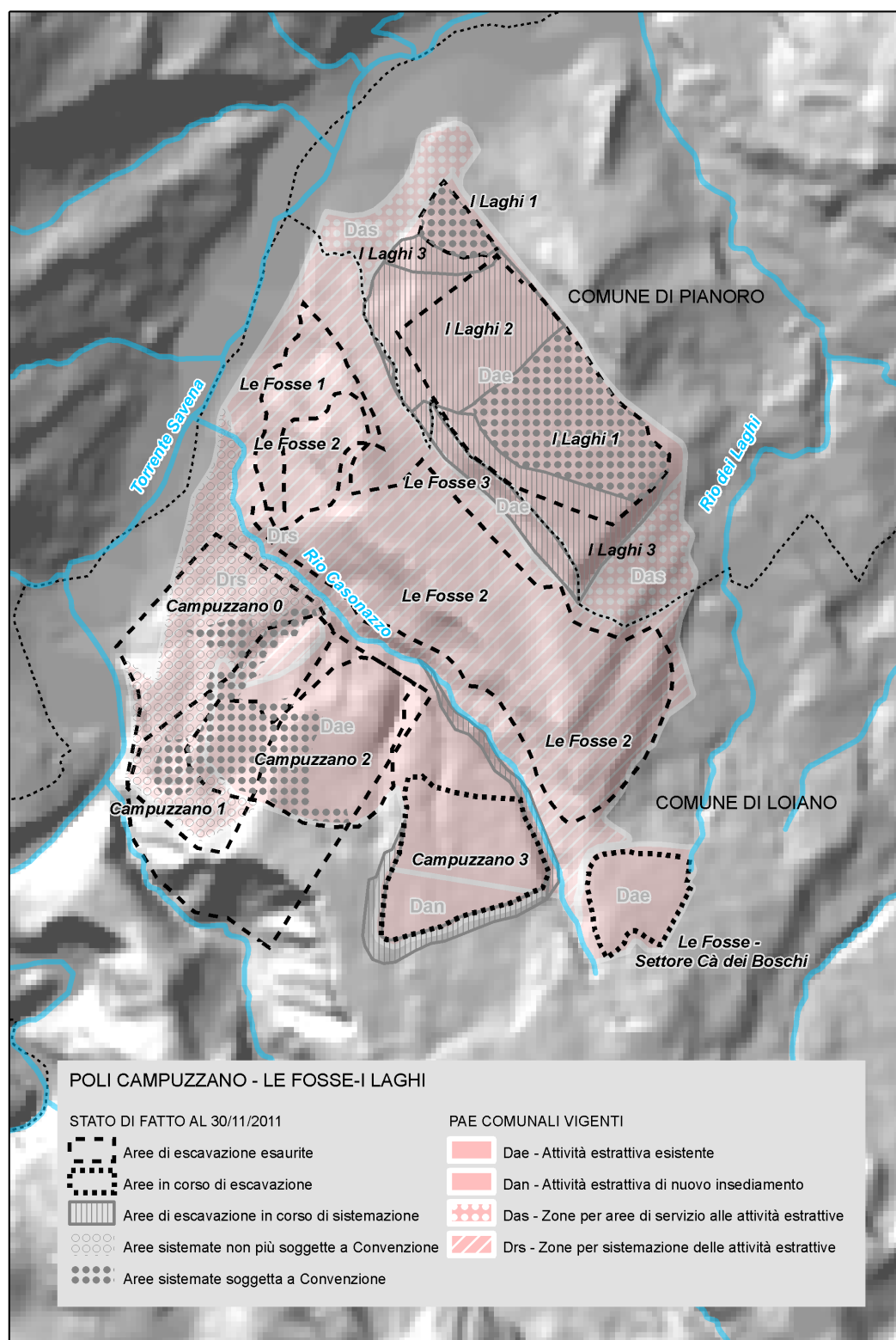
“le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica”

così come l'indirizzo D3 favorisce la realizzazione di riserve di acqua superficiale.

Tali condizioni si riscontrano nella proposta valutata, in considerazione alla sistemazione prevista per l'area ad invaso idrico consortile con la funzione di sostegno delle portate di magra del torrente Savena e la possibilità di alimentazione del canale di Savena.

Per le controdeduzioni alle osservazioni presentate dall'Autorità di Bacino si rimanda all'osservazione n. 21.

Cà dei Boschi 2, Campuzzano 4 ed eventualmente Molino San Ansano - Loiano e Pianoro: si conferma l'inopportunità di modificare l'impostazione progettuale di tali aree in considerazione dei loro differenti percorsi di attuazione, che coinvolgono anche “I Laghi” e “Le Fosse”. Per evidenziare la complessità dell'area si dettagliano i rispettivi percorsi pianificatori ed autorizzativi, che sono rappresentati nella figura di seguito riportata al fine di mostrare lo stato di fatto in termini di pianificazione (PAE comunali vigenti) e di escavazione e/o sistemazione.



Polo "Campuzzano", comune di Loiano: pianificato dalla fine degli anni settanta per l'estrazione della ghiaia di monte, ha interessato l'intero versante con un'escavazione che è proceduta da valle verso monte. Il perimetro dell'area, che ha subito varie modifiche per successivi stralci ed ampliamenti, con il PIAE 2002-2012 ha attestato il limite di escavazione entro il crinale meridionale.

La sistemazione prevista è stata sempre quella del ripristino ambientale con prato e forestazione. Attualmente la parte occidentale del polo risulta essere sistemata ed esclusa dall'attività estrattiva, ma al contempo è attraversata dalla strada di servizio per raggiungere la parte orientale dove è ancora in corso sia l'escavazione che la sistemazione ("Campuzzano 3", Autorizzazione n. 1674 del 07/06/2011 relativa ad una variante non sostanziale al PCS su cui la CTIAE si è già espressa con parere n. 326 del 22/07/2009). La porzione all'interno della zona "Dae" scavata e non interessata da retinatura è al momento impiegata per l'accumulo dello sterile.

Polo "Le Fosse-I Laghi"-Settore "Le Fosse", comune di Loiano: pianificato dalla fine degli anni settanta per l'estrazione della ghiaia di monte nella porzione di territorio del comune di Loiano, a Nord del Polo Campuzzano, tra il Rio Casonazzo ed il Rio dei Laghi, ha interessato l'intero versante oltre il crinale di delimitazione del bacino del Rio dei Laghi fino alla Strada Vicinale della Cà Bianca, con un'escavazione che è iniziata a valle per proseguire nel secondo intervento dalle porzioni esterne verso l'interno.

La sistemazione prevista inizialmente era quella del ripristino ambientale, successivamente con all'approvazione del PTR, l'adeguamento del PRG comunale e del conseguente PAE 2.1 (D.C.C. n. 60 del 05/09/1996), la destinazione finale dell'area è divenuta quella di "Parco Territoriale" con la previsione, insieme al rimboschimento, di attività sportive e ricreative di fruibilità pubblica.

Al polo sono stati assegnati in sede di PIAE, e provvisoriamente, solo 400.000 mc (PIAE 2002-2012 assegnazione n. 8 "I Laghi-Le Fosse" di 800.000 mc complessivi per i comuni di Loiano e Pianoro), che con il PAE 3.0 (D.C.C. n. 18 del 05/04/2005) sono stati ridefiniti a 200.000 mc, in aggiunta ai 3.000.000 mc già pianificati prima dell'entrata in vigore della L.R. 17/91. Lo stesso PAE, inoltre, ha provveduto, in adeguamento allo PSAI del Bacino del Fiume Reno, allo stralcio dell'area compresa tra la strada vicinale Cà Bianca ed il Rio dei Laghi, per la sola parte interessata da fenomeni gravitativi. Il successivo PAE 3.1 (D.C.C. n. 24 del 31/03/2009), in conseguenza di quanto stabilito dal PAE 3.1 di Pianoro, ha inserito, nell'unica porzione mai interessata da escavazione e da alcun PCS del polo, un nuovo settore denominato "Cà dei Boschi" per 470.000 mc.

Il PCS per "Cà dei Boschi" è stato sottoposto a Screening da parte della Provincia di Bologna, in quanto intervento ricadente all'interno del "Polo I Laghi-Le Fosse" intercomunale" (D.G.P. n. 54 del 16/02/2010) e dichiarato non assoggettabile a VIA. In particolare la sistemazione prevista è il ripristino ambientale, rimboschimento ed inerbimento, e riguarda il solo settore "Cà dei Boschi", che quindi si viene a prefigurare come attività estrattiva autonoma rispetto al settore "Le Fosse".

Attualmente nel comune di Loiano sono vigenti tre autorizzazioni:

- "Le Fosse 2" (Autorizzazione del 27/03/2006) esaurita, con la sistemazione morfologica completata e la sistemazione funzionale da completare (Svincolo parziale della fidejussione P.G. 233041/2007) in adeguamento al PSC approvato con D.C.C. n. 42 del 22/09/2011;
- "Le Fosse 3" (Autorizzazione n. 1671 del 27/02/2009 e successiva proroga) in corso di sistemazione nell'ambito del terzo intervento che ricade anche nel territorio di Pianoro (I Laghi 3);
- "Cà dei Boschi", attiva (Autorizzazione n. 1672 del 15/11/2010).

Polo "Le Fosse-I Laghi"-Settore "I Laghi", comune di Pianoro: pianificato con il primo PIAE (D.G.R. n. 259 del 20/02/1996) per 1.700.000 mc di ghiaia di monte, in adiacenza ed in ampliamento del polo "Le Fosse" sito nel comune di Loiano. L'attività estrattiva è stata autorizzata nel 1998 dopo il recepimento nel PAE 2.0 (D.C.C. n. 135 del 27/11/1997) e la contemporanea approvazione di un Piano Particolareggiato dalla durata di 10 anni. L'area si estende nel comune di Pianoro dal confine comunale a Nord fino alla strada vicinale Cà Bianca. L'escavazione ha interessato tutto il versante fino al crinale che delimita il bacino del Rio dei Laghi e si è svolta prevalentemente da monte verso valle.

La sistemazione prevista inizialmente, come per "Le Fosse", era quella del ripristino ambientale, successivamente con all'approvazione del PTR, l'adeguamento del PRG comunale e del conseguente

PAE 2.1 (D.C.C. n. 135 del 27/11/1997), la destinazione finale dell'area è divenuta quella di "Parco Territoriale" con la previsione, insieme al rimboschimento, di attività sportive e ricreative di fruibilità pubblica. Successivamente il PIAE 2002-2012 ha previsto con l'assegnazione n. 8 "I Laghi-Le Fosse" di 800.000 mc complessivi l'ampliamento dell'area configurando una maggiore coesione territoriale del polo intercomunale. Con il PAE 3.0 (D.C.C. n. 26 del 23/03/2005) i volumi sono stati ridefiniti a 600.000 mc, in aggiunta ai 2.280.000 mc già pianificati. Contemporaneamente, volendo ottenere una sistemazione finale che fungesse da raccordo, sia per la parte morfologica che urbanistica, per la nuova assegnazione PIAE è stato predisposto un nuovo ed unico PCS assegnando a Loiano, una porzione limitrofa a "Le Fosse" e a Pianoro, un'area ricomprendente anche parte del precedente intervento de "I Laghi" ancora non sistemato. Il PCS è stato sottoposto a screening dalla Provincia di Bologna (D.G.P. n. 144 del 3/05/2005) e dichiarato non assoggettabile a VIA; han fatto seguito i pareri CTIAE, n. 243 del 24/10/2005 per "I Laghi 2" e nn. 290-291 del 25/01/2007 per il terzo intervento di entrambi i settori "I Laghi" e "Le Fosse". Attualmente il settore è in corso di sistemazione (Autorizzazione n. 15984 del 12/09/2008 che comprende l'area complessiva del settore "I Laghi") con una sola porzione completamente sistemata.

Da tutto quanto sopra riportato si evince che:

- i poli hanno avuto per il loro intero iter pianificatorio ed autorizzativo una propria storia autonoma e temporalmente molto differenziata; quindi intervenire sull'intera area comporterebbe il dover ridefinire scelte già operate da due diverse amministrazioni comunali. In particolare anche all'interno del polo "Le Fosse-I Laghi" non è mai stato proposto o approvato un PCS che interessasse complessivamente l'intera area;
- le diverse destinazioni finali, fra poli e/o fra settori, derivano, oltre che dalla conformazione morfologica dei versanti, da precise scelte di pianificazione comunale.

2.2 (7.1) Rio Carbonaro 4/A e 4/B - Sasso Marconi: Specificando ulteriormente la prescrizione già presente nella scheda progetto, si accoglie il suggerimento di vincolare l'attuazione della nuova assegnazione all'avvenuta realizzazione di opere di sistemazione di importo pari ad almeno il 50% del complessivo ammontare della fidejussione correlata alla convenzione della fase 2. Si precisa peraltro che il versante meridionale del polo lungo il Rio Carbonaro è già stato oggetto di opere di sistemazione collaudate.

6.2 Possessione Palazzo – Bologna: si condivide la necessità di correggere la scheda tecnica per specificare i quantitativi di ghiaia alluvionale derivanti dall'abbattimento del setto di separazione con l'esistente polo S. Nicolò che, seppur considerati nel perimetro di nuova assegnazione, non sono stati contemplati volumetricamente. Si rimanda nel dettaglio all'osservazione n.18 e conseguenti modifiche.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Si modifica la scheda progetto della previsione Rio Carbonaro 4/A e 4/B - Sasso Marconi intervenendo sulla prescrizione di seguito riportata :

"Il P.A.E. dovrà prevedere che la progettazione e l'attuazione dell'ampliamento dovrà essere ~~correlata~~ **vincolata** anche in termini temporali ~~con l'esaurimento~~ **all'avvenuta realizzazione di opere di sistemazione di importo pari ad almeno il 50% del complessivo ammontare della fidejussione, correlata alla convenzione della fase 2. e la sistemazione del polo in corso di coltivazione.**"

Si modifica la scheda progetto 6.2 Possessione Palazzo – Bologna come da riposta a osservazione n.18.

OGGETTO: Norme di Attuazione

Riserva 12: si esprime una riserva per invitare la Provincia ad effettuare le modifiche richieste sulle tavole 4 e 5 entrambe denominate "Aree interessate dalle attività estrattive e minerarie", cambiando la titolatura, valutando l'adeguatezza della scala proposta, e specificatamente nella tav. 5 chiarendo cosa si intende con storico cave in legenda, illustrando in tabella le numerazioni oltre il n. 60 ed eliminando il riferimento agli esercenti.

Risposta: riserva accolta

Si condivide opportuno attribuire alla Tavola 5 della Relazione un titolo diverso da quello della Tavola 4 del Quadro Conoscitivo: Tavola 5 - PREVISIONI DI PIANO

Inoltre nella stessa Tavola 5 si corregge la tabella relativa alle zonizzazioni esistenti, che per errore non era stata riportata integralmente, eliminando dalla stessa il riferimento agli esercenti. Infine, ricordando che l'attività estrattiva è temporanea, si precisa che lo "storico cave" rappresenta tutte le aree su cui insistono (cave esaurite in corso di sistemazione, esaurite e sistemate, esaurite non sistemate) e si sono realizzate delle cave; per maggiore chiarezza si precisa quindi in legenda: storico cave (aree storicamente occupate da cave).

In merito alla valutazione dell'adeguatezza della scala proposta per le tavole, si precisa che si è ritenuto utile modificare la scala di rappresentazione della Tavole 5 portandola a 1:50.000, ricordando che la cartografia di Piano è integrata da un applicativo interattivo online, che si conferma come il miglior supporto per la consultazione della cartografia di piano.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Si modifica la Tavola 5 nel titolo, tabella, legenda e scala. Al Cap 3.2 della Relazione si aggiunge il presente paragrafo:

"L'applicazione del percorso sopra descritto alle 25 proposte porta all'individuazione delle zonizzazioni idonee al soddisfacimento del fabbisogno di inerti, stimato per il prossimo decennio. Di seguito si elencano le nuove zonizzazioni, rimandando alle relative schede di progetto nell'apposito capitolo 5 **ed alla Tavola 5. Nella stessa Tavola oltre alle nuove zonizzazioni di progetto sono riportate le cave esistenti con disponibilità residua del Quadro conoscitivo oltre allo "storico" cave che comprende non solo le aree storicamente oggetto di attività estrattiva ma anche tutte le zonizzazioni esistenti prive di disponibilità residua (cave esaurite in corso di sistemazione, esaurite e sistemate, esaurite non sistemate).**"

OGGETTO: Norme di Attuazione

Riserva 13.1: all'art. 2, punto 2.1, si invita la Provincia ad operare un richiamo all'art. 6 della L.R. 17/91 s.m.i.

Risposta: riserva accolta

Ritenendo utile il richiamo suggerito si modifica il testo dell'Art 2.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Il testo dell'articolo 2 viene così modificato:

"Ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 6 della L.R. 17/1991 s.m.i., il P.I.A.E. effettua la pianificazione...omissis"

Riserva 13.2: all'art.5, al punto 5.3 si invita la Provincia a verificare giuridicamente la tenuta di tale norma relativa alla non assoggettabilità a procedura di VIA delle attività estrattive da autorizzare quando siano dotate di piani particolareggiati ex art. 8 della LR 17/9, alla luce della sentenza del Consiglio di stato n. 4539/2010 e se del caso eliminarla;

Risposta: riserva accolta

Alla luce della sentenza del Consiglio di stato n. 4539/2010 si ritiene opportuno eliminare il richiamo alla disposizione transitoria (Art. 30 co. 3 L.R. 9/199) in merito all'esclusione dalle procedure di verifica e Valutazione di impatto ambientale delle attività estrattive in attuazione di piani particolareggiati approvati ai sensi dell'ormai abrogato art. 8 della L.R. 17/1991.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Viene modificato l'Art. 5.3 delle NTA come sotto riportato:

"...omissis

Preventivamente all'implementazione dei suddetti procedimenti, tutte le attività estrattive di nuovo insediamento, ivi comprese quelle in ampliamento di interventi già autorizzati, sono assoggettate alle procedure della Legge Regionale 18 maggio 1999 n° 9 "Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale" (L.R. 9/1999 e s.m.i.) e successive modificazioni ed integrazioni, ~~eccettuato quelle ancora in attuazione di Piani Particolareggiati depositati o adottati ai sensi del previgente art. 8 della L.R. 17/91 e s.m.i. prima dell'entrata in vigore della L.R. 35/2000 di modifica della L.R. 9/99 e s.m.i. (e cioè prima del 05/12/00), giusto quanto disposto dall'art. 30 comma 3, della suddetta L.R..~~

...omissis".

Riserva 13.3: all'art.7, al punto 7.3 si invita la Provincia a verificare la possibilità di ridurre la possibilità data ai Comuni di apportare variazioni areali in eccesso o in difetto dal 10% al 5%, in relazione alla puntualità e al dettaglio delle zonizzazioni individuate dal piano in argomento.

Risposta: riserva parzialmente accolta

Si accoglie l'invito a motivare il mantenimento della percentuale di variazione areale dei perimetri delle previsioni pianificate nei PAE comunali sulla base del fatto che tale norma è in vigore fin dall'approvazione del P.I.A.E. 2002 e che diversi poli ed ambiti sono stati fin'ora recepiti applicando tale criterio. Poiché questo principio non ha peraltro creato alcun problema nella gestione delle attività estrattive ed ha anzi reso più funzionale l'attuazione delle previsioni PIAE alla scala comunale, si ritiene più equo nei confronti dei diversi Comuni ed operatori del settore mantenere invariata la percentuale; considerato altresì che le variazioni in questione non danno luogo ad alcun incremento volumetrico.

Riserva 13.4: all'art. 7 punto 7.4 al primo capoverso si invita la Provincia a meglio precisare che le volumetrie previste dal PIAE sono quelle massime e in nessun caso possono essere superate;

Risposta: riserva parzialmente accolta

Si accoglie l'invito a meglio precisare che le volumetrie previste all'art. 7 punto 7.4 sono quelle massime come riportato nell'ultima riga del primo capoverso dell'art. 7.4.

Inoltre si deve considerare che all'art. 9 "Altre disponibilità di materiali inerti", al punto 9.1, seconda linea, è previsto (fin dal P.I.A.E. 2002) che "I Comuni potranno avanzare nei propri P.A.E. proposte di pianificazione...omissis... riguardanti volumetrie ulteriori rispetto a quelle di cui ai precedenti artt. 7 e 8 ...omissis... individuate come necessarie all'esaurimento di volumetrie di inerti utili effettivamente sottese dalle geometrie d'intervento di poli o ambiti estrattivi in corso di attuazione così come previste dagli atti progettuali autorizzati..." Tale norma si è dimostrata come il più efficace accorgimento per una giusta elasticità del Piano poiché in tutti i casi in cui sono stati riscontrati sul campo durante l'attuazione maggiori volumi di inerti utili rispetto al previsto (in quanto presenti minori volumi di sterili, ossia a parità di sterro totale) il Comune ha potuto dotarsi di una Variante di P.A.E. che rendesse legittima la commercializzazione dei maggiori inerti utili, senza per questo dover richiedere una variante al P.I.A.E. Si noti che all'opposto molti poli ed ambiti estrattivi non hanno rinvenuto i volumi di inerti utili previsti, e perciò genereranno dei volumi "persi". In questo modo la Provincia può valutare sia la congruità delle singole Varianti ai P.A.E. sia la loro compatibilità con il quadro generale dei volumi assegnati rispetto al fabbisogno.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Alla luce di quanto esposto sopra occorre aggiungere in fondo al primo capoverso dell'art. 7.4 la frase "..., salvo quanto previsto al successivo art. 9.1".

Riserva 13.5: all'art. 8 al primo alinea del punto 8.3 va sostituito "art.8.1" con "art. 7.1".

Risposta: riserva parzialmente accolta

Si accoglie l'invito a chiarire che in realtà ci si riferisce in prima istanza proprio all'art. 8.1, dove si dice che "per ambito estrattivo comunale si intende... omissis... qualsiasi attività estrattiva non classificabile come polo estrattivo ai sensi del precedente art. 7.1"; poiché se si rimandasse direttamente all'art. 7.1, andrebbe perso il riferimento al limite volumetrico degli ambiti estrattivi che vengono definiti dall'art. 8.1, sebbene per successivo rimando all'art. 7.1.

Riserva 13.6: all'art. 9, alla luce del D.M. 161/2012 e delle modifiche introdotte col cosiddetto decreto del "Fare" (D. Lgs. 69/2013 convertito in legge 98/2013), si invita la Provincia a rivedere tale articolo ed anche l'allegato 2, considerando anche il principio, di rango costituzionale (art. 23 Costituzione) per cui nessuna prestazione patrimoniale potrebbe essere imposta se non in base a una legge;

Risposta: riserva accolta

Considerato che la conversione in legge del "decreto del Fare", con numerose modifiche rispetto agli assetti previgenti, è avvenuta dopo l'adozione del P.I.A.E., si accoglie ora l'invito a rivedere la citata norma. Stante la necessità di evitare turbative nel mercato degli inerti, conseguenti alla immissione di quantità cospicue di tali materiali, provenienti da scavi per la realizzazione di opere, problematica già emersa nell'ambito di alcune procedure regionali di V.I.A. (laghetti, invasi irrigui e opere idrauliche), è auspicabile l'intervento regionale sulla nuova proposta di legge sulle attività estrattive, attualmente in corso di discussione. Tale aggiornamento normativo rappresenta la migliore occasione per chiarire la relazione tra le norme nazionali sulle terre e rocce da scavo e quelle regionali riguardanti le attività estrattive.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

L'art. 9.2 delle NTA viene modificato come segue, l'Allegato 2 viene totalmente stralciato e viene modificato

l'Art. 6 dell'Allegato 1.

9.2 I **quantitativi** dei materiali inerti derivanti dalla realizzazione di opere od interventi il cui scopo primario non sia la produzione di tali materiali e che perciò non siano classificabili in via prioritaria come attività estrattive ai sensi del precedente art. 3, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D.M. 161/2012, **nonché dell'art. 41 bis del D.L. 69/2013 come convertito dalla L. 98/2013,** e ~~dell'art. 3, comma 1 della L.R. 17/1991 e s.m.i. potranno essere commercializzati e/o utilizzati in processi produttivi in sostituzione di materiali di cava (perciò con esplicita esclusione dei materiali di scavo destinati dal Piano di Utilizzo dell'opera a reinterri, riempimenti, rimodellamenti, ripascimenti, miglioramenti fondiari o ad altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali) esclusivamente su specifica autorizzazione rilasciata dal Comune competente su richiesta del proponente ai sensi e per gli effetti della L.R. 17/1991 e s.m.i., purché:~~

- ~~— il Comune risulti dotato di un P.A.E. la cui N.T.A. ricomprenda il "Regolamento d'Attuazione per l'autorizzazione alla commercializzazione o utilizzo dei sottoprodotti da scavo di cui al D.M. 161/2012" riportato all'Allegato 2 delle presenti N.T.A., ovvero, in mancanza del P.A.E., adotti ed approvi in Consiglio Comunale lo stesso "Regolamento di attuazione";~~
- ~~— tali opere od interventi siano previsti o ammessi da strumenti di pianificazione sovraordinata o comunale e siano regolarmente e preventivamente dotati di atti autorizzativi relativi ai rispettivi procedimenti di attuazione;~~
- ~~- l'utilizzo dei materiali avvenga in conformità al Piano di Utilizzo dell'opera alle condizioni previste dai punti c) e d) dell'art. 4 del richiamato D.M. 161/2012, ed i materiali soddisfino i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4 del suddetto D.M.~~

dovranno essere comunicati alla Provincia mediante nota annuale da parte dei Comuni interessati dalle opere suddette.

Nella N.T.A.-tipo per i P.A.E. comunali all'art. 6 (All. 1) si modifica il seguente paragrafo:

"...omissis

La documentazione inerente i materiali inerti derivanti dalla realizzazione di opere od interventi il cui scopo primario non sia la produzione di tali materiali e che perciò non siano classificabili in via prioritaria come attività estrattive di cui al precedente art. 3, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D.M. 161/2012, nonché dell'art. 41 bis del D.L. 69/2013 come convertito dalla L. 98/2013, e ~~dell'art. 3, comma 1 della L.R. 17/1991 s.m.i. dovrà essere allegata alla documentazione relativa all'intervento edilizio potranno essere commercializzati e/o utilizzati in processi produttivi in sostituzione di materiali di cava (perciò con esplicita esclusione dei materiali di scavo destinati dal Piano di Utilizzo dell'opera a reinterri, riempimenti, rimodellamenti, ripascimenti, miglioramenti fondiari o ad altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali) esclusivamente su specifica autorizzazione rilasciata dal Comune su richiesta del proponente ai sensi e per gli effetti della L.R. 17/1991 s.m.i., purché:~~

- ~~tali opere od interventi siano previsti o ammessi da strumenti di pianificazione sovraordinata o comunale e siano regolarmente e preventivamente dotati di atti autorizzativi relativi ai rispettivi procedimenti di attuazione;~~
- ~~– l'utilizzo dei materiali avvenga in conformità al Piano di Utilizzo dell'opera alle condizioni previste dai punti c) e d) dell'art. 4 del richiamato D.M. 161/2012, ed i materiali soddisfino i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4 del suddetto D.M.;~~

~~I contenuti della richiesta e le procedure di autorizzazione sono contenute nel "Regolamento d'Attuazione per l'autorizzazione alla commercializzazione o utilizzo dei sottoprodotti da scavo di cui al D.M. 161/2012" riportato nell'Appendice 3 della presente N.T.A. ...omissis"~~

Riserva 13.7: all'art. 11 al punto 11.2, si invita la Provincia ad individuare gli indirizzi e le prescrizioni necessarie affinché la definizione di massima e la valutazione di fattibilità previste dall'articolo per il riassetto delle aree degradate da attività estrattive pregresse e che comunque darà luogo a quantitativi di materiale, siano formulate in modo tale da dare il massimo beneficio al territorio con il minimo quantitativo estratto;

Risposta: riserva accolta

Nell'accogliere l'invito a definire nuovi indirizzi e prescrizioni per il riassetto delle aree degradata viene modificata la norma introducendo il principio di dare il massimo beneficio al territorio con il minimo quantitativo estratto

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Alla fine dell'art. 11.2 viene aggiunta la seguente frase: **"I dimensionamenti areali e volumetrici nonché le Prescrizioni Particolari delle Schede di Progetto di tali interventi dovranno rispondere all'indirizzo di ottenere il massimo beneficio per il territorio a fronte del minimo quantitativo estratto."**

Riserva 13.8: relativamente all'Appendice C, che elenca i siti di attività estrattive non compiutamente sistemati e che devono essere recuperati con le modalità previste dall'art. 11, si invita la Provincia a valutare l'opportunità di mantenerlo o invece di dare mandato ai Comuni di individuare, in sede di adeguamento del PAE, situazioni di ex siti estrattivi abbandonati non compiutamente sistemati.

Risposta: riserva accolta

Nell'accogliere l'invito di valutare il mantenimento dell'Appendice C di elencazione delle aree degradate da attività estrattive si precisa che l'art. 11 della N.T.A. del P.I.A.E. 2002 dava mandato ai Comuni di censire nei loro P.A.E. i siti di attività estrattive pregresse necessitanti di interventi di riassetto; l'Appendice 3 riporta l'esito di tale censimento, ed è necessaria al funzionamento dell'art. 11.3.

Riserva 13.9: relativamente all'invito, già posto in sede di valutazione del Documento Preliminare, di "valutare, in relazione alla acclarata non realizzabilità di previsioni della precedente pianificazione, soluzioni ad hoc ... andando a definire un processo di progressivo ridimensionamento delle previsioni estrattive non attuate, tramite l'articolazione di un meccanismo di decadenza che intervenga a tempo", si invita la Provincia di Bologna a valutare l'inserimento nelle NTA della seguente norma:

"Poli non attivati o attivati parzialmente"

Qualora i Poli individuati dal PIAE 2013 non siano recepiti dai PAE, entro 10 anni dall'approvazione del PIAE, i quantitativi estraibili sono dimezzati. La Provincia alla scadenza del 5° anno dall'approvazione del PIAE provvede a sollecitare i Comuni evidenziando che, alla citata scadenza, in mancanza di approvazione del PAE

i quantitativi saranno dimezzati. Qualora non sia stata conclusa con esito positivo la procedura di screening o VIA, entro il termine perentorio di 4 anni dalla data di approvazione del PAE e, comunque, entro 10 anni dall'approvazione del PIAE, i quantitativi estraibili assegnati dal PAE al comparto estrattivo sono dimezzati. Il Comune, alla scadenza del 3° anno dall'approvazione del PAE, sollecita i proprietari dei terreni interessati indicando che, in mancanza di conclusione dei procedimenti di screening o VIA entro i suddetti termini, i volumi assegnati ai relativi comparti saranno dimezzati. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche alla Provincia. Le previsioni dei quantitativi assegnati ai Poli dai precedenti PIAE, ancorché pianificate dai Comuni, decadono e pertanto non saranno più autorizzabili, qualora non sia stata conclusa con esito positivo la procedura di screening o VIA, entro il termine perentorio di 5 anni dall'approvazione del PIAE 2013. La Provincia alla scadenza del 2° anno dall'approvazione del PIAE provvede a sollecitare il Comune che non si è dotato di PAE evidenziando che, alla citata scadenza, in mancanza di approvazione del medesimo, i quantitativi assegnati ai Poli dai precedenti PIAE non saranno più disponibili. Il Comune, almeno due anni prima della scadenza di cui al primo capoverso, sollecita i proprietari dei terreni interessati indicando che, in mancanza di conclusione dei procedimenti di screening o VIA entro i suddetti termini, i volumi assegnati ai relativi comparti non saranno più disponibili. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche alla Provincia

Ambiti non attivati o attivati parzialmente

Qualora gli ambiti individuati dal PIAE 2011 non siano recepiti dal PAE, attraverso l'approvazione del piano, entro 6 anni dall'approvazione del PIAE, i quantitativi estraibili, sono dimezzati.

La Provincia alla scadenza del 5° anno dall'approvazione del PIAE provvede a sollecitare il Comune evidenziando che, alla citata scadenza, in mancanza di approvazione del PAE i quantitativi saranno dimezzati. Qualora non sia stata conclusa con esito positivo la procedura di screening o VIA, entro il termine perentorio di 4 anni dalla data di approvazione del PAE e, comunque, entro 10 anni dall'approvazione del PIAE, i quantitativi estraibili assegnati dal PAE decadono e non saranno più autorizzabili. Il Comune, alla scadenza del 3° anno dall'approvazione del PAE, sollecita i proprietari dei terreni interessati indicando che, in mancanza di conclusione dei procedimenti di screening o VIA entro i suddetti termini, i volumi assegnati ai relativi ambiti non saranno più disponibili. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche alla Provincia.”;

Risposta: riserva accolta

Nell'accogliere l'invito ad introdurre un progressivo sistema di riduzione dei residui si condivide l'indirizzo suggerito, proponendo una versione semplificata del meccanismo, anche per evitare contrasti con l'art. 9 della L.R. 17/1991 in merito all'obbligo di surroga da parte delle Province nei casi di mancati adeguamenti al P.I.A.E. dei P.A.E. comunali entro i termini ivi stabiliti.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

All'Art. 2 il comma 2.1 la parola revisione viene sostituita da **“verifica”**.

All'Art. 2 il comma 2.2 viene rinumerato 2.4 mentre si aggiungono i due seguenti nuovi comma:

"2.2 A seguito della verifica quinquennale del PIAE, effettuata ai sensi dell'Art. 2.1, la Provincia si riserva di stralciare, attraverso specifica variante al PIAE, i volumi assegnati per gli ambiti comunali non ancora localizzati nei PAE. Le previsioni PAE, previste dalla pianificazione precedente al PIAE 2002 e per le quali non siano ancora stati avviati i procedimenti di autorizzazione, potranno essere stralciate, in tutto o in parte a seguito della stessa verifica quinquennale condotta in collaborazione con i Comuni.

2.3 A seguito della verifica decennale del PIAE, effettuata ai sensi dell'Art. 2.1, la Provincia stralcia, attraverso specifica variante al PIAE, i volumi assegnati per gli ambiti comunali non ancora localizzati nei PAE. Le previsioni PAE, per le quali non siano ancora stati avviati i procedimenti di autorizzazione, potranno essere stralciate, in tutto o in parte, a seguito della stessa verifica decennale condotta in collaborazione con i Comuni.”

Nella N.T.A.-tipo per i P.A.E. comunali all'art. 2, dopo il paragrafo 1 si aggiunge il seguente:

" A 5 e 10 anni dall'approvazione del PIAE il comune conclude la verifica sullo stato di attuazione delle previsioni PAE e trasmette gli esiti alla Provincia per consentire la verifica del PIAE. Gli esiti di tali verifiche potranno comportare lo stralcio in tutto o in parte di previsioni PAE nell'ambito della procedura di variante PIAE."

OGGETTO: Norme di Attuazione tipo per i PAE comunali (Allegato 1 delle NTA)

Riserva 14.1: art.4: Si invita a cassare la parola "nuovi" davanti alle parole "poli" e "ambiti";

Risposta: riserva accolta

Si accoglie l'invito di eliminare la parola "nuovi" davanti a "poli" e "ambiti" per quanto riguarda il primo paragrafo dell'Art. 4, mentre in quello successivo la parola "nuovi" serve a definire gli ambiti estrattivi di nuovo insediamento ulteriori rispetto a quelli individuati dal P.I.A.E.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Il testo del primo paragrafo dell'articolo 4 dell'All. 1 delle NTA viene così modificato: "Per il perseguimento delle finalità elencate nel precedente art. 1, il P.A.E. comunale, giusto quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della L.R. 17/91 s.m.i., recepisce le localizzazioni dei ~~nuovi~~-poli estrattivi di valenza sovracomunale, nonché quelle dei ~~nuovi~~-degli ambiti estrattivi di valenza comunale effettuate dal P.I.A.E. provinciale, ...omissis"

Riserva 14.2: Art. 5: al 2° comma si invita a cassare il riferimento ai programmi previsti al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 17/91 e smi. Al 3° comma si ritiene opportuno precisare che le asportazioni e commercializzazioni di materiali derivanti da movimentazioni all'interno dell'area devono essere autorizzate ai sensi della L.R. 17/91. Inoltre desta perplessità l'individuazione di un indice estrattivo massimo e si ritiene opportuno suggerire che i quantitativi dovranno risultare da un progetto che valorizzi l'area con la minore asportazione di materiale: si invita quindi la Provincia a valutare tale possibilità. Il 4° comma fa riferimento a un'autorizzazione rilasciata ai sensi di leggi e regolamenti vigenti in materia di riassetto ambientale: si invita la Provincia specificare a quali norme si debba fare riferimento;

Risposta: riserva accolta

Si accoglie l'invito ad eliminare il riferimento ai programmi previsti al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 17/91 e smi. dall'Art. 5 (par. 2 del titolo "Zone Drv di riassetto e valorizzazione di aree degradate da attività estrattive pregresse") mentre per quanto riguarda l'indirizzo dell'utilizzo di un indice estrattivo di 0,25 mc/mq di materiale utile per le aree degradate (par. 3 del titolo "Zone Drv di riassetto e valorizzazione di aree degradate da attività estrattive pregresse"), pare opportuno evidenziare come questo risulti molto basso (mediamente la resa estrattiva è dell'ordine di $12 \div 18$ mc/mq ed anche oltre nelle cave di monte) ed indispensabile per stabilire a priori un limite massimo ai volumi di inerti utili autorizzabili oltre a quelli complessivi stabiliti dal P.I.A.E.

All'art. 5, quarto comma (del titolo "Zone Drv di riassetto e valorizzazione di aree degradate da attività estrattive pregresse") si precisa meglio l'intento di fare riferimento ai regolamenti comunali che disciplinano tali interventi sul territorio.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Il testo del secondo comma del titolo "Zone Drv di riassetto e valorizzazione di aree degradate da attività estrattive pregresse" dell'art. 5 viene così modificato: "Gli interventi di riassetto e valorizzazione, saranno realizzati in accordo ~~con i programmi previsti dall'art. 12, comma 3 della L.R. 17/91 s.m.i., con le ulteriori~~ **specificazioni con gli indirizzi** di cui all'art. 11.4 della N.T.A. del P.I.A.E., ...omissis".

Il testo del terzo comma del titolo "Zone Drv di riassetto e valorizzazione di aree degradate da attività estrattive pregresse" dell'art. 5 viene così modificato: "...omissis... In queste zone è consentita l'asportazione e/o la commercializzazione di eventuali materiali inerti appartenenti alle 2ª categoria di cui al comma 3 dell'art. 2 del R.D. 1443/27, provenienti da movimenti terre all'interno dell'area, esclusivamente nel caso che tali operazioni non contrastino con l'obiettivo finale di riassetto e valorizzazione **e che rispondano all'indirizzo di ottenere il massimo beneficio per il territorio a fronte del minimo quantitativo estratto**; l'indice estrattivo massimo per tali interventi è **comunque fissato** in 0.25 m³/m² di superficie territoriale del comparto."

Il testo del quinto comma del titolo "Zone Drv di riassetto e valorizzazione di aree degradate da attività estrattive pregresse" dell'art. 5 viene così modificato: "Gli interventi che non prevedano estrazione, commercializzazione e/o utilizzo di materiali inerti potranno essere attuati ~~attraverso il rilascio da parte del Comune di un'apposita autorizzazione convenzionata rilasciata ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di riassetto ambientale~~ **attraverso un apposito titolo abilitativo comunale rilasciata ai sensi del**

R.U.E."

Riserva 14.3: Art. 6: Il 2° comma fa riferimento ai Piani Particolareggiati: per tale problematica si veda quanto già affermato per l'articolo 5 delle NTA del PIAE 2013. Al 7° comma si interpreta che la convenzione tipo debba essere corredata dalle prescrizioni che scaturiranno dalla CTIAE che non possono essere note al momento della presentazione del progetto per cui si invita la Provincia a meglio precisare tale comma. Al comma 15 viene fatto riferimento a "eventuali varianti non sostanziali", si invita la Provincia a specificare quali siano. I commi 21 e 22 per tale problematica si veda quanto già espresso per l'art. 9 delle NTA del PIAE 2013;

Risposta: riserva accolta

In merito alla problematica inerente i Piani Particolareggiati ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 17/91 si rimanda alla risposta alla riserva 13.2.

Per quanto concerne il recepimento delle prescrizioni della CTIAE nella Convenzione, in realtà si intende che tali prescrizioni vengano inserite nella Convenzione definitiva, che va peraltro completata con tutti i dati non noti al momento della presentazione della domanda (estremi della Delibera di Giunta comunale che approva la convenzione definitiva, estremi della fidejussione) e a tutti gli altri elementi tecnici e gestionali che dovessero aggiungersi nel corso del procedimento (citazione degli estremi di eventuali atti integrativi, modifiche alle condizioni proposte in bozza concordate con il Comune, ecc.). Viene dunque precisato che tali elementi vanno inseriti nella stesura definitiva della Convenzione.

In relazione alle Varianti non sostanziali così come richiamate dall'Art. 6 comma 15 si specifica che si tratta delle Varianti che, senza essere denominate, prevede la Convenzione-tipo allegata alla D.G.R. 70/92, all'art. 20, dove si stabilisce che: "Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente od indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile. Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione sarà considerata come un nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste...omissis". Risulta perciò chiaro che esistono due tipi di varianti, la prima delle quali è stata denominata, fin dalla stesura del 1996 delle N.T.A. del P.I.A.E. di Bologna, come "Variante non Sostanziale".

Per quanto riportato ai commi 21 e 22 in merito all'applicazione del D.M. 161/2012 si rimanda alla risposta alla riserva 13.6.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Il testo del secondo comma dell'art. 6 viene così modificato:

"Tutte le attività estrattive s.s. (e cioè escluse quelle di lavorazione degli inerti) di nuovo insediamento, ivi comprese quelle in ampliamento di interventi già autorizzati, sono assoggettate alle procedure di cui all'art. 4 della L.R. 9/99 s.m.i., ~~eccettuate quelle in attuazione di Piani Particolareggiati depositati o adottati ai sensi del~~ ~~previgente art. 8 della L.R. 17/91 s.m.i. prima dell'entrata in vigore della L.R. 9/99 s.m.i., giusto quanto disposto~~ dall'art. 30 comma 3, della suddetta L.R."

Il testo del settimo comma dell'art. 6 viene così modificato:

"L'autorizzazione sarà corredata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 17/91 s.m.i., da una convenzione redatta sulla base della convenzione-tipo regionale (Allegato A alla Del. Giunta Reg. 70/92), completata, come richiesto, con i dati identificativi, descrittivi e quantitativi della specifica attività ed integrata, **nella sua stesura definitiva**, con tutte le specifiche prescrizioni attuative derivate dalla specifica "Scheda di Progetto" del P.A.E., dall'esito delle procedure stabilite dalla L.R. 9/99 s.m.i., nonché da quelle derivate dal parere della C.T.I.A.E. e dall'eventuale istruttoria comunale; tale convenzione deve essere approvata mediante deliberazione di Giunta Comunale, registrata a spese dell'Esercente dell'attività estrattiva nei modi e forme di legge."

Viene modificato il comma 21 e 22 dell'art. 6 come indicato in risposta alla riserva 13.6.

Riserva 14.4: art. 12 al 1° comma non risulta condivisibile la possibilità assegnata al Comune di inserire in convenzione modifiche alla sede viaria per renderla idonea al passaggio dei mezzi di cava o di imporre l'eventuale ripristino di danni provocati dai mezzi di cava. nel primo caso sembra si configuri una richiesta di onere impropria, mentre nel secondo caso si ritiene sia difficile poter affermare con certezza che il danno alla viabilità è stato commesso da automezzi da e per la cava. Si invita pertanto la Provincia a valutare di cassare tale comma;

Risposta: riserva parzialmente accolta

Nel condividere le perplessità esposte in merito alle responsabilità di danni alla viabilità si precisa che il ripristino di tal danni è richiesto dall'art.13, punto d) della Convenzione-tipo allegata alla D.G.R. 70/92 e di conseguenza è stato inserito anche in molte convenzioni attuative comunali; l'adeguamento delle strutture stradali è stato richiesto da diverse procedure di V.I.A. per le attività estrattive e conseguentemente inserito nelle relative Convenzioni (come ad esempio San Vitale e Ca' dei Boschi); nei casi in cui l'Esercente non si riconoscesse responsabile del danno e/o non ci fossero prove inconfutabili di esso, si potrà ricorrere prima ad un contraddittorio e poi, come ultima scelta, alla sedi giudiziarie, ma non prevederlo aprioristicamente vorrebbe dire che un Comune non potrebbe chiedere il ripristino di tali danni se non per via giudiziaria, anche in caso di chiara e comprovata responsabilità dell'Esercente.

Riserva 14.5: Art. 30: L'obiettivo di tale articolo è pienamente condivisibile, tuttavia si invita la Provincia a valutare di modificarlo inserendo un riferimento alla verifica che gli eventuali abbattimenti o modifiche siano coperti da fidejussione;

Risposta: riserva accolta

Nel condividere il suggerimento si modifica l'Art. 30.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Il testo dell'articolo 30 viene modificato come di seguito:

"Gli impianti e/o le attrezzature di servizio a carattere provvisorio che non risultino compatibili con la destinazione finale dell'area, dovranno essere obbligatoriamente smantellati ovvero, ove possibile, trasformati in elementi compatibili con detta destinazione, entro la scadenza autorizzativa prevista per i lavori di sistemazione dell'area, giusto quanto disposto dal precedente art. 6. **I relativi costi dovranno essere quantificati nel computo metrico-estimativo per il calcolo della fidejussione a garanzia degli obblighi dell'Esercente**".

Riserva 14.6: art.36: Il riferimento all'art. 22 della L.R.17/91 sembra fuori luogo essendo riferito alle escavazioni abusive e non ad eventuali danni arrecati; si invita pertanto la Provincia a riformularo;

Risposta: riserva accolta

Nel condividere il suggerimento si modifica l'Art. 36.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Il testo dell'articolo 36 viene modificato come di seguito:

"L'Esercente l'attività estrattiva è tenuto ad eseguire tutte le opere che si rendano necessarie per prevenire o riparare danni a beni ed attività altrui, fermo restando il ripristino dei luoghi ove occorresse, ~~come previsto dall'Art. 22 comma 5, della L.R. 17/91 e s.m.i.~~ e le eventuali sanzioni amministrative previste."

Riserva 14.7: art. 41: in relazione ai ruoli di AUSL e ARPA è opportuno fare riferimento alle suddivisione di competenze effettuata con delibera della Giunta regionale n. 807 dell'8 giugno 2009;

Risposta: riserva accolta

Nel condividere l'opportunità si fa riferimento alla suddivisione di competenze contenute nella DGR 807/2009.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Il testo dell'articolo 41 viene modificato come di seguito:

“Ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 17/91 e s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo in materia di attività estrattive spettano:

- al Comune, in materia di applicazione delle disposizioni della stessa L.R. 17/91 e s.m.i., di quelle contenute nel P.A.E., nonché di quelle dell'autorizzazione convenzionata;
- alla Provincia, in materia di norme di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. 128/59 e s.m.i., in attuazione della delega regionale di cui all'art. 147, comma 1, punto b), della L.R. 3/99 e s.m.i., ad eccezione di quelle elencate al punto successivo;
- alla A.U.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, comprese quelle di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro.

Si rimanda all'Allegato 1 della DGR 807/2009 per il dettaglio della suddivisione delle funzioni di polizia mineraria.

...omissis.”

Riserva 14.8: allegato 2: si veda quanto già espresso per l'art. 9 della NTA del PIAE.

Risposta: riserva accolta

Per quanto riguarda l'Allegato 2 alle NTA si rimanda alla risposta alla riserva 13.6 e lo si stralcia integralmente.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Viene stralciato totalmente l'Allegato 2 alle NTA .

OGGETTO: ValsAT

Riserva 15 a-b: alcune scelte operate e disciplinate dal PIAE di Bologna non paiono essere state compiutamente analizzate e considerate all'interno del processo di valutazione definito nel documento di Valsat; in particolare all'interno della Valsat la determinazione del fabbisogno è stata recepita come dato di fatto, ipotizzando uno scenario di estrazione di materiale specularmente simile al decennio passato senza considerare scenari alternativi. Fermo restando la condivisibile forte riduzione dei fabbisogni rispetto alla pianificazione precedente si ritiene che debbano essere considerati e valutati anche scenari alternativi che ad esempio considerino maggiormente il trend di escavazione in costante riduzione negli ultimi 5 anni e le forti incertezze sulla ripresa economica.

Risposta: riserva parzialmente accolta

Si accoglie l'opportunità di approfondire gli aspetti evidenziati in tema di valutazione delle scelte di Piano e di determinazione del fabbisogno. La VALSAT dichiara esplicitamente e motiva perché alcune scelte operate nel Piano non siano oggetto di valutazione ambientale; in particolare il soddisfacimento del fabbisogno è il principale obiettivo di un PIAE, e la VALSAT non può in nessun caso ipotizzare scenari differenti di fabbisogno. Del resto, se si potesse far variare il fabbisogno evidentemente lo scenario a fabbisogno "zero" sarebbe sempre quello vincente in quanto per forza di cose ambientalmente più sostenibile, ma che non soddisfa il requisito principale e irrinunciabile del PIAE. Nel caso specifico, la richiesta di valutare uno scenario a fabbisogno minore, quale quello che risulterebbe da una stima basata sugli ultimi 5 anni ovvero nel periodo di maggiore crisi economica, risulterebbe in una valutazione più favorevole e dunque meno cautelativa, in contrasto con la logica ambientale che è sempre a favore di sicurezza. Non è affatto da escludere che nell'arco dei prossimi 10 anni, orizzonte temporale del PIAE, il fabbisogno annuale cresca rispetto ad oggi.

Riserva 15 c: per quanto concerne il dimensionamento del Piano si evidenzia come per definire le nuove assegnazioni estrattive siano stati sottratti al fabbisogno stimato i residui "ripuliti" della quota pianificata precedentemente al 2002. Si ritiene che tali quantitativi debbano essere quantificati, dettagliati e considerati all'interno dei residui complessivi, non condividendo l'affermazione che rappresentano l'inerzia di attuazione del piano. La Valsat dovrà valutarne la rilevanza rispetto alle nuove assegnazioni estrattive e rispetto al principio indicato dal PTR di minimizzare il consumo di nuovo territorio;

Risposta: riserva parzialmente accolta

Si accoglie l'opportunità di approfondire gli aspetti relativi allo stralcio dei quantitativi da precedenti pianificazione ed al consumo di suolo. La valutazione dei residui e le relative modalità di calcolo e di considerazione non sono oggetto della VALSAT, ma del quadro conoscitivo di Piano e per il dettaglio si rimanda alla risposta alla riserva 2. Sui residui vale la logica ambientale sempre a favore della sicurezza richiamata nella risposta alla riserva 15 a-b in merito al criterio di massimizzazione delle conseguenze ambientali. Per quanto concerne il principio di minimizzazione del consumo di territorio, si fa presente che il PIAE non configura consumo di suolo ma semmai di risorse, poiché, nei tempi previsti per il ripristino, le aree tornano in disponibilità. Comunque, data la rilevanza del tema anche se temporalmente limitato, questo criterio è presente nell'analisi di scenario attraverso gli indicatori 2. "Superficie territoriale interessata dalla proposta" e 3. "Ampliamento di un sito esistente o nuova proposta".

Riserva 15 d: a tal proposito, come già indicato dalla Regione per il documento preliminare con la DGR n. 8/2013 e in analogia a quanto già previsto da altre Province, è necessario che il Piano preveda soluzioni normative per il progressivo ridimensionamento delle previsioni estrattive non attuate sia relative a precedenti pianificazioni sia rispetto al presente piano;

Risposta: riserva accolta

In merito si rimanda alla risposta alla riserva 13.9.

Riserva 15 e: si ritiene che all'interno della valsat debbano essere valutati i possibili impatti derivanti dallo scenario proposto per definire la graduatoria tra le proposte di intervento manifestate a seguito dell'avviso pubblico; in particolare va giustificata una graduatoria che attribuisce un peso maggiore agli aspetti sociali rispetto a quelli ambientali (60 contro 40). Inoltre pare opportuno verificare se scenari differenti con un maggior peso agli aspetti ambientali, come era ad esempio per il PIAE precedente, comportino modifiche alla graduatoria delle proposte di Piano e una riduzione delle possibili ricadute ambientali negative;

Risposta: riserva accolta

Si accoglie l'opportunità di motivare le scelte operate in termini di ponderazione dei criteri valutativi nello SBA. La valutazione ambientale delle singole proposte è svolta nello SBA secondo la parametrizzazione del capitolo 1.6 oramai consolidata ed in essere già nel precedente PIAE; la novità di questa edizione sta nella lieve modifica dei pesi tra sociale e ambientale, che comunque fa prevalere gli aspetti ambientali (60 contro 40). Tali pesi sono attribuiti con lo sguardo rivolto alla situazione socio-economica del territorio, oltre che ambientale, e hanno natura squisitamente politica. Del resto, non avrebbe nemmeno significato ricercare una definizione dei pesi "ambientalmente sostenibile" in quanto evidentemente non c'è un riferimento assoluto rispetto al quale "misurare" le proprie performance: l'unico sarebbe quello del PIAE precedente che però è parimenti arbitrario come il presente. Perciò, come capita sovente nelle valutazioni ambientali, si deve fare riferimento e affidamento alle buone pratiche e alla competenza del gruppo di lavoro che – proprio in quanto "gruppo" – garantisce l'equilibrio tra le diverse componenti della valutazione. Tuttavia, per fugare ogni dubbio valutativo, si richiamano le matrici finali di bilancio ambientale effettuate su tutti i progetti estrattivi per i due diversi scenari "ambientale" (applicato nel PIAE 2002) e "sociale" (scelto come il più idoneo per il PIAE 2013). Se si fosse applicato lo scenario ambientale si sarebbe ridotto di un punto il punteggio individuale derivante dallo SBA introdotto nella successiva fase di analisi di scenario della ValSAT (par 4.2) per due sole proposte. Nel dettaglio la cava Barleda (inerti non pregiati) sarebbe passata da 11 a 10 punti, mentre la Sgalara (Sabbie silicee) da 12 a 11 punti. Tali modifiche non avrebbero comunque variato le scelte di Piano in quanto Barleda si sarebbe confermata comunque per le nuove assegnazioni di inerti non pregiati e la proposta Sgalara sarebbe stata comunque esclusa in quanto confermata come ultima scelta.

Riserva 15 f: in relazione al fatto che la Provincia ha selezionato le proposte di Piano esclusivamente tra quelle emerse dall'avviso pubblico per le manifestazioni di interesse, si chiede in generale di valutare se con tale strategia venga pienamente garantito il ruolo di pianificazione di settore che spetta alle province e se in tal modo siano con maggiore efficacia rispettati gli obiettivi di protezione ambientale che devono accompagnare le proposte di piano. A tal proposito si chiede di approfondire la compatibilità ambientale della previsione estrattiva di Molino San Ansano che non pare coerente con gli indirizzi di tutela delle acque previsti dal PTCP per tutelare i terrazzi fluviali, valutando alternative localizzative anche in considerazione della presenza di siti estrattivi limitrofi nei quali poter trasferire i volumi pianificati, comunque ridotti.

Risposta: riserva parzialmente accolta

Accogliendo la richiesta di verifica della congruità tra la modalità di selezione delle nuove aree estrattive ed il ruolo di pianificazione di settore si chiarisce quanto segue. Dal punto di vista teorico, una valutazione basata su proposte concrete invece che su potenzialità (Tavola 1 Georisorse e attività estrattive e minerarie) e rischi del territorio (Tavole 2 e 3 Tutele assolute e Tutele condizionate) è più limitante di una valutazione equivalente basata sulla totale libertà del pianificatore di posizionare le attività di cava liberamente, senza nessun vincolo a priori. Una tale valutazione dovrebbe chiudersi con l'individuazione nel territorio delle aree dove sono possibili attività di cava, indicando quantitativi, tipologia di inerti prelevati e destinazioni.

Tuttavia preme fare due considerazioni:

- la prima riguarda una sorta di realismo attuativo, ovvero che nessuno può garantire che le

imprese attuino il Piano laddove deciso dal PIAE - senza contare che tale pianificazione comporterebbe una notevole turbativa del mercato delle aree; pertanto si rischierebbe di elaborare un Piano teorico che non corrisponde alla realtà e che inevitabilmente viene in seguito attuato variante dopo variante;

- la seconda considerazione riguarda proprio la valutazione ambientale; non sapendo dove e per quali quantitativi reali effettivamente verranno avviate le attività, non è possibile valutare preventivamente le conseguenze dell'insieme di attività insediate e della loro distribuzione nel territorio, venendo meno anche agli obiettivi del PIAE come stabiliti dalla LR 17/91 in merito al soddisfacimento dei fabbisogni;
- da ultimo si ritiene che il processo di selezione delle aree mediante avviso di manifestazione di interesse introduca elementi di trasparenza che qualificano ulteriormente il percorso.

Per quanto concerne le valutazioni inerenti la proposta Molino San Ansano si rimanda alla risposta alla riserva 11.

Riserva 15 g: si ritiene che la Valsat debba approfondire i possibili effetti ambientali connessi la scelta di Piano di prevedere un limite massimo di profondità di scavo per le cave di pianura pari a 20 metri e una soggiacenza pari ad 1 metro; in particolare pare opportuno verificare la coerenza di tale scelta con le disposizioni di tutela per gli aspetti qualitativi e quantitativi degli acquiferi, come previste dal PTA e con la analoga normativa estrattiva di province limitrofe (il PIAE di Modena prevede ad esempio una escavazione massima pari a 15 metri da p.c. e una soggiacenza minima pari ad 1,5 metri tra lo scavo e la falda;

Risposta: riserva parzialmente accolta

Si accoglie la richiesta di fornire approfondimenti sugli effetti ambientali derivanti dalla profondità massima di scavo e dalla tutela delle falde. Richiamando il par. 4.2 della Relazione e le limitazioni in esso contenuto (scavo in terrazzi intravallivi, zone apicali delle conoidi, ecc), non si sono riscontrati effetti ambientalmente significativi derivati dallo scavo alla profondità massima di 20 m dal p.c. o con un franco di 1 m dal livello freatico occorsi nel periodo di attuazione sin dal PIAE '96.

Per riconoscendo l'importanza delle quote di scavo definite in linea generale dalle NTA si sottolinea che lo stesso apparato normativo di Piano è corredato da tutta una serie di prescrizioni (studio idrogeologico, studio sulla qualità delle acque sotterranee, modalità di escavazione e sistemazione compatibili con il regime idrogeologico locale superficiale e sotterraneo), che consentono di valutare nel dettaglio gli effetti e le conseguenti cautele per ogni singolo caso che si viene a proporre.

Le stesse province confinanti prevedono diverse profondità di scavo in funzione dell'assetto idrogeologico delle singole aree e delle loro specifiche criticità.

In relazione alla conformità agli indirizzi del PTA regionale si richiamano le norme inerenti le zone di ricarica degli acquiferi di pedecollina-pianura che vincolano l'attività estrattiva al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;

Oltre a confermare che i vincoli sopra richiamati sono stati recepiti nell'apparato normativo del PTCP (Artt. 5.2 e 5.2), gli stessi sono riportati anche nelle norme relative alle attività estrattive (Artt. 14. 1 e 14.2) che compongono il sistema delle tutele assolute e condizionate, sulla base delle quali sono state selezionate

le aree entrate in Piano.

In ragione di quanto sopra esposto non si è ritenuto necessario modificare le profondità massime di scavo ed il franco di tutela della falda freatica che si confermano congrui alla normativa del PTA regionale.

Riserva 15 h-i-j-k: si chiede di implementare il monitoraggio del Piano per assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dello stesso e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e da adottare le opportune misure correttive; si ritiene a tal fine necessario:

- h. implementare il monitoraggio con una verifica nel tempo dell'assenza di impatti negativi significativi e dell'efficacia delle misure previste;
- i. individuare opportuni indicatori di sostenibilità ambientale correlati direttamente alle azioni di Piano (ad esempio per quanto concerne gli accordi di programma previsti dal PIAE per il riassetto delle aree degradate);
- j. a tal fine individuare le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare.

Risposta: riserva accolta

Nell'accogliere il suggerimento di implementazione del Piano di monitoraggio, riportato al cap. 5 del documento di ValSAT si evidenzia che la stessa non misura impatti ambientali, ma seleziona le scelte di Piano che risultano ambientalmente sostenibili, il che non significa che ci sia "assenza di impatti significativi e negativi" ma che tali impatti, sono stati valutati e giudicati complessivamente sostenibili. Il Piano di monitoraggio verifica che il PIAE sia attuato attraverso i PAE nei limiti e con le modalità che sono state valutate come sostenibili nella VALSAT del PIAE.

E' indubbio che le azioni di Piano più significative dal punto di vista ambientale siano quelle correlate alla sistemazione delle cave in generale, ancor di più per quelle degradata o abbandonate. Pertanto nel Piano di monitoraggio viene aggiunto un indicatore per monitorare il numero, espresso in percentuale, di accordi di programma siglati, finalizzati al recupero delle cave abbandonate ai sensi dell'Art. 11.4 delle NTA.

Il Piano di monitoraggio descrive gli indicatori con i target e le modalità di raccolta. Effetti negativi relativi a scelte di pianificazione sono risolti attraverso lo strumento della verifica di metà percorso che, sulla base degli esiti del monitoraggio, può rimodulare le assegnazioni. Effetti negativi riconducibili alle modalità di coltivazione sono affrontati con gli obblighi convenzionali derivanti dagli adempimenti delle disposizioni riportate all'art. 12 della L.R. 17/91; le risorse finanziarie derivate dagli oneri possono destinarsi, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della stessa legge, ad interventi di risanamento e ripristino delle aree interessate da attività estrattive.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

Viene inserito tra gli indicatori di sostenibilità del Piano di monitoraggio (Cap. 5 della ValSAT) l'indicatore "Accordi per recupero cave dismesse"; l'indicatore, espresso in percentuale, rappresenta gli accordi di programma siglati, finalizzati al recupero delle cave abbandonate ai sensi dell'Art. 11.4 delle NTA, rispetto al totale dei siti di attività estrattive esaurite non compiutamente risistemati (Appendice C delle NTA).

Riserva 15 l: relativamente alla valutazione di sostenibilità delle componenti ambientali effettuata nello Studio di Bilancio Ambientale e nell'Analisi di scenario, prevedere alcuni indicatori con opportuni target di riferimento, scostamenti ammissibili ed eventuali misure di mitigazione che verifichino nel tempo l'attuazione e gli effetti delle azioni di Piano, soprattutto per quelle componenti ambientali quali rumore, risorse idriche, consumo di territorio, biodiversità e paesaggio, potenzialmente impattate dal PIAE;

Risposta: riserva accolta

Si rimanda alla risposta all'osservazione n. 18 del Comune di Bologna.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO:

vedi modifiche introdotte in risposta all'osservazione n.18

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE N. 1**PROPONENTE:** Ruggi S.r.l. (PG n. 119167 del 12/08/2013)

1.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: l'impianto sito nella cava "Cà di Serra" è classificato come "inidoneo" mentre nel PAE VG 2005, approvato con DCC n. 66 del 17/10/2005, risulta "idoneo"; ne consegue nella ValSAT l'assegnazione di un punteggio pari a 3 anziché 0.

RISPOSTA: osservazione accolta

Si riconosce l'esigenza di correggere la classificazione di idoneità dell'impianto ed il relativo punteggio nella ValSAT. Tale variazione non modifica l'esito finale delle assegnazioni.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si corregge l'idoneità indicata per l'impianto denominato "Ruggi S.r.l." nella Tabella 4.2 - 10 "Elenco Impianti" del Quadro Conoscitivo, e la "Tabella punteggi sabbie silicee" nel capitolo 4.2 "Terza fase: criteri dell'analisi di scenario" della ValSAT.

1.2 Contenuti sintetici dell'osservazione: critica all'assegnazione di punteggi differenti per le proposte di estrazione di sabbie silicee, per quanto riguarda la voce "Tutele Condizionanti", in considerazione del fatto che tutte le proposte interessano la formazione di Loiano.

RISPOSTA: osservazione non accolta

La tutela condizionante che interessa completamente la proposta denominata "Ampliamento Cà di Serra" è quella delle "Aree di ricarica degli acquiferi di collina" definita ed individuata nella Variante al PTCP in recepimento al Piano Tutela delle Acque regionale. Si conferma, quindi, il punteggio assegnato nella ValSAT pari a 2.

1.3 Contenuti sintetici dell'osservazione: critica alla distribuzione dei volumi delle sabbie silicee con possibile rischio del mantenimento in essere dell'attività estrattiva per la cava "Cà di Serra" per la durata del piano.

RISPOSTA: osservazione non accolta

Il deficit di volumi assegnati, rilevato dalla presente osservazione, si riferisce ad una frazione dell'undicesimo anno di attuazione del piano; pertanto potrà essere superato con un eventuale inserimento di nuovi volumi nell'ambito della valutazione consuntiva dell'estratto per la verifica di metà percorso del Piano prevista dopo 5 anni di vigenza.

OSSERVAZIONE N. 2**PROPONENTE:** Due Valli S.r.l. (PG n. 119235 del 12/08/2013)

2.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: critica al mancato accoglimento della manifestazione d'interesse "Panzanesa", sita nel comune di Bazzano, con conseguente preclusione al conseguimento dei propri piani di sviluppo aziendale.

RISPOSTA: osservazione non accolta

Così come riportato nel Bando per la manifestazione di interesse, approvato con DGP n. 314 del 18/09/2012, nel corso della Conferenza di pianificazione è stato acquisito il parere vincolante del Comune di Bazzano sulle proposte estrattive pervenute nel suo territorio (Del. Consiglio Comunale n. 74 del 29/11/2012 agli atti con P.G. n. 183089 del 7/12/2012). Tale parere si esprime negativamente per la proposta "Panzanesa", che pertanto è stata esclusa dalle successive fasi di elaborazioni del Piano.

OSSERVAZIONE N. 3

PROPONENTE: Comune di Marzabotto (PG n. 120218 del 16/08/2013 e PG n. 121995 del 26/08/2013)

3.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: chiede l'inserimento della proposta "Sassatello" con perimetro e superficie ridotti al di fuori del vincolo di "Alveo fluviale attivo" e volume ridotto a 200.000 mc di ghiaia alluvionale; subordinandone il recepimento nella successiva Variante al P.A.E. comunale alla stipula preventiva di un Accordo fra Comune di Marzabotto, S.A.P.A.B.A. S.p.A. e Cave Misa S.r.l. che risolva transattivamente il contenzioso urbanistico in atto.

RISPOSTA: osservazione non accolta

La richiesta non è accoglibile poiché la proposta "Sassatello" è stata esclusa già in sede di Conferenza di pianificazione, in coerenza con i requisiti del Bando, e non ha quindi avuto accesso alle valutazioni ed alle scelte della ValSAT in quanto ricadeva in parte in zona di Tutela Assoluta "Alveo Attivo". Il momento per la ricerca e l'assegnazione di nuove zonizzazioni da parte della provincia si è completato nell'ambito e nei termini del bando e della conferenza di pianificazione e definitivamente concluso con l'adozione del Piano.

Il buon esito del procedimento pianificatorio richiede prioritariamente il rispetto da parte dell'Amministrazione provinciale della coerenza procedurale, già espressa e resa pubblica, nei confronti degli esercenti e dei Comuni che hanno partecipato al Bando ed ai lavori della Conferenza stessa.

Il sistema dei vincoli che ha portato all'esclusione della proposta è stato pubblicato, contestualmente al Bando, nel sito tematico del Piano delle attività estrattive con specifica cartografia interattiva. Inoltre, nello stesso sito, sono disponibili le tavole prima del Documento preliminare poi del Piano adottato. Peraltro i vincoli assunti per le scelte localizzative del PIAE derivano dall'Art. 14.2 del PTCP, che facendo carta unica del territorio sin dal 2004 raccoglie tutte le tutele derivanti dalla pianificazione sovraordinata e le rende pubbliche mediante sito web.

Si prende inoltre atto che il Comune di Marzabotto ha avviato la procedura di approvazione del PSC; se in tale sede si assumessero decisioni relativamente ad una nuova destinazione dell'area oggetto della presente osservazione, che comportassero ricadute sulle attività estrattive, questa Amministrazione si impegnerà ad operare le opportune varianti agli strumenti di pianificazione.

OSSERVAZIONE N. 4

PROPONENTE: Italia Nostra, WWF e Legambiente (PG n. 120950 del 21/08/2013)

4.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: si ritiene che lo studio idrogeologico allegato alla proposta "Sant'Agostino", sita in comune di Castel Maggiore, non sia adeguato a definire la falda freatica rilevata "non significativa" e non sia conforme ai requisiti richiesti per la documentazione tecnica dell'Avviso Pubblico. Si evidenzia inoltre la non correttezza nel rimandare al PAE l'approfondimento dello studio idrogeologico per poter realizzare l'attività estrattiva e l'interferenza con altre falde sospese, peraltro citate nello SBA e si chiede lo stralcio dell'area dal PIAE o il suo mantenimento previo indagine idrogeologica approfondita da effettuarsi prima dell'approvazione.

RISPOSTA: osservazione non accolta

La documentazione allegata alla proposta "Sant'Agostino" è sufficientemente dettagliata per dare un quadro preliminare dell'assetto idrogeologico dell'area, ed è conforme alle necessità di conoscenza delle falde per il presente livello pianificatorio, anche in considerazione dell'assenza di rilevanti problematiche nella coltivazione dell'adiacente cava S.Alessandro. Si ribadisce che il luogo deputato ad approfondimenti conoscitivi sulla risorsa idrica sotterranea dell'area sia il PAE., nella redazione del quale si potrà valutare la consistenza del polo in funzione della significatività della falda. Inoltre si precisa che l'attuazione della previsione pianificatoria avverrà a valle di ulteriori verifiche ambientali (Screening preventivo e/o successiva VIA), che potranno modificare il Piano di Coltivazione e Sistemazione e richiedere opportune mitigazioni ambientali.

4.2 Contenuti sintetici dell'osservazione: l'area della proposta "Sant'Agostino" è soggetta all'art. 10.10 del PTCP e contrasta quindi con quanto previsto dalle NTA del PIAE per le opere di mitigazione (obbligo di impiantare barriere vegetali che andrebbero a disturbare la visuale dall'autostrada A13). Si chiede pertanto lo stralcio dell'area dal PIAE o la salvaguardia del PTCP per il solo tratto interferente.

RISPOSTA: osservazione non accolta

In considerazione della transitorietà dell'attività estrattiva, a completamento della quale il territorio viene restituito alla sua destinazione d'uso originaria, e della modalità di coltivazione delle cave di pianura (tipo a fossa) che non è in contrasto con i principi definiti dall'Art. 10.10 del PTCP relativo alle visuali della viabilità verso il paesaggio collinare, non si ritiene che la tutela richiamata costituisca motivo ostativo alla realizzazione dell'intervento. Eventuali mitigazioni temporanee, se necessarie, saranno definite dalla pianificazione comunale, conformemente al rispetto dell'Art 10.10 delle Norme Tecniche del P.T.C.P.

4.3 Contenuti sintetici dell'osservazione: la documentazione tecnica della proposta "Sant'Agostino" presenta lacune sull'analisi del sistema insediativo e sulla stima dei costi per la sistemazione definitiva della cava. Ritenendo tali elementi obbligatori per la procedura di ValSAT, si chiede di stralciare l'area dal PIAE o di richiedere un'integrazione della documentazione prima dell'approvazione del piano.

RISPOSTA: osservazione parzialmente accolta

L'analisi del sistema insediativo è presente negli elaborati tecnici allegati alla proposta "Sant'Agostino"; in detta analisi non sono stati indicati, nella tavola All. 4-"Sistema insediativo", dei ricettori sensibili, nell'intorno d'influenza considerato (500 m dal perimetro dell'area); si ritiene quindi che la proposta non interferisca con ricettori sensibili del sistema insediativo. Tuttavia, considerando che l'utilizzo della viabilità comunale per il trasporto dei materiali possa generare disturbo ai ricettori sensibili presenti oltre il perimetro indagato, si prescrive l'obbligo dell'impiego della viabilità privata, peraltro già proposto dal richiedente. In questa fase il Piano di Coltivazione e Sistemazione richiesto è preventivo, mentre nella successiva fase di autorizzazione sarà dettagliato anche nell'analisi dei costi. Per quanto concerne i materiali sterili per il tombamento dell'invaso di cava si ricorda che gli stessi devono essere conformi a requisiti qualitativi richiesti dalla vigente normativa (Art. 184Ter D.Lgs 152/2006, D.M. 161/2012 e D.Lgs 69/2013). Nella presente fase pianificatoria non si ritiene che la stima di massima

dei costi della sistemazione sia elemento imprescindibile per l'accoglimento o meno della proposta estrattiva. Infine si ricorda che il Comune nell'ambito del PAE potrà meglio definire i requisiti qualitativi per l'ammissione in cava dei materiali di tombamento.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si modifica la scheda progetto 6.1 " Sant'Agostino – Castelmaggiore" della Relazione inserendo la seguente prescrizione: **"In merito al trasporto del materiale dalla cava all'impianto dell'esercente dovrà essere utilizzato esclusivamente il cavalcavia autostradale presente nell'area e dovranno essere adottati tutti gli adeguamenti strutturali del manufatto e gli accorgimenti necessari affinché il trasporto non crei potenziali problematiche di tipo strutturale e che risulta in totale sicurezza rispetto alla circolazione sull'autostrada A13"**.

4.4 Contenuti sintetici dell'osservazione: il cavalcavia dell'autostrada A13, che si intende utilizzare per l'accesso alla cava relativa alla proposta " Sant'Agostino", potrebbe non risultare idoneo (studio Ing. Lantieri ed Ing. Pettinari); pertanto si evidenzia la mancanza di un'ipotesi alternativa.

RISPOSTA: osservazione non accolta

Poiché la ValSAT ha valutato la proposta per come era stata presentata, considerando quindi che il trasporto del materiale avvenga unicamente su viabilità privata, si prescrive che il polo estrattivo possa essere attuato solo a seguito della verifica di idoneità strutturale del cavalcavia autostradale o dell'adeguamento dello stesso al passaggio dei mezzi d'opera. Tale prescrizione viene pertanto richiamata espressamente nella scheda di progetto 6.1 della relazione.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Vedi Sintesi revisioni della risposta all'osservazione 4.3.

OSSERVAZIONE N. 5

PROPONENTE: Comune Grizzana Morandi (PG n. 120943 del 21/08/2013)

5.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: si chiede il mantenimento della previsione estrattiva "Cava dei Berardi" con incremento dei volumi estraibili da 1.000 mc a 10.000 mc per rendere la previsione attuabile con un adeguato ritorno di "utile di impresa". Riguardo alla sua collocazione nell'ambito tutelato di un SIC-ZPS, istituito dopo la pianificazione della cava, si propone di modificare la normativa tecnica rimandando tutte le valutazioni alla Valutazione di Incidenza/VIA.

RISPOSTA: osservazione non accolta

La "Cava dei Berardi" residuava di 1.000 mc dal PIAE 2, mai autorizzati già dal PAE 1996 a causa delle restrizioni imposte dal sopravvenuto SIC-ZPS di Monte Vigese la cui normativa di tutela rende problematica la coltivazione del materiale già pianificato e impossibile l'incremento dei volumi richiesti. Poiché la stessa cava rientra entro le zone di tutela naturalistica (art. 7.5 del PTCP), confermando il mantenimento della norma del PIAE art. 8.2 che specifica i volumi massimi previsti per un'attività artigianale collocabile in dette zone, si ritiene non accoglibile alcun incremento volumetrico.

Per le ragioni sopra esposte e come confermato dallo stesso Comune in sede di Conferenza di Pianificazione e nella presente osservazione, la previsione "Cava dei Berardi" non presenta caratteristiche localizzative e dimensionali che la rendano attuabile, e si è ritenuto quindi più opportuno stralciarla.

5.2 Contenuti sintetici dell'osservazione: conferma la richiesta di assegnazione di 200.000 mc di inerti pregiati come "Ambiti Comunali"

RISPOSTA: osservazione accolta

richiesta già accolta in fase di adozione a seguito del parere emesso nell'ambito della Conferenza di Pianificazione.

5.3 Contenuti sintetici dell'osservazione: confermare l'inidoneità dell'impianto Livabeton in modo da non poterlo rendere riattivabile anche alla luce del suo stato di conservazione e della posizione adiacente alle aree abitate.

RISPOSTA: osservazione accolta

L'impianto Livabeton-Quaderna verrà aggiunto nella tabella 4.2-10 Elenco impianti del Quadro Conoscitivo secondo la classificazione di inidoneità effettuata dal PAE 1996 del Comune. In merito alla classificazione dell'impianto si ricorda che il PAE comunale effettua la suddetta classificazione ai sensi dell'Art. 10 delle NTA del PIAE; è pertanto di competenza del Comune ribadire eventualmente l'inidoneità dell'impianto Livabeton.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si aggiunge alla tabella 4.2-10 Elenco impianti del Quadro Conoscitivo l'impianto "inidoneo" Livabeton-Quaderna.

OSSERVAZIONE N. 6**PROPONENTE:** Trebbo '99 S.r.l. (PG n. 121832 del 26/08/2013)**6.1 Contenuti sintetici dell'osservazione:**

Premettendo che:

- la concertazione istituzionale e Conferenza di Pianificazione non ha avuto tempi adeguati a garantire l'analisi dei documenti, con particolare riferimento ai fabbisogni, ai quantitativi residui, alle previsioni pianificatorie, alle proposte di attività estrattiva ed ai pareri delle Amministrazioni Comunali;
- il PIAE adottato non è conforme ai principi guida, agli indirizzi e agli obiettivi dettati dal Consiglio e dalla Giunta della Provincia di Bologna in merito all'approvvigionamento prioritario degli impianti idonei, equità di assegnazione delle nuove cave, principio km 0, priorità agli interventi destinati alla realizzazione di bacini idrici;
- nel Quadro Conoscitivo l'area "Trebbo" è indicata come unico caso eccezionale di opera idraulica non collegata alla pianificazione e autorizzazione estrattiva, mentre poi permane anche nella Tab. 4.4_13 dei residui ed infine risulta anche come "cava Trebbo" nello stato "esaurita e sistemata" nella parte riguardante l'attuazione del PIAE 2;
- sono state escluse entrambi le proposte presentate per l'area "Trebbo" dalle previsioni del PIAE 3, sulla base dei soli pareri negativi espressi dai comuni.

chiede di rivalutare la pianificazione della "cassa Trebbo" ed in subordine di confermare il quantitativo di mc 1.500.000 come da precedenti atti pianificatori.

RISPOSTA: osservazione parzialmente accolta

La Conferenza di pianificazione si è articolata su 7 sedute utilizzando interamente il tempo previsto dalla LR 20/2000 e s.m.i., perentoriamente definito in 90 gg. Al fine di assolvere ai compiti di partecipazione e concertazione tra gli Enti istituzionali e le associazioni di categoria sono stati invitati 100 soggetti, dei quali 39 hanno partecipato attivamente ai lavori della conferenza producendo 25 contributi al documento preliminare e 18 pareri comunali sulle proposte di nuove attività estrattive. Tali contributi hanno dato un fondamentale apporto conoscitivo e di indirizzo agli obiettivi ed alle strategie di Piano, mentre i pareri comunali sono stati necessari per la prima fase di esclusione delle proposte, così come indicato nel Bando per la manifestazione di interesse. Si ritiene quindi che la Conferenza di pianificazione, così come si è realizzata, abbia assolto ai compiti ad essa assegnati.

Gli indirizzi definiti dalle "Linee di indirizzo per l'elaborazione del PIAE" derivano direttamente dagli strumenti di pianificazione vigenti che hanno ricadute e punti di interesse con l'attività estrattiva (PTCP, PTA, PMP, PGQA). Sono pertanto confluiti nel sistema di valutazione ambientale delle proposte estrattive pervenute, ed hanno costituito il principio guida per la composizione delle assegnazioni dei volumi che soddisfano il fabbisogno con il minor impatto ambientale.

Rispetto al quadro pianificatorio dell'area Trebbo indicato nell'osservazione si precisa che i PAE comunali non hanno attuato la previsione PIAE, in quanto vincolata alla realizzazione dell'opera idraulica prevista dallo PSAI dapprima e poi dal PTCP e dai PSC comunali, rimandando lo sviluppo dell'attività estrattiva ad una fase successiva alla definizione del progetto idraulico della Cassa di espansione.

Pertanto la quantificazione del materiale utile derivante dallo scavo per la realizzazione della cassa di espansione nonché la stessa tipologia potrà essere definita solo a seguito del progetto dell'opera idraulica, per cui si è mantenuta l'indicazione volumetrica del PIAE '96 di 1.500.000 mc di inerti non pregiati. Tale volumetria, come più volte segnalato e sopra ricordato, dovrà essere verificata dalle successive fasi progettuali, con la possibilità di inserimento delle volumetrie derivanti dalla realizzazione dell'opera nel presente strumento, così come evidenziato al p.to C della D.G.R. 1533/2013, sotto riportata.

Nella stessa area è stata condotta un'attività estrattiva negli anni '70, indicata nel Quadro Conoscitivo come "cava Trebbo", che, una volta esaurita, è stata utilizzata come deposito dei limi di lavaggio di un impianto di lavorazione inerti esercito dalla ditta Dott. Famigli & C Sas. Tale area è stata poi oggetto di cessione all'Amministrazione comunale di Castel Maggiore secondo l'atto convenzionale rep. 12261 dell'08/02/1990 per la realizzazione di un parco fluviale, secondo il progetto di massima redatto dal Dott. Malavasi ed approvato con Del. Cons. Com. n° 6 del 20/03/1990. Nella variante PAE del 1997 l'area è pertanto stata stralciata. Si ritiene quindi non più corretto il richiamo a detta cava nell'elenco della tabella 4.2-7 del QC, dalla quale viene eliminata, pur rimanendo nella tavola 4 tra le attività estrattive storiche.

Così come riportato nel Bando per la manifestazione di interesse, approvato con DGP n. 314 del 18/09/2012, nel corso della Conferenza di pianificazione è stato acquisito il parere vincolante dei Comuni di Calderara di Reno e Castel Maggiore sulle proposte estrattive pervenute nel suo territorio (rispettivamente Del. Giunta Comunale n. 169 del 11/12/2012 e Del. Giunta Comunale n. 169 del 14/12/2012). Tali pareri si esprimono negativamente per le proposte dell'area Trebbo, che pertanto sono state escluse dalle successive fasi di elaborazioni del Piano.

In merito alle procedure di realizzazione della Cassa di espansione Trebbo, l'Amministrazione provinciale conferma quanto già condiviso e definito con gli altri Enti coinvolti nell'ambito del Protocollo d'Intesa siglato in data 13/07/2012; solo nell'ambito di tale procedura si potranno valutare le previsioni e le richieste da voi presentate.

Ad ulteriore chiarimento si riporta quanto la Regione Emilia-Romagna, nella delibera di espressione delle riserve al PIAE 2013, specifica in merito all'area Trebbo:

"delibera

....

c) di dare atto che per la progettazione e realizzazione della Cassa Trebbo (la cui previsione è in capo alla pianificazione idraulica in quanto opera urgente e strategica ai sensi dell'OPCM 3850/2010 e del Piano degli interventi urgenti approvato con DPGR 140/2010, scheda 05928), nell'ottica della razionalizzazione delle risorse finanziarie pubbliche, dovranno essere definiti i volumi definitivi necessari alla realizzazione dell'opera pubblica da parte di soggetti privati che realizzeranno l'invaso ovvero una parte dell'intervento, i quali potranno ammortizzare l'esposizione finanziaria mediante compensazione con il materiale di pregio commerciale risultante dalla realizzazione della cassa, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L.R. 17/91. L'esatta quantificazione del materiale utile estraibile per la formazione dell'invaso da destinare a cassa potrà avvenire a seguito dell'approvazione del relativo progetto idraulico secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa approvato tra gli altri dal Consiglio Provinciale di Bologna con delibera n. 68 del 20.12.2011. Pertanto, non conoscendo ancora i volumi definitivi che verranno ad essere disponibili a seguito della progettazione esecutiva dell'opera idraulica, si condivide la decisione di non conteggiare i materiali utili estraibili nei volumi residui in quanto l'attività di estrazione è priva dell'autorizzazione ai sensi della LR 17/1991. Sarà solo a seguito della progettazione preliminare dell'invaso che il presente strumento di pianificazione potrà ricomprendere i quantitativi da estrarre per la realizzazione dell'opera".

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

In conclusione si elimina dalla tabella 4.2-7 del Quadro Conoscitivo la "cava Trebbo" e si mantiene nella Tab. 4.4_13 dei residui di inerti non pregiati il quantitativo di mc 1.500.000 corrispondente alla realizzazione della "cassa Trebbo".

OSSERVAZIONE N. 7**PROPONENTE:** A.G.E.S. S.p.A. (PG n. 121831 del 26/08/2013)

7.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: L'esclusione dal PIAE 3 della proposta "Fondo Pino", oltre al mancato rispetto della par-condicio fra i vari operatori del mercato, pone in serio pericolo la sopravvivenza dell'azienda che, dovendo acquisire la materia prima per i lavori edili da altri operatori e data l'attuale contrazione dei prezzi, non riesce ad ottenere utili sufficienti a garantire l'equilibrio aziendale. Chiede quindi di riconsiderare le previsioni del PIAE 2013.

RISPOSTA: osservazione non accolta

Così come riportato nel Bando per la manifestazione di interesse, approvato con DGP n. 314 del 18/09/2012, nel corso della Conferenza di pianificazione è stato acquisito il parere vincolante del Comune di San Lazzaro di Savena sulle proposte estrattive pervenute nel suo territorio (Del. Consiglio Comunale n. 65 del 27/11/2012 agli atti con P.G. n. 183386 del 10/12/2012). Tale parere si esprime negativamente per la proposta "Fondo Pino" che pertanto è stata esclusa dalle successive fasi di elaborazioni del Piano.

OSSERVAZIONE N. 8**PROPONENTE:** S.A.P.A.B.A. S.p.A. (PG n. 122586 del 28/08/2013)**8.1 Contenuti sintetici dell'osservazione:**

Premettendo che:

- la concertazione istituzionale e Conferenza di Pianificazione non ha avuto tempi adeguati a garantire l'analisi dei documenti, con particolare riferimento ai fabbisogni, ai quantitativi residui, alle previsioni pianificatorie, alle proposte di attività estrattiva ed ai pareri delle Amministrazioni Comunali;
- il PIAE adottato non è conforme ai principi guida, agli indirizzi e agli obiettivi dettati dal Consiglio e dalla Giunta della Provincia di Bologna in merito all'approvvigionamento prioritario degli impianti idonei, equità di assegnazione delle nuove cave, principio km 0, priorità agli interventi destinati alla realizzazione di bacini idrici;
- la proposta "Sassatello" è stata esclusa per presenza in parte dell'area di tutele assolute, pur avendo parere favorevole da parte del Comune;
- per l'impianto di via Pila – Sasso Marconi si evidenzia la cogenza della tabella riassuntiva 4.2-10 del Quadro Conoscitivo per la futura classificazione degli impianti da parte dei comuni in riferimento alla sua citazione nell'art. 10.2 delle NTA, la rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnologici elencati nell'art. 10 e l'idoneità urbanistica e ambientale in ragione dell'insediamento autorizzato dal Comune di Sasso Marconi prima dell'entrata in vigore delle norme di tutela secondo quanto disposto dall'Art. 10.2 delle NTA ed anche all'art. 4.3 comma 7 del PTCP;

chiede:

- di inserire l'area "Sassatello" in ragione dei limiti ritenuti ammissibili per realizzare un'opera idraulica che garantisca il DMV del Fiume Reno o in alternativa la previsione di un ambito comunale.
- di precisare che quanto indicato in Tab. 4.2-10 – Elenco Impianti del Quadro Conoscitivo fa riferimento a quanto accertato dai previgenti PAE comunali e come tale è suscettibile di modifiche da parte delle Amministrazioni Comunali sulla base dell'art. 10.2.

RISPOSTA: osservazione parzialmente accolta

La Conferenza di pianificazione si è articolata su 7 sedute utilizzando interamente il tempo previsto dalla LR 20/2000 e s.m.i., perentoriamente definito in 90 gg. Al fine di assolvere ai compiti di partecipazione e concertazione tra gli Enti istituzionali e le associazioni di categoria sono stati invitati 100 soggetti, dei quali 39 hanno partecipato attivamente ai lavori della conferenza producendo 25 contributi al documento preliminare e 18 pareri comunali sulle proposte di nuove attività estrattive. Tali contributi hanno dato un fondamentale apporto conoscitivo e di indirizzo agli obiettivi ed alle strategie di Piano, mentre i pareri comunali sono stati necessari per la prima fase di esclusione delle proposte, così come indicato nel Bando per la manifestazione di interesse. Si ritiene quindi che la Conferenza di pianificazione, così come si è realizzata, abbia assolto ai compiti ad essa assegnati.

Gli indirizzi definiti dalle "Linee di indirizzo per l'elaborazione del PIAE" derivano direttamente dagli strumenti di pianificazione vigenti che hanno ricadute e punti di interesse con l'attività estrattiva (PTCP, PTA, PMP, PGQA). Sono pertanto confluiti nel sistema di valutazione ambientale delle proposte estrattive pervenute, ed hanno costituito il principio guida per la composizione delle assegnazioni dei volumi che soddisfano il fabbisogno con il minor impatto ambientale.

La proposta "Sassatello" è stata esclusa già in sede di Conferenza di pianificazione, in coerenza con i requisiti del Bando, e non ha quindi avuto accesso alle valutazioni ed alle scelte della ValSAT in quanto ricadeva in parte in zona di Tutela Assoluta "Alveo Attivo". Il momento per la ricerca e l'assegnazione di nuove zonizzazioni da parte della provincia si è completato nell'ambito e nei termini del bando e della conferenza di pianificazione e definitivamente concluso con l'adozione del Piano. Il

buon esito del procedimento pianificatorio richiede prioritariamente il rispetto da parte dell'Amministrazione provinciale della coerenza procedurale, già espressa e resa pubblica, nei confronti degli esercenti e dei Comuni che hanno partecipato al Bando ed ai lavori della Conferenza stessa.

Il sistema dei vincoli che ha portato all'esclusione della proposta è stato pubblicato, contestualmente al Bando, nel sito tematico del Piano delle attività estrattive con specifica cartografia interattiva. Inoltre, nello stesso sito, sono disponibili le tavole prima del Documento preliminare poi del Piano adottato. Peraltro i vincoli assunti per le scelte localizzative del PIAE derivano dall'Art. 14.2 del PTCP, che facendo carta unica del territorio sin dal 2004 raccoglie tutte le tutele derivanti dalla pianificazione sovraordinata e le rende pubbliche mediante sito web.

In merito all'assegnazione in subordine di un ambito comunale si precisa che tale richiesta sia da considerarsi di esclusiva competenza comunale. Il comune di Marzabotto non ha richiesto volumi da pianificare come ambiti comunali nel PAE.

La tabella 4.2 -10 del Quadro Conoscitivo è stata costruita riportando esclusivamente le classificazioni di idoneità dei PAE vigenti, pertanto ha valore ricognitivo alla data di elaborazione (come peraltro precisato nel paragrafo 4.2). Inoltre si elimina dall'Art. 10 delle NTA la frase " Si fa specifico riferimento ai contenuti della Tabella 4.2 – 10 "Elenco Impianti" del Quadro Conoscitivo, per la classificazione degli impianti esistenti, come fin'ora effettuata dai P.A.E. comunali vigenti". Il Comune nell'elaborazione del PAE, in recepimento del presente PIAE, potrà avvalersi dell'art. 10 delle NTA per riclassificare l'impianto "Pila".

In particolare si specifica che l'Art. 10.2 è stato ulteriormente modificato, in quanto, malgrado la modifica delle NTA del PIAE '02 intendesse semplificare il percorso comunale di classificazione degli impianti, si è riscontrato che tale precisazione potrebbe essere fraintesa come un possibile superamento dei vincoli territoriali derivanti dalla pianificazione sovraordinata e sui quali la Provincia non può intervenire.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si eliminano dall'Art. 10.2 delle NTA le seguenti frasi:

" Si fa specifico riferimento ai contenuti della Tabella 4.2 – 10 "Elenco Impianti" del Quadro Conoscitivo, per la classificazione degli impianti esistenti, come fin'ora effettuata dai P.A.E. comunali vigenti".

"...ad eccezione degli impianti legittimamente insediati precedentemente all'entrata in vigore dei provvedimenti istitutivi delle suddette tutele, per i quali sono escluse altre destinazione di tipo urbano."

OSSERVAZIONE N. 9

PROPONENTE: Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l. (PG n. 123035 del 29/08/2013)

9.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: osservazioni alla Normativa Tecnica d'Attuazione

- si richiede un articolo contenente le definizioni dei termini più comuni in uso, per agevolare la lettura ed evitare errori nell'interpretazione della norma;
- l'art. 10.1 delle NTA e l'art 5 delle NTA-tipo per i PAE citano gli impianti che lavorano materiali "provenienti da demolizioni edilizie", sembrano quindi escludere ad esempio quelli provenienti dal rifacimento delle strade;
- chiarimento circa l'applicazione degli artt. 10.2 e 10.3 per la classificazione degli impianti della C.T.I. S.r.l. .

RISPOSTA: osservazione parzialmente accolta

Si accolgono alcune delle osservazioni presentate con le precisazioni ed i chiarimenti di seguito riportati:

- le NTA adottate sono per terminologia pressoché coincidenti con la normativa tecnica consolidata negli ultimi 20 anni d'attuazione della L.R. 17/1991, ventennio nel quale non si sono riscontrati particolari problemi interpretativi. Introdurre ora nuove definizioni senza che sia avvenuto un confronto con i soggetti pubblici e privati interessati alle attività estrattive potrebbe generare fraintendimenti terminologici anche in funzione dei PAE attualmente vigenti; pertanto non si accoglie la richiesta;
- si riporta testo modificato dell'Art. 10.1 delle NTA "In abbinamento agli impianti sopra elencati possono essere ammessi, all'interno dei perimetri zonizzati dal P.A.E., gli impianti di trattamento dei rifiuti inerti non pericolosi provenienti da costruzione e demolizione nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni elencate agli artt. 14.3 e 14.4 del P.T.C.P."; mentre verrà eliminato il punto elenco. Allo stesso modo si modifica l'art. 5 del NTA – tipo per i PAE, relativamente alle zone D_{ie} e D_{in};
- si specifica che l'Art. 10.2 è stato ulteriormente modificato, in quanto, malgrado la modifica delle NTA del PIAE '02 intendesse semplificare il percorso comunale di classificazione degli impianti, si è riscontrato che tale precisazione potrebbe essere fraintesa come un possibile superamento dei vincoli territoriali derivanti dalla pianificazione sovraordinata e sui quali la Provincia non può intervenire.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si elimina al terzo capoverso dell'Art. 10.2 delle NTA la seguente frase:

"...ad eccezione degli impianti legittimamente insediati precedentemente all'entrata in vigore dei provvedimenti istitutivi delle suddette tutele, per i quali sono escluse altre destinazione di tipo urbano."

Si riporta il testo degli articoli 10.1 delle NTA e 5 delle NTA-tipo per i PAE, modificati

10.1 Per impianti di lavorazione degli inerti si intendono:

- gli impianti primari fissi o mobili di frantumazione, lavaggio, selezione, trasporto, distribuzione, accumulazione, essiccazione, carico e scarico dei materiali inerti;
- gli impianti di confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi, qualora abbinati agli impianti di lavorazione primaria;
- ~~gli impianti di trattamento dei materiali provenienti da demolizioni edilizie qualora abbinati agli impianti di lavorazione primaria;~~
- gli altri impianti o attrezzature a servizio degli impianti di cui ai punti precedenti.

In abbinamento agli impianti sopra elencati possono essere ammessi, all'interno dei perimetri zonizzati dal P.A.E., gli impianti di trattamento dei rifiuti inerti non pericolosi provenienti da costruzione e demolizione nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni elencate agli artt. 14.3 e 14.4 del P.T.C.P.

art. 5

...omissis...

ZONE D_{IE} PER IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEGLI INERTI, ESISTENTI

...omissis...

In queste zone è altresì consentita l'installazione e/o il mantenimento in esercizio di impianti esistenti per il confezionamento dei prodotti lavorati, e per la produzione di conglomerati cementizi e/o bituminosi o per il trattamento dei ~~materiali provenienti~~ **rifiuti inerti non pericolosi provenienti da costruzione e demolizione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni elencate agli artt. 14.3 e 14.4 del P.T.C.P., da demolizioni edilizie** per la produzione di inerti, esclusivamente se abbinati a quelli utilizzati per le operazioni di prima lavorazione degli inerti. L'eventuale installazione di nuovi impianti di tale tipologia è assoggettata al rilascio di uno dei titoli abilitativi edilizi ed ambientali previsti dalle normative vigenti per i rispettivi settori.

...omissis...

Zone D_{in} per impianti di lavorazione degli inerti, di nuovo insediamento

...omissis...

In queste zone è altresì consentita l'installazione di impianti per il confezionamento dei prodotti lavorati, e per la produzione di conglomerati cementizi e/o bituminosi o per il trattamento dei ~~materiali provenienti~~ **rifiuti inerti non pericolosi provenienti da costruzione e demolizione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni elencate agli artt. 14.3 e 14.4 del P.T.C.P., da demolizioni edilizie** per la produzione di inerti, esclusivamente se abbinati a quelli utilizzati per le operazioni di prima lavorazione degli inerti. L'eventuale installazione di nuovi impianti di tale tipologia è assoggettata al rilascio di uno dei titoli abilitativi edilizi ed ambientali previsti dalle normative vigenti per i rispettivi settori (cfr. art. 6).

...omissis..."

9.2 Contenuti sintetici dell'osservazione: Osservazioni alle NTA-Tipo per i PAE

La definizione di impianti ed attrezzature connesse alle attività estrattive, art. 3, comprende gli impianti

per il trattamento dei materiali provenienti da demolizioni edilizie per il confezionamento di stabilizzati, se abbinati ad impianti di lavorazione primaria, escludendo di fatto anche altri materiali "inerti". Si propone di estendere la definizione con "il confezionamento di inerti in senso lato".

Risposta: osservazione accolta

Si modifica l'Art. 3 delle NTA tipo dei PAE:2 con l'inserimento del paragrafo "In abbinamento agli impianti sopra elencati possono essere ammessi, all'interno dei perimetri zonizzati dal P.A.E., gli impianti di trattamento dei rifiuti inerti non pericolosi provenienti da costruzione e demolizione nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni elencate agli artt. 14.3 e 14.4 del P.T.C.P. " mentre verrà eliminato il punto elenco "gli impianti di trattamento dei materiali provenienti da demolizioni edilizie per il confezionamento di stabilizzati, qualora abbinati agli impianti di lavorazione primaria".

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si modifica l'Art 3 dell'Allegato 1 delle N.T.A.

"

...omissis...

Per impianti ed attrezzature connesse alle attività estrattive si intendono:

- gli impianti primari fissi o mobili di frantumazione, lavaggio, selezione, trasporto, distribuzione, accumulazione, essiccazione, carico e scarico dei materiali inerti;
- gli impianti di confezionamento di conglomerati cementizi e bituminosi, qualora abbinati agli impianti di lavorazione primaria;
- ~~gli impianti di trattamento dei materiali provenienti da demolizioni edilizie per il confezionamento di stabilizzati, qualora abbinati agli impianti di lavorazione primaria;~~
- le altre attrezzature a servizio degli impianti e/o delle attività estrattive non compresi nei punti precedenti;
- le attrezzature di servizio alle attività estrattive quali: manufatti per il deposito di materiali e/o la stagionatura dei materiali inerti, per il ricovero e manutenzione degli automezzi e delle macchine operatrici, per gli alloggi ed i servizi del personale, per la pesatura dei materiali inerti, per gli uffici, nonché i piazzali per l'accumulo dei materiali e quelli per la manovra ed il carico e scarico degli automezzi, le aree di parcheggio, le piste le rampe di collegamento tra gli impianti e l'invaso di cava, le vasche di decantazione e gli altri elementi del sistema di lavaggio dei materiali inerti e dei mezzi d'opera e di trasporto, ecc..

In abbinamento agli impianti sopra elencati possono essere ammessi, all'interno dei perimetri zonizzati dal P.A.E., gli impianti di trattamento dei rifiuti inerti non pericolosi provenienti da costruzione e demolizione nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni elencate agli artt. 14.3 e 14.4 del P.T.C.P.

9.3 Contenuti sintetici dell'osservazione: i residui del Polo Zello-San Vincenzo sono riportati in tab. 4.4-3 e nella rispettiva scheda di pag.92 del Quadro Conoscitivo con valori diversi; inoltre si chiede di aggiungere una linea di perimetrazione nelle Schede delle disponibilità residue per la delimitazione dei poli estrattivi.

Risposta: osservazione parzialmente accolta

Poiché al 30/11/2011 i comparti Zello-Monte e San Vincenzo risultano completamente esauriti, il

residuo del Polo coincide con quello del comparto Palazzo Cascinetta. Il valore, che viene riportato nella tabella 4.4 – 3 e nella relativa scheda delle disponibilità residua, è di 476.073 mc. La linea di perimetrazione adottata per le aree P.A.E. riportate nelle “Schede delle disponibilità residue” era continua e di colore bianco; al fine di renderla maggiormente individuabile è stata modificata in linea di tipo tratteggiato e di colore grigio.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL’ACCOGLIMENTO

Si modifica la tabella 4.4-3 relativamente al polo Palazzo Cascinetta e la relativa scheda delle disponibilità residue del Quadro conoscitivo.

Si modifica inoltre la linea di perimetrazione adottata per le aree P.A.E. delle “Schede delle disponibilità residue” del Quadro Conoscitivo da linea continua e bianca a linea tratteggiata e grigia.

9.4 Contenuti sintetici dell’osservazione: Si chiede di apportare alcune correzioni dei volumi richiesti, a seguito delle integrazioni alle proposte consegnate in data 5/12/2012, per la cava “Palazzo 4” e per la “Fornacella” nelle rispettive schede di progetto e nelle tabelle a pag. 19, 44 e 48 della Relazione.

RISPOSTA: osservazione accolta

In considerazione del fatto che le modifiche richieste comportano una complessiva riduzione dei volumi assegnati alle due proposte, si accetta di modificare i volumi del polo “Palazzo 4” e “Fornacella” nelle relative schede progetto e nelle rispettive tabelle della Relazione.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL’ACCOGLIMENTO

Nella scheda di progetto 1.3 Palazzo 4 – Imola la quantità assegnata viene modificata da 459.000 a 505.000 mc, mentre per la scheda 1.4 Fornacella – Imola si sostituisce il quantitativo da 364.000 a 255.000 mc.

OSSERVAZIONE N. 10

PROPONENTE: Wienerberger S.p.A.(PG n. 123385 e PG n. 123386 del 30/08/2013)

10.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: si chiede la modifica della scheda 6.4 "Ringhiera 5" che comporta l'esclusione della particella 52 del Foglio 9 in Comune di Mordano di altra proprietà (come da scheda allegata), e la correzione della superficie complessiva dell'area da 286.693 a 289.145 mq.

Risposta: osservazione accolta

Si accolgono le richieste di modifica della scheda di progetto 6.4 "Ringhiera 5".

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

La scheda di progetto 6.4 "Ringhiera 5" è modificata come richiesto per il perimetro dell'area e per il complessivo valore di superficie. Allo stesso modo si modifica l'area relativa a "Ringhiera 5" nella Tavola 5 della Relazione.

10.2 Contenuti sintetici dell'osservazione: i quantitativi indicati per l'assegnazione "Ringhiera 5" sono insufficienti, anche a causa di una non coincidenza con i valori residui riportati per la cava "Ringhiera 4 – Ex Folli" nella scheda 6.4 e la tabella 14 del Progetto Preliminare (diversità fra il residuo stimato al 30/11/2012 e quello reale dichiarato nel CAE 2012). Si chiede quindi modifica della scheda 6.4 assegnando il residuo della cava "Ringhiera 4 – Ex Folli" al 31/11/2012 pari a 125.290 mc, e assegnazione completa, per un volume di 1.500.000 mc, per la nuova area "Ringhiera 5".

Risposta: osservazione non accolta

In relazione ai volumi residui riportati nel Quadro Conoscitivo e relativi elaborati grafici del Piano adottato, per il comparto "Ringhiera 4 ex-Folli" si conferma il quantitativo pari a 881.203 mc di argille limose. Tali volumetrie risultano dalle dichiarazioni rilasciate dagli esercenti al 30/11/2011 e riportate nel Catasto provinciale delle Attività estrattive (SICAE) dal quale viene prodotto il Censimento annuale delle Attività estrattive. Nel corso della Conferenza di pianificazione è stata fatta una specifica ricognizione dei quantitativi residui delle cave attive mediante le relazioni annuali da parte dei Comuni a seguito della quale sono state richieste modifiche e correzioni alle tabelle dei residui da parte del Comune di Mordano. Si rammenta che il volume di 890.898 mc che compare nell'elaborato di sintesi del Censimento AE annualità 2011 è riferito all'intero territorio comunale e non soltanto al comparto "Ringhiera 4 ex-Folli", pertanto si confermano i volumi residui riportati nella tabella 4.4 – 10 del QC relativi al comparto stesso.

OSSERVAZIONE N. 11

PROPONENTE: Consorzio Cave Bologna Soc. Coop. (PG n. 123486 del 30/08/2013)

11.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: per l'area "Possessione Palazzo" si richiede la rettifica dei volumi assegnati, come riportati nella manifestazione di interesse: 553.826 mc di argille limose per l'area già oggetto di pianificazione per l'estrazione della ghiaia; 72.049 mc di argille limose e 65.695 mc di ghiaie in corrispondenza del setto di separazione con l'area "San Niccolò".

RISPOSTA: osservazione accolta

Si modificata la scheda progetto di "Possessione Palazzo" conformemente a quanto indicato nella proposta, che prevede anche l'estrazione di mc 65.695 di ghiaia alluvionale in corrispondenza all'escavazione del setto di separazione tra il polo "Possessione Palazzo" e "San Niccolò".

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si modificata la scheda progetto di "Possessione Palazzo", ed i rispettivi volumi di ghiaia e di argilla limosa relativi alla stessa area nel paragrafo 3.2 – LE NUOVE ZONIZZAZIONI della Relazione.

OSSERVAZIONE N. 12

PROPONENTE: Comune di Camugnano (PG n. 123645 del 30/08/2013)

12.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: si chiede di rivalutare il possibile inserimento nel P.I.A.E. 2013 della proposta "Molino Nanni", conformandola ai requisiti del bando di manifestazione di interesse per le nuove attività estrattive, al fine di soddisfare il fabbisogno di inerti del territorio comunale.

RISPOSTA: osservazione non accolta

Anche a seguito della ripermimetrazione dei vincoli forestali effettuata da parte della Comunità Montana Alto Reno e terminata dopo la chiusura della Conferenza di pianificazione, l'area resta gravata da vincoli e tutele assolute, così come definite nel Bando per la manifestazione di interesse per nuove attività estrattive e pertanto soggetta ad esclusione.

Il momento per la ricerca e l'assegnazione di nuove zonizzazioni da parte della provincia si è completato nell'ambito e nei termini del bando e della conferenza di pianificazione e definitivamente concluso con l'adozione del Piano. Il buon esito del procedimento pianificatorio richiede prioritariamente il rispetto da parte dell'Amministrazione provinciale della coerenza procedurale, già espressa e resa pubblica, nei confronti degli esercenti e dei Comuni che hanno partecipato al Bando ed ai lavori della Conferenza stessa.

OSSERVAZIONE N. 13**PROPONENTE:** Cave Misa S.r.l. (PG n. 123642 e n. 123648 e del 30/08/2013)**13.1 Contenuti sintetici dell'osservazione:**

Premettendo che:

- la concertazione istituzionale e Conferenza di Pianificazione non ha avuto tempi adeguati a garantire l'analisi dei documenti, con particolare riferimento ai fabbisogni, ai quantitativi residui, alle previsioni pianificatorie, alle proposte di attività estrattiva ed ai pareri delle Amministrazioni Comunali;
- il PIAE adottato non è conforme ai principi guida, agli indirizzi e agli obiettivi dettati dal Consiglio e dalla Giunta della Provincia di Bologna in merito all'approvvigionamento prioritario degli impianti idonei, equità di assegnazione delle nuove cave, principio km 0, priorità agli interventi destinati alla realizzazione di bacini idrici;
- la proposta "Sassatello" è stata esclusa per presenza in parte dell'area di tutele assolute, pur avendo parere favorevole da parte del Comune;

chiede di inserire l'area "Sassatello" tra gli ambiti estrattivi comunali come da art. 8 delle NTA del PIAE.

Risposta: osservazione non accolta

La Conferenza di pianificazione si è articolata su 7 sedute utilizzando interamente il tempo previsto dalla LR 20/2000 e s.m.i., perentoriamente definito in 90 gg. Al fine di assolvere ai compiti di partecipazione e concertazione tra gli Enti istituzionali e le associazioni di categoria sono stati invitati 100 soggetti, dei quali 39 hanno partecipato attivamente ai lavori della conferenza producendo 25 contributi al documento preliminare e 18 pareri comunali sulle proposte di nuove attività estrattive. Tali contributi hanno dato un fondamentale apporto conoscitivo e di indirizzo agli obiettivi ed alle strategie di Piano, mentre i pareri comunali sono stati necessari per la prima fase di esclusione delle proposte, così come indicato nel Bando per la manifestazione di interesse. Si ritiene quindi che la Conferenza di pianificazione, così come si è realizzata, abbia assolto ai compiti ad essa assegnati.

Gli indirizzi definiti dalle "Linee di indirizzo per l'elaborazione del PIAE" derivano direttamente dagli strumenti di pianificazione vigenti che hanno ricadute e punti di interesse con l'attività estrattiva (PTCP, PTA, PMP, PGQA). Sono pertanto confluiti nel sistema di valutazione ambientale delle proposte estrattive pervenute, ed hanno costituito il principio guida per la composizione delle assegnazioni dei volumi che soddisfano il fabbisogno con il minor impatto ambientale.

La proposta "Sassatello" è stata esclusa già in sede di Conferenza di pianificazione, in coerenza con i requisiti del Bando, e non ha quindi avuto accesso alle valutazioni ed alle scelte della ValSAT in quanto ricadeva in parte in zona di Tutela Assoluta "Alveo Attivo". Il momento per la ricerca e l'assegnazione di nuove zonizzazioni da parte della provincia si è completato nell'ambito e nei termini del bando e della conferenza di pianificazione e definitivamente concluso con l'adozione del Piano. Il buon esito del procedimento pianificatorio richiede prioritariamente il rispetto da parte dell'Amministrazione provinciale della coerenza procedurale, già espressa e resa pubblica, nei confronti degli esercenti e dei Comuni che hanno partecipato al Bando ed ai lavori della Conferenza stessa.

Il sistema dei vincoli che ha portato all'esclusione della proposta è stato pubblicato, contestualmente al Bando, nel sito tematico del Piano delle attività estrattive con specifica cartografia interattiva. Inoltre, nello stesso sito, sono disponibili le tavole prima del Documento preliminare poi del Piano adottato. Peraltro i vincoli assunti per le scelte localizzative del PIAE derivano dall'Art. 14.2 del PTCP, che facendo carta unica del territorio sin dal 2004 raccoglie tutte le tutele derivanti dalla pianificazione sovraordinata e le rende pubbliche mediante sito web.

13.2 Contenuti sintetici dell'osservazione: si chiede l'inserimento dell'area "Molino Nanni" in considerazione:

- all'avvenuta ripermimetrazione delle aree boscate definite dal PTCP e non coerenti con lo stato

dei luoghi;

- alla non coincidenza fra i perimetri catastali di proprietà e quelli estrattivi;
- alla richiesta di materiale per l'impianto limitrofo "Pilastrina".

RISPOSTA: osservazione non accolta

La perimetrazione dell'area estrattiva presa in esame per le scelte di Piano, è quella presentata dalla Ditta entro il termine fissato dal Bando e su questa stessa sono state sviluppate tutte le valutazioni successive più volte esplicitate in sede di Conferenza di pianificazione. Anche a seguito della riperimetrazione dei vincoli forestali effettuata da parte della Comunità Montana Alto Reno e terminata dopo la chiusura della Conferenza di pianificazione, l'area resta gravata da vincoli e tutele assolute così come definite nel Bando per la manifestazione di interesse per nuove attività estrattive e pertanto soggetta ad esclusione.

Il momento per la ricerca e l'assegnazione di nuove zonizzazioni da parte della provincia si è completato nell'ambito e nei termini del bando e della conferenza di pianificazione e definitivamente concluso con l'adozione del Piano. Il buon esito del procedimento pianificatorio richiede prioritariamente il rispetto da parte dell'Amministrazione provinciale della coerenza procedurale, già espressa e resa pubblica, nei confronti degli esercenti e dei Comuni che hanno partecipato al Bando ed ai lavori della Conferenza stessa.

OSSERVAZIONE N. 14

PROPONENTE: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (PG n. 123490 del 30/08/2013 e n. 123857 del 02/09/2013)

14.1 Contenuti sintetici dell'osservazione:

Premettendo la raccomandazione generale di ottemperare alle prescrizioni particolari indicate dal Piano, specie in merito ai progetti di recupero paesaggistico da effettuarsi alla cessazione dell'attività e alla necessità di monitoraggi in corso d'opera, in merito agli aspetti di tutela paesaggistica si chiede:

- verificare, nella Relazione, l'incongruenza tra il numero di aree elencate nelle Schede della zonizzazione di Progetto e la Tavola 5- Zonizzazioni di Progetto;
- elaborare una tavola cartografica che contestualizzi tutte le cave esistenti, dismesse e di previsione con la tutela paesaggistica;
- definire tutte le ipotesi di riutilizzo e le principali misure di mitigazione da adottare per le nuove cave che ricadono anche solo parzialmente nelle aree di tutela paesaggistica;
- imporre la procedura di VIA a tutte le cave che ricadono all'interno delle aree di tutela del paesaggio indipendentemente dal quantitativo del materiale estratto o dall'ampiezza della cava; nell'ambito della quale sarà rilasciata l'autorizzazione con le opportune prescrizioni.

RISPOSTA: osservazione parzialmente accolta

Nell'accogliere la raccomandazione si forniscono alcune precisazioni in merito alle osservazioni poste sugli aspetti di tutela paesaggistica:

- Riconoscendo l'incongruenza evidenziata si modificano le tavole di progetto e le schede di zonizzazione in modo da renderle coerenti.
- Dal sito dedicato al Piano delle Attività estrattive si accede all'applicativo web-gis che consente di visualizzare ed interrogare contemporaneamente le tutele assolute e condizionate relative alle attività estrattive e le nuove zonizzazioni.
- Sulla base dell'ipotesi di sistemazione e delle principali misure di mitigazione già riportate nelle schede di progetto delle nuove aree assegnate per le attività estrattive, sarà dato maggiore dettaglio, in particolare per le zone di tutela paesaggistica, nelle fasi successive di attuazione nei PAE e nell'elaborazione dei Piani di Coltivazione e Sistemazione.
- L'assoggettamento alla procedura di Via è attualmente in corso di modifica da parte della Regione Emilia-Romagna in conseguenza alla sentenza n. 93/2013 della Corte Costituzionale, si ritiene quindi di poter rimandare tale richiesta al rispetto della normativa vigente.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si modificano le tavole di progetto e le schede di zonizzazione in modo da renderle coerenti nella numerazione delle aree elencate (vedi anche risposta alla riserva 12).

14.2 Contenuti sintetici dell'osservazione:

Relativamente alle nuove proposte di attività estrattive si formulano le seguenti raccomandazioni:

- L'ampliamento "Campuzzano 4" insiste su aree già coltivate e su aree boscate e non è chiaro a cosa si riferisca la superficie di 19.000 mq indicata;
- L'area "Osti" ricade nella fascia di tutela paesaggistica del Fiume Reno (art. 142 D.Lgs 42/2004) e pertanto si richiede arretramento fino al fosso scolina N-S, rinaturalizzazione nell'area occidentale, della viabilità di servizio e delle zone ai confini N e S con piantumazione di specie arboree ed arbustive atte ad incrementare la vegetazione ripariale, realizzazione di quinta arborea lungo la Via Zanardi tale da costituire la naturale prosecuzione di quella già esistente;
- L'area "Sant'Agostino" ricade nell'Ambito agricolo periurbano della conurbazione bolognese" tutelato dal PTCP, inoltre ritenendo impossibile la rinaturalizzazione dell'area, data l'ampiezza e la profondità di escavazione e stravolgimento delle carattere rurale della Via Sammarina in caso di suo impiego per il trasporto del materiale, si esprime parere contrario al mantenimento

di tale previsione;

- Per l'area "Ringhiera 5", nel caso di tombamento, occorre definire in maniera puntuale le possibilità di riutilizzo compatibili con il contesto agrario storicizzato e le prescrizioni minime volte al ripristino delle componenti paesaggistiche;
- L'area "Fornacella" ricade nella fascia di tutela paesaggistica del Fiume Santerno, si richiede pertanto che nell'ambito "dell'intervento temporaneo di ripristino dell'area ad uso agrario, si attuino tutti gli accorgimenti necessari affinché le quote dei terreni e delle corti degli edifici rurali si raccordino compatibilmente con l'ampio contesto in attesa della realizzazione dell'opera idraulica si dovrà prevedere un adeguato raccordo delle quote dei terreni e delle corti degli edifici, ed una rinaturalizzazione volta ad incrementare e ricucire la vegetazione ripariale;
- Per l'area "Palazzo 4" si esprime parere contrario alla sistemazione finale a impianto di lavorazione poiché non ritenuta adeguata alla Zona di tutela della Centuriazione su cui insiste;
- Per l'area "Beccafava-Carlina 3" occorre prevedere la ricostituzione dello strato pedologico e del bosco in continuità con le aree adiacenti e attuare un adeguato controllo dello smaltimento delle acque meteoriche e della stabilità dei versanti;
- Per l'area "Rio Carbonaro 4a e 4b" occorre prevedere la ricostituzione dello strato pedologico e del bosco in continuità con le aree adiacenti;
- Per l'area "Colombara 5" si chiede di verificare puntualmente se la previsione ricade nella fascia di tutela paesaggistica.

RISPOSTA: osservazione parzialmente accolta

Nell'accogliere le raccomandazioni di ottemperare alle prescrizioni già indicate nel Piano e ricordando che prescrizioni più di dettaglio (monitoraggi in corso d'opera, compensazioni di aree boscate, ecc...) attengono alle successive fasi di attuazione del Piano; si forniscono alcune precisazioni sulle osservazioni poste per alcune previsioni:

L'ampliamento "Campuzzano 4" riguarda un incremento di volume all'interno di un Polo già pianificato senza nessun incremento di superficie ed insiste su 19.000 mq di tale superficie già pianificata. Si modifica la scheda di progetto 2.3 Campuzzano 4 della Relazione.

Per l'area "Osti" vengono accolte le prescrizioni inerenti il ripristino della vegetazione ripariale nonché le sistemazioni vegetazionali della viabilità di cantiere integrandole nell'apposita scheda di progetto 1.2 "Osti" della Relazione, inserendo la prescrizione "il PAE dovrà valutare l'opportunità di inserire apposite prescrizioni al PCS al fine di rinaturalizzare la fascia prospiciente il Fiume Reno mediante opportune sistemazioni vegetazionali". Si rimanda quindi la valutazione dell'area ricadente in fascia di tutela paesaggistica alle successive fasi di attuazione ed i conseguenti adempimenti autorizzativi (art. 142 D.Lgs 42/2004).

Per l'area "Sant'Agostino" si precisa che L'"Ambito agricolo periurbano della conurbazione bolognese" normato all'art. 10.10 del PTCP su cui insiste, non è un vincolo per l'attività estrattiva, in quanto per tali attività la variazione della destinazione d'uso del terreno è temporanea. La L.R. 17/91, infatti, obbliga gli esercenti, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione, a presentare un Piano di Coltivazione e Sistemazione che preveda il corretto ripristino dei luoghi. Si prescrivono, comunque, conformemente a quanto già indicato nel progetto della previsione proposta, l'uso del cavalcavia, al fine di evitare l'impatto sulla viabilità circostante, ed il tombamento fino alla quota del piano campagna originario. Si modifica pertanto la scheda progetto 6.1 della Relazione inserendo la seguente prescrizione: "In merito al trasporto del materiale dalla cava all'impianto dell'esercente dovrà essere utilizzato esclusivamente il cavalcavia autostradale presente nell'area e dovranno essere adottati tutti gli adeguamenti strutturali del manufatto e gli accorgimenti necessari affinché il trasporto non crei potenziali problematiche di tipo strutturale e che risulta in totale sicurezza rispetto alla circolazione sull'autostrada A13".

Per l'area "Ringhiera 5" si modifica la scheda progetto 6.4 della Relazione inserendo la seguente prescrizione: "La sistemazione finale dovrà essere compatibile con il contesto agrario storicizzato e dovrà prevedere il recupero della trama centuriale ed il ripristino di tutte le componenti paesaggistiche che si pongono in relazione con essa."

Per l'area "Fornacella" si modifica la scheda progetto 1.4 della Relazione inserendo la seguente prescrizione: "Nell'ambito della sistemazione temporanea ad uso agricolo, che si attuerà esclusivamente nel caso in cui non venga realizzata la prevista cassa di espansione, si prescrive che si attuino tutti gli accorgimenti necessari per raccordare le quote dei terreni con l'ampio contesto pianeggiante e si realizzino opportuni interventi di rinaturalizzazione volti ad incrementare e ricucire la vegetazione ripariale".

Per l'area "Palazzo 4" la scelta della destinazione finale dell'area, e conseguentemente delle geometrie e delle quote di sistemazione è di competenza del Comune, che nell'ambito del recepimento della previsione nel PAE, la individuerà nel dettaglio ed in conformità con la destinazione urbanistica.

Per l'area "Beccafava-Carlina 3" nella scheda progetto viene riportata la seguente prescrizione: "Il progetto di sistemazione dovrà prevedere la ricostituzione dello strato pedologico mediante l'utilizzo del suolo derivante dallo scotico delle aree già interessate dalla coltivazione e di quelle in ampliamento e dovrà considerare, laddove l'area sia in adiacenza con aree a copertura boschiva, l'impianto di specie arboree in continuità con quelle presenti nell'area".

Per l'area "Rio Carbonaro 4a e 4b" si inserisce nella scheda progetto la seguente prescrizione: "Il progetto di sistemazione dovrà prevedere la ricostituzione dello strato pedologico mediante l'utilizzo del suolo derivante dallo scotico delle aree che verranno interessate dalla coltivazione e dovrà considerare, laddove l'area sia in adiacenza con aree a copertura boschiva, l'impianto di specie arboree in continuità con quelle presenti nell'area".

Solo alcune delle tutele paesaggistiche dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004 sono riconosciute come tutele assolute per l'attività estrattive, ai sensi dell'art. 14.2 del PTCP, e per questo riportate nella Tavola 2 degli elaborati del QC. Altre rientrano, invece, nelle tutele condizionate, sempre ai sensi dell'art. 14.2 del PTCP, e sono riportate nella Tavola 3 del QC. In particolare, su "Colombara 5" non esiste nessuna tutela, sia assoluta che condizionata, tra le tutele paesaggistiche considerate significative per le attività estrattive dal PTCP.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si modifica la scheda di progetto 2.3 Campuzzano 4 della Relazione "L'intervento, ampliamento di una attività in essere, determina un incremento di volume previsto di materiale utile, costituito da ghiaia di monte, pari a **350.000 mc**, proveniente ~~per la maggior parte dalle~~ superfici già pianificate nel P.I.A.E. e nel P.A.E. comunale previgenti ~~ed da e~~ per una superficie ~~aggiuntiva~~ pari a circa **19.000 mq**".

Si inserisce nella scheda di progetto 1.2 "Osti" della Relazione la prescrizione **"il PAE dovrà valutare l'opportunità di inserire apposite prescrizioni al PCS al fine di rinaturalizzare la fascia prospiciente il Fiume Reno mediante opportune sistemazioni vegetazionali"**.

Si modifica pertanto la scheda progetto 6.1 "Sant'Agostino" della Relazione inserendo la seguente prescrizione: **"In merito al trasporto del materiale dalla cava all'impianto dell'esercente dovrà essere utilizzato esclusivamente il cavalcavia autostradale presente nell'area e dovranno essere adottati tutti gli adeguamenti strutturali del manufatto e gli accorgimenti necessari affinché il trasporto non crei potenziali problematiche di tipo strutturale e che risulta in totale sicurezza rispetto alla circolazione sull'autostrada A13"**.

Si modifica la scheda progetto 6.4 "Ringhiera 5" della Relazione inserendo la seguente prescrizione: **"La sistemazione finale dovrà essere compatibile con il contesto agrario storicizzato e dovrà prevedere il recupero della trama centuriale ed il ripristino di tutte le componenti paesaggistiche che si pongono in relazione con essa."**

Si modifica la scheda progetto 1.4 "Fornacella" della Relazione inserendo la seguente prescrizione: **"Nell'ambito della sistemazione temporanea ad uso agricolo, che si attuerà esclusivamente nel**

caso in cui non venga realizzata la prevista cassa di espansione, si prescrive che si attuino tutti gli accorgimenti necessari per raccordare le quote dei terreni con l'ampio contesto pianeggiante e si realizzino opportuni interventi di rinaturalizzazione volti ad incrementare e ricucire la vegetazione ripariale".

Si inserisce nella scheda progetto 7.2 "Beccafava-Carlina 3" la seguente prescrizione: **"Il progetto di sistemazione dovrà prevedere la ricostituzione dello strato pedologico mediante l'utilizzo del suolo derivante dallo scotico delle aree già interessate dalla coltivazione e di quelle in ampliamento e dovrà considerare, laddove l'area sia in adiacenza con aree a copertura boschiva, l'impianto di specie arboree in continuità con quelle presenti nell'area".**

Si inserisce nella scheda progetto 2.2 "Rio Carbonaro 4a e 4b" la seguente prescrizione: **"Il progetto di sistemazione dovrà prevedere la ricostituzione dello strato pedologico mediante l'utilizzo del suolo derivante dallo scotico delle aree che verranno interessate dalla coltivazione e dovrà considerare, laddove l'area sia in adiacenza con aree a copertura boschiva, l'impianto di specie arboree in continuità con quelle presenti nell'area".**

14.3 Contenuti sintetici dell'osservazione: si propone di prescrivere le procedure operative e prescrittive riportate nel parere della Soprintendenza Archeologica in particolare per le cave attive di Castel Maggiore, "Cappellina" a Bologna e per il polo "Ringhiera" a Mordano.

RISPOSTA: osservazione parzialmente accolta

Le procedure connesse alla tutela archeologica sono quelle già previste dalla normativa vigente in materia ed il loro rispetto sarà verificato nelle successive fasi di attuazione del PIAE e di rilascio di autorizzazione, nonché di controllo dell'attività estrattiva.

Nell'ambito delle previsioni PIAE si è fatto riferimento alle zone individuate e normate dal PTCP art.8.2 i cui punti a) e b) che costituiscono già tutela assoluta per le attività estrattive, mentre i successivi punti d1) e d2) dello stesso articolo sono comunque evidenziati in quanto tutele condizionate, come dettagliato all'art. 14.2 del PTCP. Per le previsioni che interessano le "aree di concentrazione di materiali archeologici" di cui all'art. 8.2, punto c) della N.T.A. del P.T.C.P. si prevede una apposita modalità di indagine in sito da concordare con la Soprintendenza Archeologica in fase di redazione dei PAE., integrando l'art. 37 dell'Allegato 1 delle NTA.

Si precisa inoltre che gli stessi PCS, nel recepire alla scala comunale le indicazioni del PTCP, forniscono l'occasione di aggiornare e dettagliare meglio le aree che necessitano di tutela archeologica.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si modifica l'art. 37 dell'Allegato 1 delle NTA come di seguito riportato:

"Nelle "aree di concentrazione di materiali archeologici" di cui all'art. 8.2, punto c) della N.T.A. del P.T.C.P. nonché in quelle per le quali ~~Qualora~~ le analisi condotte per la redazione dei P.A.E. o dei successivi atti progettuali per l'attuazione delle attività estrattive pianificate, individuino la possibilità di rinvenimento di reperti di interesse storico o archeologico, la Convenzione di cui all'art. 12 della L.R. 17/91 s.m.i., dovrà fissare le modalità per un'apposita ~~ricerca~~ **indagine** in sito durante l'attuazione dell'intervento, concordandole con la Soprintendenza Archeologica per l'Emilia-Romagna.

...omissis.."

OSSERVAZIONE N. 15

PROPONENTE: I.B.L.. S.r.l. (PG n. 123833 del 02/09/2013 e PG n. 124310 del 03/09/2013)

15.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: la valutazione del fabbisogno non è adeguata al processo produttivo, pertanto si chiede per la previsione "Sant'Agostino" un volume pari a 1.000.000 mc e l'intera superficie proposta, considerando che la deroga alle distanze rispetto all'autostrada A13 non è certa e che si potrebbe rinvenire più sterile del previsto con ulteriore riduzione della quantità utile estraibile.

RISPOSTA: osservazione non accolta

Lo stralcio della porzione Nord dell'area, e la conseguente riduzione di circa 200.000 mc di argille autorizzabili, è conseguente ad una valutazione di bilancio ambientale per cui si è ritenuto inopportuno intervenire sul Reticolo Idrografico Minore. Si ritiene che i volumi pianificati di 800.000 mc possano corrispondere adeguatamente ai fabbisogni anche in considerazione di un eventuale inserimento di nuovi volumi dopo una valutazione consuntiva dell'estratto dopo 5 anni di vigenza del PIAE nell'ambito della verifica di metà percorso del Piano stesso.

15.2 Contenuti sintetici dell'osservazione: Si chiede di chiarire meglio l'art. 23 delle NTA lasciando solo la frase "le verifiche vanno eseguite nelle condizioni più gravose per l'effettiva natura dei terreni analizzati" per non creare ambiguità.

RISPOSTA: osservazione accolta

Si accoglie la richiesta di modifica dell'art. 23 - Cave di Piano delle NTA.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si modifica l'art. 23 - Cave di Piano dell'Allegato 1 delle NTA nel modo seguente:

".....verificate a lungo termine (condizioni non drenate per terreni granulari e drenate per terreni coesivi e comunque **sempre** quelle più gravose per l'effettiva natura dei terreni analizzati).".

OSSERVAZIONE N. 16

PROPONENTE: Comune di Sasso Marconi (PG n. 123609 del 30/08/2013 e PG n. 123858 del 02/09/2013)

16.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: si chiede la rettifica della classificazione dell'impianto "Pila" da inidoneo ad idoneo alla luce dell'art. 10 della NTA con chiarimento del valore meramente ricognitivo della tab. 4.2 10 del Quadro Conoscitivo.

RISPOSTA: osservazione parzialmente accolta

La tabella 4.2 -10 del Quadro Conoscitivo è stata costruita riportando esclusivamente le classificazioni di idoneità dei PAE vigenti, pertanto ha valore ricognitivo alla data di elaborazione (come peraltro precisato nel paragrafo 4.2). Inoltre si elimina dall'Art. 10 delle NTA la frase " Si fa specifico riferimento ai contenuti della Tabella 4.2 – 10 "Elenco Impianti" del Quadro Conoscitivo, per la classificazione degli impianti esistenti, come fin'ora effettuata dai P.A.E. comunali vigenti". Il Comune nell'elaborazione del PAE, in recepimento del presente PIAE, potrà avvalersi dell'art. 10 delle NTA per riclassificare l'impianto "Pila".

In particolare si specifica che l'Art. 10.2 è stato ulteriormente modificato, in quanto, malgrado la modifica delle NTA del PIAE '02 intendesse semplificare il percorso comunale di classificazione degli impianti, si è riscontrato che tale precisazione potrebbe essere fraintesa come un possibile superamento dei vincoli territoriali derivanti dalla pianificazione sovraordinata e sui quali la Provincia non può intervenire.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si eliminano dall'Art. 10.2 delle NTA le seguenti frasi:

" Si fa specifico riferimento ai contenuti della Tabella 4.2 – 10 "Elenco Impianti" del Quadro Conoscitivo, per la classificazione degli impianti esistenti, come fin'ora effettuata dai P.A.E. comunali vigenti".

"...ad eccezione degli impianti legittimamente insediati precedentemente all'entrata in vigore dei provvedimenti istitutivi delle suddette tutele, per i quali sono escluse altre destinazione di tipo urbano."

OSSERVAZIONE N. 17**PROPONENTE:** Cesi S.c. (PG n. 123811 del 02/09/2013)

17.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: in merito all'ampliamento del polo Bontempo si osserva che la riduzione della superficie, rispetto a quella proposta, non ha effetti sulla tutela dell'impatto paesaggistico in quanto:

- la creazione di piccoli dossi durante lo scavo consente di oscurare i mezzi di scavo durante la coltivazione;
- per contro si limita la disponibilità di superficie su cui depositare temporaneamente lo sterile ed il cappellaccio per la sistemazione finale;
- la visibilità è comunque oscurata dalla Via Emilia e dal capoluogo comunale;
- il fabbisogno stimato potrebbe risultare insufficiente nel caso in cui l'attività edilizia superi l'attuale crisi e si chiede di estendere i volumi disponibili ad almeno 700.000 mc;

RISPOSTA: osservazione non accolta

Condividendo le problematiche paesaggistiche evidenziate nel parere del Comune di Castel San Pietro Terme non si ritiene opportuno rivedere il perimetro dell'area inserita in Piano. Qualora l'Amministrazione comunale, nell'ambito del recepimento del PIAE nel PAE, riscontri le fattispecie previste dall'art. 7.3 delle NTA del PIAE l'area potrà essere ampliata conformemente alle disposizioni riportate nella norma.

In merito alla stima dei fabbisogni si precisa che nell'ambito della revisione di metà percorso del PIAE 2013 vi sarà la possibilità di rivedere i volumi assegnati qualora siano giustificati da significativi segnali di ripresa economica.

17.2 Contenuti sintetici dell'osservazione: si evidenzia che la modifica m1 alla Tavola RI.12 del PSAI del Torrente Sillaro è già stata recepita dal PAE e se ne chiede quindi la rettifica anche per il Rio Sabbioso.

RISPOSTA: osservazione accolta

Si precisa che la modifica alla perimetrazione del Polo, come da Variante Specifica approvata con D.C.C. n.83 del 12/06/2008, era già stata recepita nel PAE.

OSSERVAZIONE N. 18

PROPONENTE: Comune di Bologna (PG n. 123839 del 02/09/2013)

18.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: in merito all'art.9 delle NTA si propone di attribuire un volume specifico di materiali recuperabili rispetto ad una percentuale fissa dei volumi pianificati in attività estrattive per comune, autorizzabile dal Comune previo parere consultivo della CTIAE.

Risposta: osservazione parzialmente accolta

Vista le ultime disposizioni normative (Art. 41bis D.Lgs 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013) il riutilizzo di materiali rinvenuti nell'ambito di scavi edili sarà possibile secondo le disposizioni della normativa vigente. Sulla base delle riserva regionale 13.6, cui si rimanda, si modificano l'art. 9.2 e l'art. 6 dell'Allegato 1 delle NTA, mentre l'Allegato 2 viene totalmente stralciato.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Vedi risposta alla riserva 13.6.

18.2 Contenuti sintetici dell'osservazione: in merito all'art. 33 delle NTA Tipo per i PAE si propone l'estensione tra i materiali utilizzabili per ritombamenti e rinfianchi anche le terre vagliate presso gli impianti di recupero rifiuti, nonché le terre non contaminate e gli sterili movimentati e rinvenuti riferibili all'attività estrattiva.

Risposta: osservazione accolta

L'utilizzo di terre vagliate prodotte da impianti di recupero dei rifiuti inerti viene meglio precisato modificando l'art.33 delle NTA tipo dei PAE.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si modifica l'art.33 delle NTA tipo dei PAE come di seguito riportato

"ART. 33

CRITERI PER I RITOMBAMENTI ED I RINFIANCHI

In tutti i casi in cui sia previsto dagli atti progettuali il ritombamento dell'invaso di cava ovvero il rinfianco delle scarpate di abbandono con materiali di riporto, finalizzati al recupero paesaggistico ed alla stabilizzazione definitiva del sito, la progettazione e la realizzazione di tali interventi andranno eseguiti rispettando i seguenti criteri di seguito elencati:

Criteri comuni per tutte le cave a fossa in qualsiasi ambito morfologico

- **Le caratteristiche geomeccaniche dei materiali di riporto utilizzate per le verifiche di stabilità nella fase di redazione del progetto dovranno essere particolarmente cautelative, considerate presuntive e successivamente verificate in corso d'opera con un apposito programma di monitoraggio geotecnico sull'eseguito, contenuto negli atti progettuali, i cui elementi fondamentali dovranno essere:**
 - **distribuzione laterale e verticale dei punti di misura/campionamento e loro numero complessivo;**
 - **metodo di misura o di prelievo del campione;**
 - **elenco delle caratteristiche geomeccaniche da monitorare e relativi limiti di accettabilità in funzione delle specifiche di progetto;**

- la quantità di materiali di riporto andrà calcolata **nel progetto** tenendo conto di un **sovrassetto tale da compensare** degli assestamenti ed ~~dei~~ conseguenti abbassamenti della quota topografica, in modo che le quote **definitive** di progetto si mantengano effettivamente anche a lungo termine, al fine di evitare la formazione di depressioni ed il conseguente deflusso difficoltoso delle acque superficiali; **anche i rinfianchi delle scarpate dovranno essere eseguiti in sovrassetto laterale, da rifilare successivamente fino alle geometrie di progetto, in tutti i casi in cui la compattazione di cui al punto successivo non possa essere effettuata sulle superfici più pendenti per motivi di sicurezza;**
- lo stendimento dei materiali di riporto andrà effettuato per strati successivi dello spessore massimo di 50 ÷ 70 cm (a seconda delle caratteristiche dei materiali), compattati meccanicamente con mezzi d'opera adeguati, al fine di contenere ed uniformare gli assestamenti di cui sopra;
- in presenza o in previsione di venute d'acqua significative dalle superfici da rinfiancare, dovrà essere prevista **la realizzazione di strati e/o trincee drenanti profonde per disperdere le sovrappressioni interstiziali che dovessero insorgere nella massa di riporto;**
- le tipologie e le volumetrie dei materiali di riporto per i ritombamenti ed i rinfianchi dovranno essere dichiarate negli atti progettuali, **distinte fra quelle di provenienza interna al sito (cappellaccio superficiale ed altri sterili inframmezzati al giacimento utile) e quelle di provenienza esterna (terre e rocce di scavo provenienti da cantieri edili-stradali, limi di lavaggio di frantoi per inerti naturali, terre di sottovaglio da impianti di riciclaggio inerti da demolizione, ecc.);** ~~in corso d'esercizio tali materiali e dovranno essere costituiti esclusivamente da terre e rocce di scavo come definite dalle norme vigenti in materia di rifiuti (anche come sottoprodotti ai sensi del D.M. 161/2012), purché non contaminate e perciò risultare conformi a quanto previsto nel rispetto dei requisiti di qualità ambientale previsti dalla normativa di settore vigenti⁵, come dovrà risultare dall'apposita documentazione ivi prevista che l'Esercente dell'attività estrattiva dovrà procurarsi in copia da ciascun fornitore e per ciascun lotto dei suddetti materiali; l'Esercente dovrà invece provvedere a propria cura e spese alla verifica del rispetto delle concentrazioni-soglia di contaminazione delle terre di provenienza interna al sito; tutta la documentazione relativa dovrà essere conservata in cava e trasmessa al Comune con la Relazione annuale di cui al terzo capoverso del successivo art. 43;~~ ~~In tutti i casi, l'effettiva composizione del materiale di riporto dovrà essere accuratamente caratterizzata in corso d'opera, ad evitare che elementi potenzialmente inquinanti vengano recapitati nell'invaso da ritombare. Fatta eccezione per le cave di terrazzo alluvionale intravallivo in connessione idraulica diretta o indiretta con le acque di corpi idrici superficiali, e fatto salvo quanto previsto in merito dall' art. 5.2 e 5.3 del P.T.C.P. per le "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" è ammesso anche il ritombamento con materiali diversi attraverso l'esercizio di attività di discarica, fatto salvo il possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.~~
- **salvo quanto previsto in merito dall'art. 5.3 del P.T.C.P. per le "zone di protezione delle acque sotterranee", è ammesso anche il ritombamento con materiali diversi attraverso l'esercizio di attività di discarica, fatto salvo il possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti;**
- **al di sopra dei materiali di riporto dovrà essere ridisteso direttamente uno strato di spessore minimo pari a 0.80 m di suolo pedogenizzato proveniente dallo scotico iniziale**

dell'area d'intervento, eventualmente integrato, nel caso non ne fossero disponibili quantità sufficienti, da suolo pedogenizzato non contaminato proveniente dall'esterno dell'area d'intervento; in alternativa, i terreni in sito o di riporto, qualora presentino caratteristiche pedologiche o mineralogiche adeguate, potranno essere oggetto di interventi di miglioramento (erpicoltura, ammendamento, messa in opera di biostuoie su superfici significativamente inclinate, ecc.) che rendano comunque possibile l'attecchimento degli impianti vegetazionali da realizzare.

Ritombamento di cave a fossa in ambito planiziale

- Nel caso di ritombamenti di cave in sedimenti alluvionali ad elevata permeabilità (~~attività estrattive per ghiaie e sabbie alluvionali per calcestruzzi ed usi edili-stradali effettuati con i materiali elencati fra quelli idonei per le attività di recupero ambientale dalle vigenti norme in materia,~~ sul fondo e sui fianchi dell'invaso dovrà essere realizzato uno strato dello spessore minimo di 2.0 m, costituito dai materiali di scarto della stessa attività estrattiva, caratterizzati da bassa permeabilità (cappellaccio, eventuali orizzonti sterili inframmezzati al giacimento, ecc.); nel solo caso questi non siano disponibili in quantità sufficienti, essi potranno essere integrati con materiali provenienti dall'esterno dell'area d'intervento costituiti esclusivamente da terre di scavo a scarsa permeabilità e non pericolose ai sensi delle leggi vigenti in materia. Tale strato svolgerà una **in** funzione semi - impermeabilizzante e filtrante per i percolati provenienti dalla sovrastante massa dei materiali di riporto **di provenienza esterna**. Al di sopra di tali materiali verrà ridisteso direttamente uno strato di spessore minimo pari a 0.80 m di suolo pedogenizzato proveniente dallo scotico iniziale dell'area d'intervento, eventualmente integrato, nel caso non fossero disponibili quantità sufficienti, da suolo pedogenizzato non pericoloso ai sensi delle leggi vigenti in materia proveniente dall'esterno dell'area d'intervento.
- Nel caso di ritombamenti di cave in sedimenti alluvionali a bassa permeabilità (~~attività estrattive per argille da laterizi) effettuati con i materiali idonei ai sensi delle norme vigenti in materia,~~ potrà essere omessa la realizzazione dello strato semi-impermeabilizzante e filtrante di cui al punto precedente, a condizione che le pareti ed il fondo dell'invaso siano **interamente** costituite da spessori significativi di materiali scarsamente permeabili, in modo che risulti comunque garantita la protezione delle acque sotterranee eventualmente presenti dalla percolazione di eventuali inquinanti.

Ritombamento di cave a fossa in ambiti di terrazzo alluvionale intravallivo⁴

- Nel caso di ritombamenti di cave ubicate in terrazzi alluvionali intravallivi in connessione idraulica diretta od indiretta con corpi idrici superficiali, ~~—è consentito esclusivamente il ritombamento con i materiali elencati fra quelli idonei dalle vigenti norme in materia di rifiuti;~~ in considerazione **della scarsità degli sterili di cava nonché della ridotta volumetria di materiali** di riporto **nessari** di tali cave, il loro ritombamento potrà essere **ridotta od** omessa la realizzazione dello strato semi-impermeabilizzante e filtrante **di cui ai punti precedenti** a fronte di un programma di monitoraggio della caratterizzazione **chimico-fisica dei materiali da ritombamento di provenienza esterna per l'accertamento diretto ed in sito del rispetto delle concentrazioni-soglia di contaminazione dei terreni previste dalle leggi vigenti, da effettuarsi a cura e spese dell'Esercente. particolarmente accurato**

Cave in ambiti di versante collinare o montano⁴

- Nel caso di ritombamenti o rinfianchi e rimodellamenti di cave realizzate nei versanti collinari e montani ~~effettuati con i materiali idonei ai sensi della normativa vigente~~, potrà essere omessa la realizzazione dello strato semi - impermeabilizzante e filtrante di cui ai punti precedenti, a condizione che ~~le pareti ed il fondo dell'invaso~~ **le superfici su cui verranno accumulati i materiali di riporto** risultino costituite da spessori significativi di materiali scarsamente permeabili ovvero che siano assenti manifestazioni idriche sotterranee in grado di veicolare potenziali inquinanti verso sorgenti o ~~verse~~ corpi idrici superficiali; diversamente, esso dovrà essere realizzato secondo le caratteristiche morfologiche ed idrologiche del sito, con modalità adeguate alle diverse situazioni ma comunque coerenti con le indicazioni di cui ai punti precedenti.

~~L'Esercente l'attività estrattiva, e per lui il Direttore Responsabile, sono tenuti a trasmettere al Comune i certificati analitici attestanti l'idoneità del materiale da ritombamento caratterizzato nel sito di cava e/o in quelli di origine.~~

La mancata osservanza di quanto previsto dagli atti progettuali ed autorizzativi in merito alle tipologie di materiali da utilizzare per il ritombamento è causa di sospensione dell'autorizzazione fino al ripristino delle condizioni previste dagli atti progettuali autorizzati, e, in caso di reiterazione, anche di revoca o di decadenza della stessa, secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 18, commi 1 e 4, 16 e 17 della L.R. 17/91 s.m.i.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area d'intervento sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.”

18.3 Contenuti sintetici dell'osservazione: si chiede di chiarire nelle NTA del piano l'iter autorizzativo degli impianti di prima lavorazione provvisori specificando, tramite un'opportuna classificazione, i procedimenti cui devono essere sottoposti i diversi interventi (autorizzazione comunale o “Disciplina Generale dell'Edilizia”).

Risposta: osservazione non accolta

L'autorizzazione edilizia alla realizzazione di impianti di lavorazione inerti all'interno di aree pianificate per tali usi è di esclusiva competenza del Comune, che, sulla base dei propri regolamenti e procedimenti rilascerà i titoli edilizi necessari. Non è pertanto accoglibile la richiesta in quanto non di competenza provinciale.

18.4 Contenuti sintetici dell'osservazione: si chiede una revisione delle assegnazioni dei volumi per l'area “Possessione Palazzo” alla luce di quanto richiesto nella manifestazione di interesse e successive integrazioni: 65.695 mc di ghiaia e 503.161 mc di argille limose. Inoltre non risultano presenti nelle tabelle del Quadro Conoscitivo i volumi del polo Rosario-S.Giacomino-Colombo (80.000 mc).

Risposta: osservazione accolta

Nell'accogliere la richiesta si modificano le nuove assegnazioni al paragrafo 3.2 della Relazione e la relativa scheda progetto “Possessione Palazzo” con l'inserimento di mc 66.000 di ghiaia alluvionale corrispondente al volume del setto di separazione tra il polo “Possessione Palazzo” e “San Niccolò”, lasciando inalterato il quantitativo di argilla limosa che coincide con quello riportato nella proposta di nuova attività estrattiva. Si evidenzia invece la presenza degli 80.000 mc del polo Rosario-San Giacomino nella tabella delle sabbie alluvionali.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si modifica il paragrafo 3.2 della Relazione e la relativa scheda progetto "Possessione Palazzo"

18.5 Contenuti sintetici dell'osservazione: si propone di introdurre un indicatore di monitoraggio del Piano che dia atto dell'esecuzione di monitoraggi ambientali nelle attività estrattive (su rumore, polveri, acque sotterranee, acque superficiali e traffico indotto).

RISPOSTA: osservazione accolta

Si recepisce la sollecitazione del Comune in merito alla opportunità di prevedere monitoraggi ambientali delle attività di cava. Gli indicatori proposti però non sono adeguati alla verifica di sostenibilità ambientale delle scelte di PIAE, in quanto dipendono dalle caratteristiche di ogni singolo intervento (presenza di ricettori, tipologia dei flussi di traffico, localizzazione, etc.). Le necessità di monitoraggio ambientale sono infatti dipendenti dalla specifica attività di cava e non possono essere definite alla scala del PIAE. Pertanto, considerato che nella logica di un Piano provinciale l'indicatore da utilizzare non può avere carattere locale o contestuale, verrà inserito l'indicatore di sostenibilità "Cave con monitoraggio ambientale" che misura la percentuale di poli/ambiti, di nuova previsione, per i quali il PAE prescrive un monitoraggio ambientale in conformità alle disposizioni dell'Art. 9 dell'All.1 delle NTA., lasciando al Comune interessato la specifica del monitoraggio. In questo modo viene mantenuto un elevato livello di controllo del territorio lasciando libertà di azione ai PAE comunali nella scelta dei parametri da monitorare.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Viene inserito tra gli indicatori di sostenibilità del Piano di monitoraggio (Cap. 5 della ValSAT) l'indicatore "Cave con monitoraggio ambientale"

OSSERVAZIONE N. 19**PROPONENTE:** Castrola Cave S.a.s. (PG n. 123839 del 02/09/2013)

19.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: si richiede l'inserimento dell'area "Carrocci" nel PIAE 3 in quanto con l'integrazione alla manifestazione di interesse si dimostrava che la società richiedente aveva acquisito una Ragione Sociale adeguata (uno dei motivi di non conformità dei requisiti insieme alla presenza di tutele assolute nell'area).

RISPOSTA: osservazione non accolta

La richiesta non è accolta poiché la proposta denominata "Carrocci" è stata esclusa dal PIAE 3 anche per non conformità ai requisiti oggettivi del Bando, ovvero per la presenza in tale area di zone di Tutela Assoluta del "Sistema forestale" (art. 31 L.R. 17/91).

OSSERVAZIONE N. 20

PROPONENTE: Comitato No Cave e Discariche (PG n. 123595 del 30/08/2013)

20.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: si evidenzia nella contrapposizione degli interessi della nuova proposta "Sant'Agostino" la prevalenza dell'interesse pubblico per via dei seguenti aspetti:

- ubicazione in vicinanza di siti pubblici (asilo, scuola elementare, chiesa, campo sportivo ed aziende agricole);
- ripristino e tombamento di materiale inerte di non definita provenienza con possibilità di variante ed ampliamento della discarica ASA;
- tutela delle falde acquifere;
- vicinanza di un'oasi naturale;
- vicinanza della discarica ASA che ha già compromesso ambiente e paesaggio;
- previsione di un fabbisogno troppo alto per il periodo di crisi che si sta vivendo.

Risposta: osservazione non accolta

Le attività estrattive rientrano fra le sostanze minerali di seconda categoria, la cui ricerca e coltivazione viene regolamentata affinché si svolga con subordinazione dell'interesse privato a quello pubblico, ai sensi del R.D. 1443/1927 e della L.R. 17/91. Tali attività, infatti, sono regolamentate da un regime concessorio che prevede, prima del rilascio dell'atto, la stesura di uno Screening per valutare tutti gli impatti e stabilire prescrizioni mirate alla loro mitigazione o addirittura l'assoggettabilità a VIA.. E' questa, infatti, la sede dove vengono valutate nel dettaglio tutte le interferenze elencate nell'osservazione. L'assegnazione dei volumi estraibili nei prossimi dieci anni è stata effettuata sulla base del fabbisogno provinciale calcolato con le modalità riportate in Relazione (Cap. 2) e attraverso una procedura sviluppata nella ValSAT, che ha valutato indicatori ambientali condivisi in Conferenza di Pianificazione. Si ritiene pertanto corretta l'assegnazione dei quantitativi associati al Polo S. Agostino, anche in considerazione delle modifiche apportate all'Art. 2 delle NTA (verifica quinquennale del PIAE). Per quanto concerne i materiali sterili per il tombamento dell'invaso di cava si ricorda che il Comune, nell'ambito del P.A.E., potrà definire ulteriori restrizioni per l'ammissione in cava oltre ai requisiti qualitativi già richiesti dalla vigente normativa (Art. 184Ter D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 69/2013).

20.2 Contenuti sintetici dell'osservazione: si rimarca la sempre più ampia alterazione dello stato dei luoghi ovvero compromissione della vocazione agricola del territorio ad Est della A13 che è salvaguardata dalle normative vigenti.

Risposta: osservazione non accolta

L'attività estrattiva prevede una variazione della destinazione d'uso temporanea, lasciando al Comune, tramite tutti i suoi strumenti pianificatori, la scelta della destinazione d'uso finale dell'area nel rispetto della Pianificazione sovraordinata. Il riassetto botanico vegetazionale e paesaggistico dell'area viene stabilito, oltre che dal PAE, anche dal Piano di Coltivazione e Sistemazione che è tenuto a recepire anche tutte le prescrizioni dello Screening.

20.3 Contenuti sintetici dell'osservazione: si evidenzia l'alterazione del regime idraulico delle acque a seguito di:

- mancato recepimento del reticolo idrografico tutelato dal PTCP;
- studio idrogeologico carente con mancata considerazione dei maceri e dei pozzi esistenti;
- tutele del PTCP disattese;
- complessi edilizi, manufatti ed edifici di valore storico testimoniale;
- maceri di importanza ecologica;
- filari di importanza ecologica;
- corridoio ecologico locale;
- salvaguardia delle discontinuità del sistema insediativo e delle visuali dalle infrastrutture per la mobilità con divieto di impiantare siepi alte o filari contrariamente richiesti dal PIAE per la

- mitigazione degli impatti;
- incoerenza con l'attuale progetto di riqualificazione dell'area a Ovest della A13 approvato dal Comune di Castel Maggiore;

Risposta: osservazione parzialmente accolta

Lo stralcio della porzione Nord dell'area presentata nella manifestazione di interesse è stato operato per salvaguardare il reticolo idrografico individuato al PTCP. Lo studio idrogeologico più dettagliato è previsto per il rilascio dell'autorizzazione ed il Piano di Coltivazione e Sistemazione, come previsto dall'art. 13 della LR 17/91. Mentre sarà con lo Screening che sarà valutata la possibile incidenza con gli elementi del paesaggio elencati nel punto 3 delle osservazioni. In considerazione della transitorietà dell'attività estrattiva, a completamento della quale il territorio viene restituito alla sua destinazione d'uso originaria, e della modalità di coltivazione delle cave di pianura (tipo a fossa) che non è in contrasto con i principi definiti dall'Art. 10.10 del PTCP relativo alle visuali della viabilità verso il paesaggio collinare, non si ritiene che la tutela richiamata costituisca motivo ostativo alla realizzazione dell'intervento. Eventuali mitigazioni temporanee, se necessarie, saranno definite dalla pianificazione comunale, conformemente al rispetto dell'Art 10.10 delle Norme Tecniche del P.T.C.P.

20.4 Contenuti sintetici dell'osservazione: si evidenziano le seguenti criticità per la viabilità:

- il sovrappasso A13 è indicato nel progetto di riqualificazione del Comune quale percorso ecologico;
- il cavalcavia, realizzato nel 1965/66, è di proprietà dell'ANAS ed è stato progettato per carichi limitati alla II categoria. Non è stato richiesto in merito nessun parere all'Ente Gestore e viene allegato uno studio firmato da professionisti abilitati circa le condizioni del cavalcavia allo stato attuale ed analisi della viabilità della zona;
- impossibilità dell'utilizzo della viabilità secondaria, in alternativa al cavalcavia, per i motivi elencati nel punto 1.

Risposta: osservazione parzialmente accolta

Facendo presente che la ValSAT ha valutato la proposta considerando che il trasporto del materiale avvenga unicamente su viabilità privata, come peraltro la stessa proposta indicava, si prescrive che il polo estrattivo possa essere attuato solo a seguito della verifica di idoneità strutturale del cavalcavia autostradale o dell'adeguamento dello stesso al passaggio dei mezzi d'opera. Tale prescrizione viene pertanto richiamata espressamente nella scheda di progetto 6.1 della Relazione.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si modifica la scheda progetto 6.1 " Sant'Agostino – Castel Maggiore" della Relazione inserendo la seguente prescrizione: **"In merito al trasporto del materiale dalla cava all'impianto dell'esercente dovrà essere utilizzato esclusivamente il cavalcavia autostradale presente nell'area e dovranno essere adottati tutti gli adeguamenti strutturali del manufatto e gli accorgimenti necessari affinché il trasporto non crei potenziali problematiche di tipo strutturale e che risulti in totale sicurezza rispetto alla circolazione sull'autostrada A13"**.

OSSERVAZIONE N. 21**PROPONENTE: Autorità di Bacino del Reno (PG n. 124445 del 03/09/2013)**

21.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: si chiede di considerare come Tutele Assolute anche le aree di ricarica diretta degli acquiferi di tipo A e D come definite dalla Variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna.

Risposta: osservazione parzialmente accolta

Facendo riferimento al combinato disposto degli artt. 5.3 e 14.2 punto 6 del PTCP, si sono introdotte tra le tutele assolute, riferite alle attività estrattive, le "ZONE DI PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO PEDECOLLINARE E DI PIANURA" di tipo A e D qualora non si possano escludere le condizioni riportate alla lettera b) di significativa connessione e ricarica degli acquiferi costituenti riserve idropotabili, oltre che di spessore della copertura impermeabile o scarsamente permeabile inferiore a 2 metri.

21.2 Contenuti sintetici dell'osservazione: si chiede di stralciare dalle nuove previsioni l'area "Molino San Ansano", ritenendola non compatibile con gli obiettivi della pianificazione relativa al settore delle acque in quanto:

- Il sito è adiacente al corso del torrente Savena per 200.000 m³ di ghiaia da un terrazzo idrologicamente connesso;
- Il sito è limitrofo ad altri siti estrattivi da cui si prevede di estrarre rilevanti quantità di ghiaia di monte e pertanto la localizzazione del sito appare ridondante;
- la funzione di invaso a sostegno della portata e quindi del DMV del Torrente Savena, prevista al termine delle attività estrattive, non è ritenuta significativa, in rapporto all'impatto generato.

Risposta: osservazione non accolta

Il percorso di ValSAT, articolato nelle tre diverse fasi di valutazione (conformità e coerenza con la pianificazione, studio di bilancio ambientale delle singole proposte, analisi di scenario per l'insieme di proposte rispondenti ai fabbisogni) ha tenuto conto della "situazione ambientale, idrogeologica paesaggistica nonché logistica di particolare delicatezza" dell'area, valutando la scelta complessivamente positiva.

La proposta è stata ritenuta conforme alle tutele assolute (che escluderebbero l'attività estrattiva) ed altrettanto conforme alle tutele condizionate ed agli indirizzi di piano per i quali è stata effettuata una valutazione comparativa tesa ad individuare le aree che presentano il miglior rapporto fra efficacia economica ed impatto ambientale, nel quadro dello sfruttamento di risorse non rinnovabili, ed in un'ottica di sviluppo sostenibile, di non compromissione e, ove possibile, di miglioramento dell'assetto idrogeologico, nonché di tutela delle risorse paesaggistiche ed ambientali (vedi art. 14.1, punto 5).

La tutela dei terrazzi fluviali non costituisce tutela assoluta, ma condizionata in considerazione alle indicazioni dell'art. 5.3 del PTCP che prevede:

"le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica"

In merito alle limitate quantità di acqua invasabile con la funzione di sostegno delle portate di magra del torrente Savena, si potrebbero condividere le perplessità esposte in merito alla sua significatività se lo si considerasse come unico intervento risolutivo per l'intero bacino del torrente; mentre se si valuta la sistemazione ad invaso nel complesso di opere ed azioni previste dalla Variante al PTCP in recepimento del PTA, la si può ritenere un utile apporto di risorsa idrica.

21.3 Contenuti sintetici dell'osservazione: si evidenzia che le strutture fisse dell'impianto "Cave Misa Srl": ricadono in Area ad Alta Probabilità di inondazione e Fascia di Pertinenza fluviale PF.M. all'interno del vigente PSAI e le vasche di decantazione ed i cumuli di inerti coinvolgono l'Alveo Attivo ed il demanio del Fiume Reno, estromettendo dalla dinamica fluviale una porzione dell'alveo attivo e limitando l'espansione delle piene fluviali;

RISPOSTA: osservazione non accolta

Si prende atto della critica localizzazione dell'impianto Cave Misa S.r.l., che risulta classificato idoneo dal punto di vista urbanistico e territoriale dal PAE del Comune di Marzabotto Variante 1996. Si rivolgono pertanto al Comune, quale amministrazione competente all'idonea localizzazione degli impianti le presenti osservazioni.

21.4 Contenuti sintetici dell'osservazione:

Si prone l'inserimento delle seguenti specifiche normative:

- Appendice A – Contenuti dei PAE Comunali e nell'art. 7 dell'Allegato 1 – NTA tipo per i PAE, per le attività estrattive da attivare sui versanti collinari e montani, si chiede che sia prevista la redazione di una analisi di rischio dell'ambito estrattivo secondo le metodologie della pianificazione di bacino con aggiornamento, sulla base delle modificazioni geomorfologiche originatesi, al termine delle attività estrattive;
- Art. 31 dell'Allegato 1 – NTA tipo per i PAE si chiede l'obbligo specifico di redigere un apposito Piano di Monitoraggio e Manutenzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale, che preveda modi e periodicità delle azioni che si ritengono necessarie per assicurare l'efficienza e l'efficacia nel tempo delle opere stesse.

RISPOSTA: osservazione accolta

Si accoglie il suggerimento di modifica normativa proponendo di fatto la codifica della prassi adottata negli ultimi anni in accordo con l'Autorità di Bacino per rispondere coerentemente alla normativa del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico corrispondente all'art. 6 della N.T.A. del P.T.C.P.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Nella N.T.A. del P.I.A.E., dopo l'art. 13.2 si aggiunge il seguente:

13.3 Per le attività estrattive di nuova localizzazione, ivi compresi gli ampliamenti di quelle esistenti, individuate in ambiti morfologici di versante (perciò escluse quelle di pianura e di terrazzo alluvionale intravallivo) ricadenti in Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) definite come "da sottoporre a verifica o "inidonee" dalla "Carta delle attitudini alle trasformazioni urbanistico-edilizie" di cui all'art. 6.9 della N.T.A. del P.T.C.P., situate in zone non ancora interessate da una perimetrazione e zonizzazione del rischio idrogeologico, è necessaria l'adozione del relativo provvedimento preliminarmente o contestualmente all'adozione del P.A.E. comunale e la sua trasmissione alle Autorità competenti; gli elaborati tecnici della perimetrazione e zonizzazione del rischio idrogeologico, sia pre-esistenti che di nuova adozione, devono essere allegati al P.A.E. stesso. Le Schede di Progetto di tali interventi dovranno prevedere che i fenomeni di dissesto eventualmente individuati dalla perimetrazione e zonizzazione del rischio idrogeologico situati all'interno dei relativi perimetri di comparto, anche parzialmente, dovranno essere oggetto di specifici interventi di bonifica e messa in sicurezza da svolgersi nel quadro dell'autorizzazione all'attività estrattiva ma preliminarmente ad ogni altro intervento di scavo o riporto di terre, eccetto la realizzazione delle piste di arroccamento e degli interventi di accantieramento, in relazione alle diverse fasi attuative pluriennali o ai lotti annuali d'intervento. Alla fine di tutti gli interventi di sistemazione e dopo un adeguato periodo di monitoraggio sulla stabilità dell'area d'intervento, il Comune dovrà adottare un nuovo provvedimento di perimetrazione e zonizzazione del rischio idrogeologico, integralmente sostitutivo del precedente, redatto sulla base dei risultati del monitoraggio suddetto, che rappresenti la nuova situazione instauratasi dopo l'intervento.

Nell'Appendice A alla N.T.A. del P.I.A.E. alla voce "Elaborati di analisi", dopo l'ultimo alinea ("impatti sulla salute della popolazione.....") si aggiunge quello seguente:

- **nei casi previsti dall'art. 13.3 della N.T.A., elaborati tecnici di perimetrazione e zonazione del rischio idrogeologico redatti ai sensi dell'art. 6.9 della N.T.A. del P.T.C.P.**

inoltre alla voce "Cartografia di analisi", alla fine dell'unica voce si aggiunge la frase:

ivi comprese le tavole di perimetrazione e zonizzazione del rischio idrogeologico redatte in conformità con i criteri di cui all'art. 6.9 della N.T.A. del P.T.C.P.

All'art. 31 della N.T.A. - tipo per i P.A.E. comunali, all'ultima linea si aggiunge la seguente frase:

Il Progetto di Sistemazione dovrà contenere un "Piano di Monitoraggio e Manutenzione" che preveda modalità e periodicità delle azioni necessarie, da effettuare a cure e spese dell'Esercente, per verificare ed assicurare l'efficienza e l'efficacia nel tempo delle opere realizzate.

Nell'Appendice A alla N.T.A. - tipo per i P.A.E. comunali, alla voce "Progetto di Sistemazione", dopo l'ultimo alinea si aggiunge quello seguente:

Piano di Monitoraggio e Manutenzione: uno specifico elaborato relativo alle opere di sistemazione eseguite che preveda modalità e periodicità delle azioni necessarie, da effettuare a cure e spese dell'Esercente, per verificare ed assicurare l'efficienza e l'efficacia nel tempo delle opere realizzate.

OSSERVAZIONE N. 22**PROPONENTE:** Civicamente Samoggia (PG n. 124526 del 03/09/2013)

22.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: Le misure eseguite dalla rete di monitoraggio dell'ARPA – Sezione di Modena hanno rilevato un innalzamento della falda che non sono compatibili con la profondità piezometrica di 25, 00 m dal p.c. dichiarata nella manifestazione di interesse “Padulli Sud completamento” e con la profondità di massima escavazione di 20,00 dal p.c.. Si chiede pertanto lo stralcio o il suo mantenimento previo indagine idrogeologica da realizzarsi prima dell'approvazione del PIAE.

RISPOSTA: osservazione non accolta

Si precisa che tutti gli approfondimenti conoscitivi sulla risorsa idrica sotterranea dell'area “Padulli Sud completamento” saranno eseguiti nell'ambito dell'elaborazione del PAE comunale ed il successivo Piano di Coltivazione e Sistemazione; a seguito di tali approfondimenti si valuterà l'andamento della superficie piezometrica, la profondità di scavo (art. 22 – NTA tipo per i PAE) e la quantità di volume autorizzabile.

22.2 Contenuti sintetici dell'osservazione: Il paragrafo 4.2 della Relazione e l'Art. 22 delle NTA tipo per i PAE riportano la profondità massima di scavo ed il franco minimo da rispettare per lo scavo stesso con valori rispettivamente di 20,00 m dal p.c. e di 1 m, completamente diversi da quelli previsti dal PIAE della provincia di Modena (a confine), rispettivamente di 15, 00 dal p.c. e di 1, 5 m. Si chiede, considerando che esistono analisi ambientali (Rapporti Ambientali di VAS – ValSAT allegati ai PIAE provinciali), di applicare il Principio di Precauzione, ufficialmente adottato dalla U.E. nell'ambito della gestione del rischio in campo di salute, umana, animale ed ambientale, e di portare la profondità di scavo a 15,00 m dal p.c. ed il franco minimo di rispetto a 1, 5 m. Oppure di stralciare l'area di cui all'osservazione 22.1.

RISPOSTA: osservazione non accolta

Si segnala che in continuità con l'area inserita nel presente Piano vi sono nella Provincia di Bologna altri comparti estrattivi, in parte già esauriti e sistemati, che sono stati coltivati secondo le profondità di scavo ed i franchi di rispetto del livello freatico attualmente vigenti ed in uso in tutto il territorio provinciale, senza che si siano presentate problematiche ambientali significative. Pertanto, in considerazione del fatto che le nuove zonizzazioni di Piano sono principalmente ampliamenti, non si ritiene opportuno modificare la norma a livello provinciale perché creerebbe una disomogeneità nelle modalità di coltivazione degli ambiti e poli estrattivi esistenti. Si conferma la possibilità da parte del PAE comunale di individuare e prescrivere profondità di scavo inferiori o franchi di rispetto della falda superiori, alla luce di specifiche valutazioni sia nella fase di attuazione del PIAE che di autorizzazione.

OSSERVAZIONE N. 23

PROPONENTE: Comune di Imola (PG n. 125487 del 05/09/2013)

23.1 Contenuti sintetici dell'osservazione: Nella tab. 4.4 del calcolo dei residui di ghiaia alluvionale del Quadro Conoscitivo è riportato per il polo Zello-S.Vincenzo un unico quantitativo, che non tiene conto dei volumi pianificati per gli interventi idraulici delle cave interessate da casse di espansione; vedere dettaglio dei volumi nella tabella allegata all'osservazione.

RISPOSTA: osservazione parzialmente accolta

Si precisa che il calcolo dei residui è stato elaborato anche sulla base dei volumi autorizzati ed estratti nelle cave del polo Zello - San Vincenzo. In relazione alla cava Palazzo Cascinetta è stato calcolato il residuo rispetto al volume pianificato PAE, come intervento semplice e non idraulico, in quanto così risulta autorizzato; mentre per Ca' del Forno è stato considerato il volume pianificato come intervento idraulico in quanto unico l'escavazione è condizionata alla realizzazione della cassa d'espansione.

23.2 Contenuti sintetici dell'osservazione: La Scheda area 402 del Quadro Conoscitivo riporta come quantità di riferimento 960.989 mc, diverso da quello della tabella 4.4 per 77.380 mc attribuiti alla cava Proiettina 4 del comparto San Vincenzo, che essendo già stati scavati dovrebbero essere considerati anche nel volume estratto. Inoltre nella planimetria della stessa area mancano i perimetri di Proiettina 4 (autorizzato) e di Cà del Forno (ambito pianificato e non autorizzato);

RISPOSTA: osservazione accolta

La scheda citata corrisponde al comparto estrattivo, che risulta autorizzato al 30/11/2011 (Palazzo Cascinetta 1) e che a tale data residuava un volume pari 476.073 mc di ghiaie alluvionali, così come corretto anche i base all'osservazione 9.3.

La scheda è stata inoltre corretta nella planimetria per rendere più individuabili anche i perimetri di Proiettina 4 e di Cà del Forno.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si modifica quanto già indicato all'osservazione 9.3, ovvero:

- la tabella 4.4-3 relativamente al polo Palazzo Cascinetta e la relativa scheda delle disponibilità residue del Quadro conoscitivo.
- la linea di perimetrazione adottata per le aree P.A.E. delle "Schede delle disponibilità residue" del Quadro Conoscitivo da linea continua e bianca a linea tratteggiata e grigia.

23.3 Contenuti sintetici dell'osservazione: La scheda 408 del Quadro Conoscitivo relativa alla cava "Prati Cupi" è riportata con la simbologia "Attività estrattiva autorizzata" mentre nella realtà non è mai stata autorizzata.

RISPOSTA: osservazione accolta

Nell'accogliere la sollecitazione si corregge la scheda 408 e la tabella 4.2-7 del Quadro Conoscitivo riportando che "Prati Cupi" al 30/11/11 non risulta autorizzata.

SINTESI DELLE REVISIONI CONSEGUENTI ALL'ACCOGLIMENTO

Si modifica la scheda 408 e la tabella 4.2-7 del Quadro Conoscitivo relativamente a "Prati Cupi".

MODIFICHE D'UFFICIO

Gli elaborati adottati sono stati oggetto di osservazione da parte degli uffici della Provincia allo scopo di:

- correggere gli errori materiali,
- introdurre le modifiche ritenute necessarie per migliorare la leggibilità e l'efficacia della relazione ed in particolare dell'impianto normativo,
- colmare alcune piccole lacune negli elaborati.

Tale osservazione non tocca pertanto in alcun modo gli aspetti ed i contenuti sostanziali del Piano, ma si costituisce unicamente di correzioni agli elaborati.

In particolare si riportano le correzioni più consistenti che sono state apportate ai diversi elaborati di piano:

QUADRO CONOSCITIVO

Al Paragrafo 4.2 ed in particolare alla tabella 4.2 – 7 sono state apportate alcune modifiche, a seguito di ulteriori verifiche effettuate, che hanno portato a cambiare lo stato dei comparti PAE Raggioli (Comune di Castel San Pietro) e Prati Cupi (comune di Imola) erroneamente classificate come inattive mentre non sono ancora autorizzate. Conseguentemente anche in relazione è stato modificato il numero delle aree pianificate da 107 a 122 e di quelle non autorizzate da 6 a 11.

Per quanto concerne gli impianti, a pag 52, è stata modificata l'anno di programmazione attività dell'impianto Pila (Comune di Sasso Marconi da 2015 a 2025).

La Cava Faggiola nel Comune di Monteveglio è stata eliminata dall'elenco delle aree individuate come cave esaurite e non sistemate ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 17/91 e dall'Appendice C delle NTA. Stessa modifica per la cava Vasche Sepia in quanto classificata dal PAE come esaurita in corso di sistemazione.

Al par. 4.4 Volumi pianificati residui, a seguito di ulteriori verifiche condotte, sono state portate alcune modifiche per i materiali ghiaia alluvionale, argilla limosa e sabbia alluvionale ed in particolare:

Tabella 4.4-3 Ghiaia alluvionale

- Comune di Bologna – cava San Luca, cava S. Niccolò A;
- Comune di Castel San Pietro Terme – Polo Orto Granara, La Vigna, La Vigna di Arsinoe, Larga, Sant'Anna 2;
- Comune di Imola – Polo Zello San Vincenzo;

Tabella 4.4-10 Argilla limosa

- Comune di Mordano – cava Ringhiera 4 ex Folli;

Tabella 4.4-13 Sabbia alluvionale

- Comune di Mordano – inserite cava Ringhiera 2B, Ringhiera 3B e Ringhiera 4 ex Folli;

Conseguentemente sono state modificate le tabelle che riportano i dati aggregati Tabelle 4.4-1 e 4.4-2

Sono stati modificati i perimetri PAE dei poli "San Vitale" e dell'ambito "Bontempo" nelle Schede di disponibilità residua, a seguito di ulteriori verifiche con i Comuni competenti.

Per quanto concerne le Schede disponibilità residua sono state integrate alcune schede di cave non presenti nell'elenco ma che avevano una quantità residua di materiale. Tale modifica è legata al mancato inserimento di alcuni comparti non ancora autorizzati ed al fatto che nella tabella iniziale erano state inserite le cave attive, inattive e non autorizzate mentre come risulta dalle tabelle 4.4 sono presenti dei volumi residui anche in aree con stato diverso (esaurite in corso di sistemazione, esaurita

non sistemata, esaurite e sistemate). Si ricorda che il calcolo dei residui viene effettuato sulla base dei volumi pianificati mentre le cave sono classificate sulla base della situazione rispetto ai volumi autorizzati; possono pertanto avere completato sia la fase di scavo sia di sistemazione pur avendo ancora dei volumi residui. Infine si conferma che il conteggio dei volumi è comunque corretto in quanto derivante dalle tabelle 4.4 che riportavano tutte le aree, anche quelle risultanti prive di scheda, ovvero:

Aree esaurite

- Comune di Bologna – cava Morazzo, cava Spiriti;
- Comune di Casalfiumanese – cava Monte Verro;
- Comune di Castel di Casio – cava Pilastrina;
- Comune di Castel Maggiore – cava Barleda 1;
- Comune di Castel San Pietro Terme – cava Gaiba Ghisiola;
- Comune di Pianoro – cava i Laghi.

Aree non autorizzate

- Comune di Castel San Pietro Terme – cava Raggioli;
- Comune di Imola – cava Palazzo Cascinetta 2;
- Comune di Imola – cava Palazzo Cascinetta 3;
- Comune di Castel di Casio – cava Pilastrina;

Inoltre sono state eliminate dalle schede del polo S. Alessandro (Comune di Castel Maggiore) e dell'ambito S. Maria 98 in quanto aventi residuo nullo.

In funzione delle correzioni sopra riportate e del riconteggio dei residui, laddove modificati, sono stati corretti i dati riportati a corredo delle planimetrie delle schede.

RELAZIONE

La scheda progetto 1.4 “Fornacella” è modificata precisando meglio la prescrizione relativa alla sistemazione finale a cassa di espansione:

- “l'attività estrattiva ed in particolare la sua sistemazione finale non dovrà essere in contrasto con il progetto idraulico della cassa di laminazione. **Si rimanda pertanto al PAE la verifica di coincidenza del perimetro della proposta estrattiva con quello della cassa di espansione in sx idraulica mediante la richiesta di parere espresso dal Servizio Tecnico Bacino Reno e dal contestuale stralcio dell'area Ca' del Forno, pianificata dal PAE e dalla pianificazione di bacino;**”

A seguito di una riduzione della proposta pervenuta nell'ambito dell'adozione la scheda progetto 4.1 “Bontempo 2” del Piano adottato è stata riportata una superficie errata (51.963 mq) che è stata opportunamente corretta a 35.000 mq.

La Tavola 5 “Aree interessate dalle attività estrattive e minerarie” è stata modificata eliminando alcune proposte estrattive pervenute mediante il bando per la manifestazione di interesse soggette a parere negativo da parte del Comune, o che non avevano ricevuto nuove assegnazioni a seguito della fase di SBA-ValSAT (San Prospero, Monte Finocchia, Sgalara, Ca' di Serra, Colombara).

NORME

All'art. 5.3, alla fine del secondo capoverso si aggiunge la frase seguente:

“Per i poli estrattivi di cui al successivo art. 7 è altresì obbligatoria la stipula di un Accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990, giusto quanto disposto dall'art. 24 della L.R. 7/2004.”.

Motivazioni: il dispositivo era già presente nell'art. 7.2 ma si ritiene più opportuno riportarlo nell'art. 5 dove sono richiamate tutte le procedure necessarie per l'attuazione delle attività estrattive.

All'art. 5.3, il quarto ed il quinto capoverso della stesura adottata vengono integralmente stralciati ed alla fine del terzo viene aggiunta la seguente frase:

"Più in particolare le diverse attività estrattive di nuovo insediamento sono assoggettate a procedura preventiva di Verifica (screening, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 9 della suddetta L.R.) e/o a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A., nei modi e nei tempi previsti dagli articoli costituenti il Titolo III della suddetta L.R.), a seconda delle relative caratteristiche dimensionali e localizzative stabilite dagli artt. 4, 4bis e 4ter della suddetta L.R."

Motivazioni: il dispositivo era già presente nell'art. 7.2 ma si ritiene più opportuno riportarlo nell'art. 5 dove sono richiamate tutte le procedure necessarie per l'attuazione delle attività estrattive. Le maggiori specificazioni che erano contenute nella stesura precedente, qui stralciate, vengono riportate, con le modifiche introdotte dalla L.R. 15/2013, nell'art. 6 della N.T.A. - tipo per i P.A.E. (cfr. oltre).

All'art. 7.2, il secondo capoverso viene integralmente sostituito dal seguente:

"I P.A.E. comunali, nelle Schede di Progetto di ciascun polo estrattivo, dovranno definirne la disciplina di attuazione, nel rispetto di quanto eventualmente prescritto nelle corrispondenti Schede di Progetto del P.I.A.E., specificando se il progetto debba essere assoggettato alla procedura di verifica (screening) o di V.I.A. ai sensi della L.R. 9/1999 s.m.i. in base alle soglie dimensionali ed alle altre condizioni ambientali ivi disposte, fatta salva la possibilità per il proponente di richiedere comunque l'assoggettamento diretto alla procedura di V.I.A."

Motivazioni: le modifiche apportate dalla L.R. 15/2013 alla L.R. 9/1999 rendono necessaria l'individuazione preventiva ed univoca da parte dell'Autorità competente delle condizioni ambientali (e non più soltanto delle semplici soglie dimensionali) che determinano il ricorso all'una o all'altra procedura previste (screening o V.I.A.). Le specifiche per l'Accordo ex art. 24 della L.R. 7/2004, qui stralciate, vengono riportate nell'art. 6 della N.T.A. - tipo per i P.A.E. (cfr. oltre).

All'art. 7.4, secondo capoverso, la frase "...pendenza delle scarpate o dei versanti in relazione alle verifiche di stabilità, ..." viene sostituita dalla seguente:

"...pendenza delle scarpate o dei versanti in relazione alle litologie ed alle condizioni generali di stabilità e di rischio, ..."

Motivazioni: le verifiche di stabilità originariamente citate vengono eseguite per la redazione del Piano di Coltivazione, perciò dopo la redazione dei P.A.E., mentre le relative Schede di Progetto potranno riportare eventuali riduzioni delle volumetrie previste dal P.I.A.E. conseguenti riduzioni cautelative delle pendenze massime consentite dalla N.T.A. o previste dal progetto di fattibilità per il P.I.A.E. (di fatto l'unico elemento progettuale noto al momento della redazione del P.A.E.), considerate necessarie dal Comune sulla base di considerazioni qualitative sulla stabilità generale del versante e delle condizioni di rischio potenziale indotto dagli interventi su strutture od infrastrutture presenti all'intorno del comparto.

L'Art. 10.2, terzo capoverso la frase "...che si configurino come strutture permanenti e..." viene eliminata.

Motivazioni: la modifica è necessaria al fine di chiarire che le condizioni espresse nella norma sono da applicarsi a tutte le tipologie di impianti (temporanei e permanenti).

All'Art. 10.3, al primo capoverso della stesura adottata viene stralciata la frase "dagli articoli costituenti il Titolo II della L.R. 25 novembre 2002 n°31 "Disciplina Generale dell'Edilizia"", che viene sostituita da **"dalla normativa edilizia vigente"**.

Motivazioni: La nuova Legge Regionale sulla disciplina edilizia ha abrogato gran parte della previgente analoga L.R., modificando i titoli abilitativi cui si faceva riferimento nella precedente stesura.

Nell'Art.10.4, il termine "provvisori" viene sostituito da "temporanei".

Motivazioni: la sostituzione è dovuta per conformità con le definizioni riportate nelle restanti parti dell'articolo.

All'Art.10.5, la frase "di cui agli articoli costituenti il Titolo II della L.R. 25 novembre 2002 n° 31 "Disciplina Generale dell'Edilizia"", viene sostituita da "previsti dalla normativa edilizia vigente".

Motivazioni: idem sopra.

All'Art. 11.4, la frase "...redatti ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000, ..." viene sostituita da **"redatti ai sensi degli artt. 18 o 40 della L.R. 20/2000, a seconda della natura pubblica o privata dei soggetti coinvolti"**.

Motivazioni: nel caso dovessero essere coinvolti soltanto il Comune ed uno o più soggetti privati risulta più appropriato ricorrere ad un accordo ex art. 18 piuttosto che a quelle ex art. 40.

All'Appendice A delle NTA, alla voce "Elaborati di analisi", dopo l'ultimo alinea ("impatti sulla salute della popolazione.....") si aggiunge quello seguente:

- **nei casi di attività estrattive di versante (perciò escluse quelle di pianura e di terrazzo alluvionale intravallivo) localizzate in Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) definite come "da sottoporre a verifica o "inidonee" dalla "Carta delle attitudini alle trasformazioni urbanistico-edilizie", in zone non ancora interessate da una perimetrazione e zonizzazione del rischio idrogeologico ai sensi del titolo 6 della N.T.A. del P.T.C.P., è necessaria l'adozione del relativo provvedimento di cui all'art. 6.9 della suddetta normativa preliminarmente o contestualmente all'adozione del P.A.E. comunale e la sua trasmissione alle Autorità competenti. I fenomeni di dissesto eventualmente individuati dovranno essere oggetto di specifici interventi di bonifica da svolgersi nel quadro dell'autorizzazione all'attività estrattiva ma preliminarmente ad ogni altro intervento di scavo o riporto di terre con la possibile eccezione delle piste di arroccamento e degli interventi di accantieramento, in relazione alle diverse fasi attuative pluriennali o ai lotti annuali d'intervento, con le tempistiche e le modalità stabilite nel provvedimento di perimetrazione e zonizzazione del rischio idrogeologico sopra richiamato (da riportarsi anche nella Scheda di Progetto del comparto estrattivo).**

Inoltre alla voce "Cartografia di analisi", alla fine dell'unica voce si aggiunge:

"...ivi comprese le tavole di Perimetrazione e Zonizzazione del Rischio Idrogeologico redatte in conformità con i criteri di cui all'art. 6.9 della N.T.A. del P.T.C.P."

Motivazioni: Si tratta della codifica della prassi adottata negli ultimi anni in accordo con l'Autorità di Bacino per rispondere coerentemente alla normativa del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico corrispondente all'art. 6 della N.T.A. del P.T.C.P.

L'Appendice B dell'Allegato 1 dell'NTA viene modificata al fine di invitare i progettisti ad effettuare il calcolo della garanzia convenzionale (art. 12 L.R. 17/91) sulla base dell'"Elenco regionale dei prezzi per lavori di difesa del suolo..."

"...omissis..."

Ogni attività estrattiva rappresenta di fatto un caso a sé, con costi d'intervento e sistemazione che devono essere precisamente computati caso per caso in un'apposita parte degli atti progettuali (il computo metrico - estimativo); è necessario perciò individuare un elenco prezzi generale a valenza sovracomunale al quale gli Esercenti e gli Enti pubblici (Comuni e Provincia) possano comunemente fare riferimento per **l'istruttoria degli atti progettuali** e la stipula delle fidejussioni. Tale elenco prezzi di comune riferimento, ~~in attesa che la Provincia pubblici, nell'ambito dei propri programmi di studio, uno specifico prezzario di settore, deve essere~~ è rappresentato dal **"Elenco regionale dei prezzi per lavori di difesa del suolo..."** pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Giunta Regionale. Il ~~P.C.S. Progetto di Sistemazione~~ avrà quindi anche il compito ~~svolge dunque la funzione~~ di definire tecnicamente in modo preciso e completo gli interventi, mentre ~~la parte relativa al~~ il computo metrico - estimativo dovrà individuare e organizzare tutti gli interventi definiti dalla parte più propriamente ~~progettuale~~ **deve riportare ogni singolo intervento di sistemazione in come voce di costo (con un prezzo unitario ed una grandezza cui applicarlo)** precisamente riferita ai prezzi di tale elenco prezzi: a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, ~~con specifico riferimento alla fase di sistemazione,~~ il ritombamento e/o rinfianco/rimodellamento delle geometrie di scavo con sterili di cava ed il ridistendimento del suolo pedogenizzato di cava (~~sola movimentazione terre~~ **voce 12.20.015.a "Tombamenti e risagomature golenali nonché imbancamenti"**); lo stesso intervento con sterili di provenienza esterna (voci **12.20.015.b o .c o .d a seconda della distanza**); ~~ridistendimento del suolo pedogenizzato di cava (solo movimentazione);~~ acquisto, trasporto e posa in opera ~~professionale~~ degli individui arborei ed arbustivi costituenti parte del reimpianto vegetazionale (**voci 51.15.005 "Fornitura e messa a dimora di piantine di specie arbustive ed arboree di età**

non superiore a 2 anni", 51.15.006 "Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi *shelter*..."); interventi professionali di reinerbimento (voce 51.05.005 "Semina di superfici o di sponde arginali"; per le superfici più acclivi voci "Fornitura e posa di biostuoia" o 51.05.015 "Idrosemina con coltre protettiva organica"); realizzazione della rete di regimazione idraulica definitiva (~~cave di monte~~ 12.10.015 "Formazione di prescavo a sezione obbligata" per fossetti fino 0.5 mq di sezione, ovvero 12.10.35 "Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto" per sezioni superiori); ~~manutenzione delle stesse e cure~~ colturali (ammendamento, irrigazione, ecc.) e sostituzione fallanze dell'impianto vegetazionale (una congrua percentuale delle voci richiamate per l'impianto iniziale); ecc.
...omissis..."

NORME TIPO PAE COMUNALI

All'art. 6, secondo paragrafo, la frase "Più in particolare le diverse attività estrattive di nuovo insediamento sono assoggettate a procedura preventiva di Verifica (*screening*, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 9 della suddetta L.R.) e/o a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A., nei modi e nei tempi previsti dagli articoli costituenti il Titolo III della suddetta L.R.), a seconda delle loro caratteristiche dimensionali fissate negli Allegati alla suddetta L.R." viene integralmente sostituita dalla seguente:

"Più in particolare le diverse attività estrattive di nuovo insediamento sono assoggettate a:

- procedura preventiva di Verifica (*screening*; art. 9): attività estrattive di nuovo insediamento o ampliamenti non ancora autorizzati di attività estrattive esistenti, che non superino le soglie dimensionali di 500'000 mc annui di inerti utili estratti o di 20 ha di superficie, ovvero di 250'000 mc/annui ovvero 10 ha di superficie se ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 4 della suddetta L.R., ad eccezione di quelle realizzate in ambiti territoriali in cui entro una fascia di un chilometro siano localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale, che vengono assoggettate a V.I.A.;
- procedura diretta di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.; articoli costituenti il Titolo III):
 - attività estrattive di nuovo insediamento, o ampliamenti non ancora autorizzati di attività estrattive esistenti, che superino le soglie dimensionali di 500'000 mc/annui di inerti utili estratti o di 20 ha di superficie, ovvero di 250'000 mc/annui ovvero 10 ha di superficie se ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 4 della suddetta L.R.;
 - attività estrattive che non superino le soglie dimensionali di cui all'alinea precedente ma realizzate in ambiti territoriali in cui entro una fascia di un chilometro siano localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale;
 - attività estrattive di nuovo insediamento o ampliamenti non ancora autorizzati di attività estrattive esistenti sottoposte a procedura preventiva di Verifica (*screening*) il cui esito richieda il passaggio alla procedura di V.I.A., ovvero per le quali il Proponente richieda l'avvio diretto della procedura di V.I.A.

Sono fatte salve le altre variazioni delle soglie dimensionali previste dall'art. 4 ter della L.R. 9/1999 s.m.i. se ed in quanto applicabili."

Motivazioni: le modifiche apportate alla L.R. 9/1999 da parte della L.R. 15/2013 rendono opportuno un riepilogo più dettagliato delle diverse condizioni che determinano l'applicazione dell'una o dell'altra delle procedure previste dalla L.R. sulla V.I.A.

All'art. 6, dopo il settimo paragrafo ("l'autorizzazione sarà corredata, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 17/1991 s.m.i. ...") viene aggiunta la frase seguente:

Per i poli estrattivi è obbligatoria la stipula di un Accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990, giusto quanto disposto dall'art. 24 della L.R. 7/2004. Qualora un polo estrattivo sia interamente attuato da un solo Esercente, la Convenzione di cui sopra può svolgere le funzioni di tale Accordo, purché ciò venga esplicitato nel titolo e nelle premesse; qualora invece un polo venga attuato da due o più Esercenti, deve essere stipulato fra tutte le parti aventi causa un unico Accordo per l'attuazione dell'intero polo, che deve esplicitare tutti gli accorgimenti progettuali e programmatici atti a coordinare razionalmente le diverse fasi attuative di coltivazione, di sistemazione e di recupero nei diversi settori del polo, per ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. I relativi contenuti devono successivamente essere richiamati nelle diverse Convenzioni stipulate dal Comune con ciascun Esercente.

Motivazioni: in seguito allo stralcio dall'art. 7.2 della N.T.A. degli indirizzi di dettaglio relativi alla stipula degli accordi previsti dalla L.R. 7/2004, essi vengono riformulati e riportati nell'articolo di richiamo di tutte le procedure necessarie all'attuazione delle attività estrattive redatto per i P.A.E. comunali.

All'art. 6, il nono paragrafo della stesura originale ("Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutele particolari, l'autorizzazione verrà rilasciata subordinandone la validità all'acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tali tutele.") viene stralciato.

Motivazioni: si tratta di un refuso derivato dalla stesura delle N.T.A. - tipo per i P.A.E. comunali allegata al P.I.A.E. 2002; esso alludeva alle procedure relative all'autorizzazione paesaggistica per gli interventi in zone assoggettate a tali tutele nonché all'autorizzazione ai sensi del vincolo idrogeologico che già nella stesura adottata erano state richiamate nei paragrafi terz'ultimo e penultimo del medesimo articolo, rendendo inutile il predetto richiamo.

All'art. 23, in fondo al titolo, si aggiungono le parole "...di scavo" e viene stralciato completamente l'ultimo paragrafo ("Disposizioni comuni per tutte le cave").

Motivazioni: nell'articolo si deve trattare soltanto delle scarpate di scavo, dato che esso ricade nella Sezione II "Modalità di coltivazione"; i relativi contenuti (con modifiche) vengono portati all'interno di vari articoli della Sezione IV "Modalità di sistemazione" (cfr. oltre).

All'art. 31, terzo alinea del terzo paragrafo, dopo le parole "...un rapido ripristino della quota..." si aggiunge **"al pre-esistente piano di campagna"**.

Motivazioni: un chiarimento che si ritiene necessario.

All'art. 31, terzo alinea del terzo paragrafo, la frase "le scarpate di abbandono, nei casi in cui non sia previsto il ritombamento totale o pressoché tale dell'invaso, secondo i criteri di cui al punto precedente, dovranno:..." viene integralmente sostituita dalla seguente:

"le scarpate di abbandono, nei casi in cui sia previsto il ritombamento dell'invaso a più di 4.0 m dal p.c. circostante, secondo i criteri di cui al punto precedente, dovranno:..."

Motivazioni: un chiarimento che si ritiene necessario.

All'art. 31, terzo alinea del terzo paragrafo, viene modificato come segue:

- le scarpate di abbandono, nei casi in cui ~~non~~ sia previsto il ritombamento ~~totale o pressoché tale~~ dell'invaso **a più di 4 m dal p.c. circostante**, secondo i criteri di cui al punto precedente, dovranno:

- **presentare pendenze non superiori a 2/3 (≈ 33°), fatte salve indicazioni maggiormente cautelative emergenti dalle verifiche di stabilità e la compatibilità con gli usi previsti (esclusivamente in diminuzione del precedente valore);**

Motivazioni: viene inserita una delle disposizioni dello stralciato ultimo paragrafo dell'art. 23 della stesura originale (cfr. modifica al precedente art. 23).

All'art. 31, quarto alinea del terzo paragrafo, le parole "...pendenze massime relative agli usi finali previsti." vengono sostituite da **"...pendenze massime compatibili con gli usi finali previsti."**

Motivazioni: un chiarimento che si ritiene necessario.

L'art. 33 "Criteri per i ritombamenti ed i rinfianchi" viene integralmente sostituito dal seguente:

"In tutti i casi in cui sia previsto dagli atti progettuali il ritombamento dell'invaso di cava ovvero il rinfianco delle scarpate di abbandono con materiali di riporto, finalizzati al recupero paesaggistico ed alla stabilizzazione definitiva del sito, la progettazione e la realizzazione di tali interventi andranno eseguiti rispettando i seguenti criteri di seguito elencati:

CRITERI COMUNI PER TUTTE LE CAVE ~~A FOSSA~~ IN QUALSIASI AMBITO MORFOLOGICO

- **Le caratteristiche geomeccaniche dei materiali di riporto utilizzate per le verifiche di stabilità nella fase di redazione del progetto dovranno essere particolarmente cautelative, considerate presuntive e successivamente verificate in corso d'opera con un apposito programma di monitoraggio geotecnico sull'eseguito, contenuto negli atti progettuali, i cui elementi fondamentali dovranno essere:**
 - **distribuzione laterale e verticale dei punti di misura/campionamento e loro numero complessivo;**
 - **metodo di misura o di prelievo del campione;**
 - **elenco delle caratteristiche geomeccaniche da monitorare e relativi limiti di accettabilità in funzione delle specifiche di progetto;**
- **la quantità di materiali di riporto andrà calcolata nel progetto tenendo conto di un sovrassetto tale da compensare** degli assestamenti **ed dei** conseguenti abbassamenti della quota topografica, in modo che le quote **definitive** di progetto si mantengano effettivamente anche a lungo termine, al fine di evitare la formazione di depressioni ed il conseguente deflusso difficoltoso delle acque superficiali; **anche i rinfianchi delle scarpate dovranno essere eseguiti in sovrassetto laterale, da rifilare successivamente fino alle geometrie di progetto, in tutti i casi in cui la compattazione di cui al punto successivo non possa essere effettuata sulle superfici più pendenti per motivi di sicurezza;**
- **lo stendimento dei materiali di riporto andrà effettuato per strati successivi dello spessore massimo di 50 ÷ 70 cm (a seconda delle caratteristiche dei materiali), compattati meccanicamente con mezzi d'opera adeguati, al fine di contenere ed uniformare gli assestamenti di cui sopra;**
- **in presenza o in previsione di venute d'acqua significative dalle superfici da rinfiancare, dovrà essere prevista la realizzazione di strati e/o trincee drenanti profonde per disperdere le sovrappressioni interstiziali che dovessero insorgere nella massa di riporto;**
- **le tipologie e le volumetrie dei materiali di riporto per i ritombamenti ed i rinfianchi dovranno essere dichiarate negli atti progettuali, distinte fra quelle di provenienza interna al sito (cappellaccio superficiale ed altri sterili inframmezzati al giacimento utile) e quelle di provenienza esterna (terre e rocce di scavo provenienti da cantieri edili-stradali, limi di lavaggio di frantoi per inerti naturali, terre di sottovaglio da impianti di riciclaggio inerti da demolizione, ecc.); in corso d'esercizio tali materiali e dovranno essere costituiti esclusivamente da terre e rocce di scavo come definite dalle norme vigenti in materia di rifiuti (anche come sottoprodotti ai sensi del D.M. 161/2012), purché non contaminate e perciò risultare conformi a quanto previsto nel rispetto dei requisiti di qualità ambientale previsti dalle normative di settore**

vigente⁵, come dovrà risultare dall'apposita documentazione ivi prevista che l'Esercente dell'attività estrattiva dovrà procurarsi in copia da ciascun fornitore e per ciascun lotto dei suddetti materiali; l'Esercente dovrà invece provvedere a propria cura e spese alla verifica del rispetto delle concentrazioni-soglia di contaminazione delle terre di provenienza interna al sito; tutta la documentazione relativa dovrà essere conservata in cava e trasmessa al Comune con la Relazione annuale di cui al terzo capoverso del successivo art. 43; ~~In tutti i casi, l'effettiva composizione del materiale di riporto dovrà essere accuratamente caratterizzata in corso d'opera, ad evitare che elementi potenzialmente inquinanti vengano recapitati nell'invaso da ritombare. Fatta eccezione per le cave di terrazzo alluvionale intravallivo in connessione idraulica diretta o indiretta con le acque di corpi idrici superficiali, e fatto salvo quanto previsto in merito dall' art. 5.2 e 5.3 del P.T.C.P. per le "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" è ammesso anche il ritombamento con materiali diversi attraverso l'esercizio di attività di discarica, fatto salvo il possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti.~~

- salvo quanto previsto in merito dall'art. 5.3 del P.T.C.P. per le "zone di protezione delle acque sotterranee", è ammesso anche il ritombamento con materiali diversi attraverso l'esercizio di attività di discarica, fatto salvo il possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti norme in materia di smaltimento dei rifiuti;
- al di sopra dei materiali di riporto dovrà essere ridisteso direttamente uno strato di spessore minimo pari a 0.80 m di suolo pedogenizzato proveniente dallo scotico iniziale dell'area d'intervento, eventualmente integrato, nel caso non ne fossero disponibili quantità sufficienti, da suolo pedogenizzato non contaminato proveniente dall'esterno dell'area d'intervento; in alternativa, i terreni in sito o di riporto, qualora presentino caratteristiche pedologiche o mineralogiche adeguate, potranno essere oggetto di interventi di miglioramento (erpicoltura, ammendamento, messa in opera di biostuoie su superfici significativamente inclinate, ecc.) che rendano comunque possibile l'attecchimento degli impianti vegetazionali da realizzare.

RITOMBAMENTO DI CAVE A FOSSA IN AMBITO PLANIZIALE

- Nel caso di ritombamenti di cave in sedimenti alluvionali ad elevata permeabilità (~~attività estrattive per ghiaie e sabbie alluvionali per calcestruzzi ed usi edili-stradali) effettuati con i materiali elencati fra quelli idonei per le attività di recupero ambientale dalle vigenti norme in materia,~~ sul fondo e sui fianchi dell'invaso dovrà essere realizzato uno strato dello spessore minimo di 2.0 m, costituito dai materiali di scarto della stessa attività estrattiva, caratterizzati da bassa permeabilità (cappellaccio, eventuali orizzonti sterili inframezzati al giacimento, ecc.); ~~nel solo caso questi non siano disponibili in quantità sufficienti, essi potranno essere integrati con materiali provenienti dall'esterno dell'area d'intervento costituiti esclusivamente da terre di scavo a scarsa permeabilità e non pericolose ai sensi delle leggi vigenti in materia. Tale strato svolgerà una~~ in funzione semi - impermeabilizzante e filtrante per i percolati provenienti dalla sovrastante massa dei materiali di riporto **di provenienza esterna**. Al di sopra di tali materiali verrà ridisteso direttamente uno strato di spessore minimo pari a 0.80 m di suolo pedogenizzato proveniente dallo scotico iniziale dell'area d'intervento, eventualmente integrato, nel caso non fossero disponibili quantità sufficienti, da suolo pedogenizzato non pericoloso ai sensi delle leggi vigenti in materia proveniente dall'esterno dell'area d'intervento.

- Nel caso di ritombamenti di cave in sedimenti alluvionali a bassa permeabilità (~~attività estrattive per argille da laterizi~~) ~~effettuati con i materiali idonei ai sensi delle norme vigenti in materia,~~ potrà essere omessa la realizzazione dello strato semi-impermeabilizzante e filtrante di cui al punto precedente, a condizione che le pareti ed il fondo dell'invaso siano **interamente** costituite da spessori significativi di materiali scarsamente permeabili, in modo che risulti comunque garantita la protezione delle acque sotterranee eventualmente presenti dalla percolazione di eventuali inquinanti.

RITOMBAMENTO DI CAVE A FOSSA IN AMBITI DI TERRAZZO ALLUVIONALE INTRAVALLIVO⁴

- Nel caso di ritombamenti di cave ubicate in terrazzi alluvionali intravallivi in connessione idraulica diretta od indiretta con corpi idrici superficiali, ~~è consentito esclusivamente il ritombamento con i materiali elencati fra quelli idonei dalle vigenti norme in materia di rifiuti;~~ in considerazione **della scarsità degli sterili di cava nonché** della ridotta volumetria di **materiali** di riporto **necessari** di tali cave, il loro ritombamento potrà essere **ridotta od** omessa la realizzazione dello strato semi-impermeabilizzante e filtrante **di cui ai punti precedenti** a fronte di un programma di monitoraggio della caratterizzazione **chimico-fisica dei materiali da ritombamento di provenienza esterna per l'accertamento diretto ed in sito del rispetto delle concentrazioni-soglia di contaminazione dei terreni previste dalle leggi vigenti, da effettuarsi a cura e spese dell'Esercente.** ~~particolarmente accurato~~

4

CAVE IN AMBITI DI VERSANTE COLLINARE O MONTANO

- Nel caso di ritombamenti o rinfianchi e rimodellamenti di cave realizzate nei versanti collinari e montani ~~effettuati con i materiali idonei ai sensi della normativa vigente,~~ potrà essere omessa la realizzazione dello strato semi - impermeabilizzante e filtrante di cui ai punti precedenti, a condizione che ~~le pareti ed il fondo dell'invaso~~ **le superfici su cui verranno accumulati i materiali di riporto** risultino costituite da spessori significativi di materiali scarsamente permeabili ovvero che siano assenti manifestazioni idriche sotterranee in grado di veicolare potenziali inquinanti verso sorgenti o ~~verso~~ corpi idrici superficiali; diversamente, esso dovrà essere realizzato secondo le caratteristiche morfologiche ed idrologiche del sito, con modalità adeguate alle diverse situazioni ma comunque coerenti con le indicazioni di cui ai punti precedenti.

~~L'Esercente l'attività estrattiva, e per lui il Direttore Responsabile, sono tenuti a trasmettere al Comune i certificati analitici attestanti l'idoneità del materiale da ritombamento caratterizzato nel sito di cava e/o in quelli di origine.~~

La mancata osservanza di quanto previsto dagli atti progettuali ed autorizzativi in merito alle tipologie di materiali da utilizzare per il ritombamento è causa di sospensione dell'autorizzazione fino al ripristino delle condizioni previste dagli atti progettuali autorizzati, e, in caso di reiterazione, anche di revoca o di decadenza della stessa, secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 18, commi 1 e 4, 16 e 17 della L.R. 17/91 s.m.i.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area d'intervento sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.”

Motivazioni: l'Art. 33 è stato vastamente modificato sia per ricomprendere, precisandole, le

disposizioni stralciate dall'art. 23 della stesura originale (cfr. precedente punto 4), sia per inserire le disposizioni che derivano dalla conversione in legge del D.L. 69/2013, artt. 41 e 41bis, il che ha causato la necessità di riorganizzare l'intero articolo. Conseguentemente l'intero articolo viene sostituito da quello riportato di seguito; si rinvia alla lettura della stesura revisionata della N.T.A., per non appesantire eccessivamente l'illustrazione delle modifiche.

All'art. 37, all'inizio del primo paragrafo, si elimina la parola "Qualora..." e si inseriscono quelle seguenti:

"Nelle 'aree di concentrazione di materiali archeologici' di cui all'art. 8.2, punto c) della N.T.A. del P.T.C.P. nonché in quelle per le quali...".

Inoltre la parola "ricerca" nella penultima riga del primo paragrafo del medesimo articolo viene sostituita dalla parola **"indagine"**.

Motivazioni: si ritiene necessario estendere l'obbligatorietà dell'indagine (così rinominata) archeologica nelle zone di tutela suddette.

Le NOTE alla N.T.A. - Tipo vengono rinominate **"NOTE per il recepimento della N.T.A. - tipo nei P.A.E. comunali"** ed il testo della nota 5 viene integralmente sostituita da quello seguente:

“Attualmente D.Lgs. 152/2006, parte quarta (**con particolare riguardo agli artt. 184bis, 184ter e 185**) ~~Allegato 5, Tabella 1, colonna A e Allegato 4 del D.M. 161/2012 ed artt. 41 e 41bis del D.L. 69/2013~~ **come convertito dalla L. 98/2013**; i Comuni che riscontrino situazioni di potenziale rischio di inquinamento di risorse idropotabili o altre **pertinenti** problematiche di carattere ambientale, potranno, a fronte di studi specifici, dettare norme ulteriormente restrittive sia per quanto riguarda le tipologie dei materiali, **il loro monitoraggio qualitativo direttamente nel sito**, e le modalità di realizzazione dell'intervento, ~~e~~ il tipo di riutilizzo **finale** dell'area.”

Motivazioni: aggiornamento dovuto all'entrata in vigore del D.L. 69/2013 come convertito.

All'Appendice B all'Allegato 1 delle N.T.A. il secondo, il terzo ed il quarto paragrafo vengono integralmente sostituiti da quelli che seguono; inoltre al sesto paragrafo la parola "quinquennali" viene sostituita da **"pluriennali"**; viene integralmente sostituita da quella che segue; si rinvia alla lettura della stesura revisionata della N.T.A., per non appesantire eccessivamente l'illustrazione delle modifiche.

Ogni attività estrattiva rappresenta di fatto un caso a sé, con costi d'intervento e sistemazione che devono essere precisamente computati caso per caso in un'apposita parte degli atti progettuali (il computo metrico - estimativo); è necessario perciò individuare un elenco prezzi generale a valenza sovracomunale al quale gli Esercenti e gli Enti pubblici (Comuni e Provincia) possano comunemente fare riferimento per **l'istruttoria degli atti progettuali** e la stipula delle fidejussioni. Tale elenco prezzi di comune riferimento, ~~in attesa che la Provincia pubblici, nell'ambito dei propri programmi di studio, uno specifico prezzario di settore, deve essere~~ è rappresentato dal "Elenco regionale dei prezzi per lavori di difesa del suolo..." pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Giunta Regionale.

Il P.C.S. **Progetto di Sistemazione** avrà quindi anche il compito ~~svolge~~ **dunque la funzione** di definire tecnicamente in modo preciso e completo gli interventi, mentre ~~la parte relativa al~~ il computo metrico - estimativo dovrà individuare e organizzare tutti gli interventi definiti dalla parte più propriamente ~~progettuale~~ **deve riportare ogni singolo intervento di sistemazione in come voce di costo (con un prezzo unitario ed una grandezza cui applicarlo)** precisamente riferita ai prezzi di tale elenco prezzi: a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, ~~con specifico riferimento alla fase di risistemazione,~~ il ritombamento e/o rinfiacco/rimodellamento delle geometrie di scavo con sterili di cava ed il ridistendimento del suolo pedogenizzato di cava (~~solo movimentazione terre voce 12.20.015.a "Tombamenti e risagomature golenali nonché imbancamenti"~~); lo stesso intervento con sterili di provenienza esterna (voci **12.20.015.b o .c o .d a seconda della distanza¹**); ~~ridistendimento del suolo pedogenizzato di cava (solo movimentazione);~~ acquisto, trasporto e posa in opera professionale degli individui arborei ed arbustivi costituenti parte del reimpianto vegetazionale (**voci 51.15.005 "Fornitura e messa a dimora di piantine di specie arbustive ed arboree di età non superiore a 2 anni", 51.15.006 "Sovrapprezzo per la fornitura e posa in opera di tubi shelter..."**); interventi professionali di reinerbimento (**voce 51.05.005 "Semina di superfici o di sponde arginali"**); **per le superfici più acclivi voci "Fornitura e posa di biostuoia" o 51.05.015 "Idrosemia con coltre protettiva organica"**); realizzazione della rete di regimazione idraulica definitiva (~~cave di monte 12.10.015 "Formazione di prescavo a sezione obbligata" per fossetti fino 0.5 mq di sezione, ovvero 12.10.35 "Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto" per sezioni superiori~~); ~~manutenzione delle stesse e cure colturali (ammendamento, irrigazione, ecc.) e sostituzione fallanze dell'impianto vegetazionale (una congrua percentuale delle voci richiamate per l'impianto iniziale); ecc.~~

L'indirizzo di fondo è che gli obblighi del P.C.S. debbano essere tutti singolarmente garantiti in modo che se l'Esercente dell'attività (ed il Proprietario dei terreni, che con lui è responsabile in solido) non dovesse adempiervi in tutto o anche in parte, il Comune possa escutere tutta ovvero una precisa parte della cifra garantita, e realizzare autonomamente quanto previsto dagli atti **progettuali**.

A questo proposito pare opportuno precisare che l'utilizzo di un prezzario per opere pubbliche porterà

¹ L'Elenco Prezzi regionale 2013 non riporta gli importi unitari per tali voci; in considerazione di quanto riportato da altre voci (in particolare la serie 49.05.010), ma anche del fatto che terre e rocce di scavo vengono usualmente conferite nelle cave da ritombare/rimodellare dai soggetti attuatori di interventi edilizi, un importo forfettario di 1,50 € in più (da adeguare nel tempo all'andamento generale dei prezzi) rispetto alla voce 12.20.015 può essere considerato adeguato.

molto probabilmente l'Esercente a garantire una cifra significativamente superiore a ciò che effettivamente può aspettarsi di spendere per la realizzazione delle opere di progetto, in particolare per quanto attiene almeno i movimenti di terre, in quanto egli può contare su risparmi consistenti, utilizzando "in economia" i propri mezzi d'opera, cosa della quale non potrebbe però usufruire l'Ente pubblico che intervenisse in via sostitutiva attraverso una gara d'appalto, che si baserebbe, giocoforza, sui prezzi di mercato (ed in particolare proprio su quelli del succitato Elenco prezzi). **Tale considerazione comporta anche l'applicazione alla somma finale del computo metrico-estimativo dell'I.V.A. all'aliquota corrente all'atto della stipula della convenzione (ed il suo adeguamento in caso di variazione; cfr. oltre), dato che il Comune, nella gara d'appalto, dovrebbe effettuare il pagamento all'appaltatore.**

E' anche il caso di sottolineare come l'adeguamento annuale delle fidejussioni, richiesto dalla Convenzione - tipo, sia non solo obbligatorio, ma risulti essenziale per la tutela del Comune, che potrebbe trovarsi a doversi sostituire all'Esercente diversi anni dopo la stipula della fideiussione originaria, e l'importo relativo potrebbe non essere più sufficiente a coprire i nuovi costi d'intervento. A tal proposito, si suggerisce ai Comuni di richiedere all'Esercente di far inserire dall'istituto fideiussore nell'atto di garanzia una clausola di adeguamento automatico all'indice ISTAT sopra citato, per semplificare le procedure ed evitare errori d'omissione da entrambe le parti.

Peraltro risulterà equo nei confronti dell'Esercente, soprattutto nel caso di interventi di rilevante entità che debbano in forza di legge essere suddivisi in diversi stralci attuativi ~~quinquennali~~ **pluriennali**, accettare garanzie fideiussorie commisurate alla sola parte di opere che dovranno essere eseguite nel corso di quel particolare stralcio attuativo, così come lo sarà il ridurre tempestivamente (ad ogni fine d'anno) la parte di garanzia riguardante opere già realizzate, così come dovesse essere richiesto e dichiarato dall'Esercente, e puntualmente accertato ed attestato dal Comune (cfr. punto "g" dell'art. 10 della Convenzione - tipo regionale).

Motivazioni: Si è colta l'occasione per codificare nella normativa di Piano quelli che sono gli indirizzi messi in atto oramai da anni dalla Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive nell'emissione dei pareri sui Progetti di Sistemazione ed in particolare sui computi metrici-estimativi. In particolare si tratta di generalizzare l'utilizzo dell'Elenco Regionale dei prezzi per lavori di difesa del suolo (del quale vengono forniti alcuni esempi applicativi, in considerazione delle numerosissime voci che compongono il prezziario) nonché di applicare l'I.V.A. all'importo finale da garantire, dato che il Comune, in caso di intervento sostitutivo, dovrebbe aggiudicare i lavori tramite gara d'appalto, nell'importo della quale dovrebbe essere compresa, ope legis, l'I.V.A.